

## CCCCXV.

2<sup>a</sup> TORNATA DI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 1907

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA

## I N D I C E.

**Bilanci:**

del tesoro (*Discussione; vedi mozione Bergamasco*) . . . . . 17530  
dell'entrata (*Approvazione*) . . . . . 17559

**Coordinamento** del disegno di legge relativo alle nuove cliniche di Napoli . . . . . 17481

**Disegni di legge:**

Abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere (*Discussione*) . . . . . 17512  
CREDARO (*relatore*) . . . . . 17513  
PRESIDENTE . . . . . 17515  
RAVA (*ministro*) . . . . . 17513

Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casale Monferrato (*Approvazione*) . . . . . 17513

Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Trapani nella rete ferroviaria esercitata dallo Stato (*Discussione*) . . . . . 17514  
GIANIURCO (*ministro*) . . . . . 17514-15  
PIPITONE . . . . . 17514

Approvazione della convenzione addizionale alla convenzione di buon vicinato fra l'Italia e San Marino (*Approvazione*) . . . . . 17515

Sistemazione della condizione giuridica dei maestri provvisori (*Discussione*) . . . . . 17518

CAVAGNARI . . . . . 17520-21

DI STEFANO . . . . . 17519-20

GALLINO . . . . . 17519

GIOLITTI (*presidente del Consiglio*) . . . . . 17521

LANDUCCI (*relatore*) . . . . . 17519-20-21

PRESIDENTE . . . . . 17518

RAVA (*ministro*) . . . . . 17518-20

Riposo festivo (*Discussione*) . . . . . 17569

ALBERTINI . . . . . 17578

BORSARELLI . . . . . 17574

CAVAGNARI . . . . . 17570

COCCO-ORTU (*ministro*) . . . . . 17569-72-74-76-77

CRESPI . . . . . 17569-71-76

LUZZATTO ARTURO . . . . . 17576

MIRA . . . . . 17572-76

PANIÈ . . . . . 17571-74

PAVIA (*relatore*) . . . . . 17569-73-75

PRESIDENTE . . . . . 17570

RUBINI . . . . . 17576

**Interrogazioni:**

Rimedi contro il filotripide:

NUVOLONI . . . . . Pag. 17471

SANARELLI (*sottosegretario di Stato*) . . . . . 17471

Concorsi alle cattedre delle scuole medie governative:

ANTOLISEI . . . . . 17474

CALISSANO . . . . . 17475

CIUFFELLI (*sottosegretario di Stato*) . . . . . 17472

Custodi idraulici:

DARI (*sottosegretario di Stato*) . . . . . 17176

MALCANGI . . . . . 17476

Elezioni amministrative di Roma:

BARZILAI . . . . . 17478

FACTA (*sottosegretario di Stato*) . . . . . 17476

POZZO (*sottosegretario di Stato*) . . . . . 17477

PRESIDENTE . . . . . 17470-79

SANTINI . . . . . 17479

Sciopero nel Ferrarese:

GIOLITTI (*presidente del Consiglio*) . . . . . 17581-86

MASINI . . . . . 17582

**Mozione (svolgimento):**

Cassa nazionale di previdenza:

BERGAMASCO . . . . . 17530-32

CARCANO (*ministro*) . . . . . 17531

FERRERO DI CAMBIANO . . . . . 17532

**Opere marittime (Seguito e fine della discussione del disegno di legge).**

CHIMENTI . . . . . 17525-27

GIANIURCO (*ministro*) . . . . . 17523-25-26-27

GIOLITTI (*presidente del Consiglio*) . . . . . 17522

LEONE . . . . . 17521

NUVOLONI . . . . . 17524

ORLANDO SALVATORE . . . . . 17526

PASQUALINO-VASSALLO . . . . . 17522

**Ordinamento per l'esercizio di Stato delle**

ferrovie non concesse ad imprese private (*Discussione del disegno di legge*) . . . . . 17482

ABIGNENTE (*relatore*) . . . . . 17485

CAVAGNARI . . . . . 17482-89-507

DANEO (*relatore*) . . . . . 17488-90-91-92-94-501-96-06-07

DE AMICIS . . . . . 17501

GIANIURCO (*ministro*) . . . . . 17486-90-92-94-501-07

**Osservazioni e proposte:**

Lavori parlamentari:

GIOLITTI (*presidente del Consiglio*) . . . . . 17568-69-86

PRESIDENTE . . . . . 17586

## Processo verbale:

COMPANS . . . . . Pag. 17470

**Relazioni (Presentazione):**

Provvedimenti antifillosserici (Cocco-ORTU). 17476

Trasporti delle merci in ferrovia (CHIMIRRI). 17529

Interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi (ABIGNENTE) 17530

**Sospensione della seduta . . . . . 17479****Votazione segreta (Risultamento):**

Costituzione in comuni autonomi delle frazioni Oricola e Rocca di Botte . . . . 17511

Provvedimenti per il funzionamento delle nuove cliniche e degli istituti di patologia della regia Università degli studi in Napoli, e del palazzo costruito per sede della Università medesima, e per la manutenzione dei nuovi locali. . . . 17511

Modificazioni alla legge 19 giugno 1902, numero 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli . . . . . 17511

Modificazioni alla legge 31 maggio 1903, numero 254, per le case popolari . . . . 17511

Provvedimenti per la costruzione di case economiche per i ferrovieri con capitali degli istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato . . . . . 17511

Modificazioni alla legge 25 giugno 1906, numero 255, portante provvedimenti a favore della Calabria e conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908. . . 17528

Proroga a tutto il 29 luglio 1908 del termine stabilito dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali . 17528

Proroga del termine assegnato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 642, sull'esportazione degli oggetti di antichità e belle arti e istituzione di un fondo destinato agli acquisti di cose mobili ed immobili di interesse archeologico ed artistico . 17528

Trasferimento dei professori universitari. . 17528

Passaggio alla regia Università degli studi in Napoli dei locali dell'ex convento di San Marcellino . . . . . 17528

Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private. 17579

Abitolazione all'insegnamento delle lingue straniere . . . . . 17579

Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella rete ferroviaria esercitata dallo Stato . 17579

Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casale Monferrato. . . . . 17580

Approvazione della convenzione addizionale e dichiarazione annessa alla convenzione di buon vicinato fra l'Italia e San Marino del 28 giugno 1897, firmata in Roma il 14 giugno 1907. . . . . 17580

La seduta comincia alle ore 14.5.

ROVASENDA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

COMPANS. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPANS. Ieri sera in fin di seduta l'onorevole presidente del Consiglio, rispondendo a quegli onorevoli deputati i quali chiedevano che fosse iscritto nell'ordine del giorno il disegno di legge sui medici militari, ebbe a dire replicatamente che della ritardata discussione di quel disegno di legge i medici dovevano ringraziare gli amici troppo zelanti. Siccome io sono uno dei relatori di quel disegno di legge e precisamente il relatore della minoranza, debbo dire che, se il rimprovero fosse stato diretto a me, sarebbe stato troppo severo, perchè credo di non meritarmelo. Presentai la relazione tre mesi or sono, quando vi era tutto il tempo necessario per discutere ponderatamente questa legge, dalla quale soprattutto quel benemerito personale si ripromette di veder rialzato il suo morale ora tanto depresso.

PRESIDENTE. Se ella fosse stato presente ieri sera, avrebbe udito che il presidente del Consiglio accennò a dissensi tra maggioranza e minoranza, ma non censurò nessuno e tanto meno lei.

COMPANS. Ciò premesso a mia legittima giustificazione e, per rimuovere qualsiasi responsabilità che non mi spetta, avendo anzi protestato contro inesplcabili ritardi nella discussione, dichiaro che per le condizioni del momento, approvo la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, trovando sicuro affidamento nella sua equità di giudizio e nella sua mente meravigliosamente assimilatrice di tutte le questioni. Io sono persuaso che in questo periodo di lunghe vacanze vi sarà modo per tutti di esaminare a fondo la legge sul riordinamento del servizio sanitario militare, e che ognuno potrà persuadersi che quelle proposte dichiarate eccessivamente larghe, furono non già ispirate dal sentimento di compiacere alle persone, ma dettate da esigenze imprescindibili di servizio. E quindi io approvo sotto questo aspetto che la discussione sia rimandata al novembre, anche per non compromettere ora una questione così importante, quale è quella che si connette alla salute dei nostri soldati.

PRESIDENTE. Onorevole Compans, sarà tenuto conto delle sue osservazioni, le

quali però concludono con l'approvare la proposta del presidente del Consiglio (*Siride*).

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale s'intenderà approvato.

(È approvato).

### Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto un congedo di cinque giorni, per ragioni di famiglia, l'onorevole Rizza.

(È concesso).

### Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella che l'onorevole Nuvoloni rivolge al ministro di agricoltura, industria e commercio « per sapere se sia informato dello estendersi in modo allarmante del fleotripide che devasta gli oliveti della valle di Dolcedo, e se e quali rimedi intenda adottare per evitare il propagarsi di quella malattia ».

Ha facoltà di rispondere, onorevole sottosegretario di Stato.

SANARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Per combattere il fleotripide, l'insetto che infesta da qualche tempo gli oliveti del Genovesato, il Ministero è intervenuto a varie riprese mediante i sussidi che ha largito per mezzo della Deputazione provinciale, agli olivicoltori della provincia minacciata.

Quest'anno non si hanno notizie precise intorno all'entità dei danni segnalati.

Soltanto abbiamo ricevuto sollecitazioni per presentare una legge, la quale obblighi gli olivicoltori ad intervenire nella lotta contro questo tarlo degli ulivi.

Effettivamente, salvo le leggi che riguardano la fillossera e la *diapsis pentagona*, non ve ne sono altre che obblighino i proprietari a prestarsi per la difesa contro le malattie parassitarie in genere. Ad ogni modo posso dichiarare a nome del Ministero che studieremo la questione, e vedremo se vi sia modo di attuare anche qualche provvedimento legislativo per combattere efficacemente questo insetto.

A riguardo del quale, io devo poi dire all'onorevole Nuvoloni, che la lotta contro di esso è notevolmente facilitata in quanto sappiamo che le sue metamorfosi si compio-

no nei rami disseccati o che soffrono per difetto di nutrizione; quindi basta di solito una buona potatura o un capitozzamento dell'albero e la distruzione mediante il fuoco dei rami caduti, nei quali si annidano le uova o le larve, per liberare talvolta nello spazio di un anno un intero oliveto.

Ad ogni modo io posso assicurare l'onorevole Nuvoloni che il Ministero è ben disposto ad aiutare gli enti locali in questa lotta per la difesa della ulivicoltura italiana.

PRESIDENTE. L'onorevole Nuvoloni ha facoltà di parlare per dichiarare se sia soddisfatto.

NUVOLONI. L'onorevole sottosegretario di Stato ha accennato all'insetto distruttore come ad un insetto notissimo ed io debbo dichiarare invece che è apparso in Liguria, e precisamente nella valle di Dolcedo, soltanto parecchi anni or sono: negli altri paesi della Liguria quasi non si conosce.

SANARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. È stato descritto perfino da Fabrizio.

NUVOLONI. Se è stato descritto da Fabrizio, certo è che in Liguria fortunatamente è poco conosciuto. Ciò premesso, mi permetto di rispondere all'onorevole sottosegretario di Stato che ormai non è più il caso soltanto di studiare: occorre agire e, per riuscire a distruggere questo parassita, bisogna decidersi ed agire subito.

Contrariamente a quello che succede per la mosca olearia, per combattere la quale si sono trovati dei rimedi che alcuni trovano efficaci ed altri contrastano, invece nel caso concreto il rimedio efficace per combattere il fleotripide è noto. Ma esso non può consistere soltanto nella potatura degli ulivi, occorre un rimedio più radicale, cioè la capitozzatura che è stata già praticata in alcuni dei paesi colpiti ed ha dato ottimi risultati. Il male è che in Italia le cose si fanno sempre a metà e, mentre abbiamo combattuto questa malattia in un paese, ci siamo dimenticati che ve n'erano degli altri ugualmente infetti.

Il rimedio di una capitozzatura razionale completa in tutta la zona infetta, col l'abbruciamento *in loco* dei rami amputati e del legname si imponeva. E non bisognava farlo saltuariamente. Certo io non ignoro e non nego che qualche volta tale rimedio non si può applicare per la resistenza dei proprietari dei terreni infetti; ma io penso che anche a questo inconveniente si possa

e si debba porre facile rimedio, promulgando una legge uguale a quella che da molti anni fu fatta in Francia e che presso di noi fu promulgata il 2 luglio 1891 per combattere la *diaspis pentagona*.

Infatti succede talora che proprietari di oliveti infetti dicano: perchè dobbiamo lasciarli tagliare? Prendiamo quel po' di frutto che possiamo prendere e, se la malattia si va estendendo e si propaga agli altri, poco ce ne importa: paghiamo le tasse e quindi godiamo intanto quel poco che ci fruttano i nostri oliveti.

A me sembra che, in tale condizione di cose, debba intervenire il legislatore, con criterio equitativo ed imperativo. Esso deve anzitutto dar modo e mezzi alle autorità locali e centrali di costringere i riottosi. Analogamente alle disposizioni contenute nella legge contro la *diaspis pentagona*, il Governo faccia obbligo ai sindaci dei comuni nel cui territorio si manifesta il feotripide di farne immediata denuncia al prefetto della provincia ed al Ministero di agricoltura.

Una volta accertata l'esistenza dell'insetto, il Ministero determini la estensione della zona infetta e contemporaneamente determini il tempo ed i modi per operare la distruzione dell'insetto.

Si stabilisca che i proprietari siano tenuti a lasciar eseguire i lavori nei terreni colpiti e, qualora non lo permettano, si comminino multe e si autorizzi il sindaco a farli eseguire. Una legge simile sarà provvida e pratica, e potrà applicarsi in casi analoghi per colpire altre malattie ed arrestarne la propagazione.

Io invoco questo, e non da oggi. Portai questa questione alla Camera alcuni anni fa, e se il Governo fosse allora intervenuto combattendo questo insetto, mentre oggi occorreranno migliaia e migliaia di lire, allora con poche migliaia di lire si sarebbe potuta combattere l'invasione nella piccola zona alla quale era limitata. Nelle condizioni attuali non è più il caso di studiare, è il caso di intervenire, e di intervenire energicamente, dando i provvedimenti necessari.

Certamente il Governo non deve intervenire brutalmente: è giusto che i proprietari possano essere costretti a vedersi tagliare gli alberi; ma è pure equo e giusto che, se non un qualche indennizzo, abbiano almeno l'esenzione dalle imposte pel tempo in cui i loro oliveti capitozzati resteranno infruttiferi.

Voci. Basta! basta!

PRESIDENTE. Onorevole Nuvoloni, io

debbo richiamarla all'osservanza dei cinque minuti regolamentari.

NUVOLONI. Ed ora finisco.

PRESIDENTE. Va bene, ma intanto son dieci minuti che parla.

NUVOLONI. Termino raccomandando al Governo non di studiare, ma di fare... (*Ooh! — Rumori*) e disporre provvedimenti razionali, solleciti e completi per impedire l'estendersi di un insetto che minaccia seriamente l'olivicultura.

PRESIDENTE. E così, svolgendo la sua interrogazione, invece di chiedere i rimedi, li ha suggeriti. (*Si ride*).

NUVOLONI. È quello che dovevo fare.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Antolisei al ministro della pubblica istruzione « sui criterii cui s'è ispirato nel fissare le norme regolamentari per i concorsi alle cattedre delle scuole medie governative e degli istituti pubblici di educazione femminili ». Ad essa, per analogia di argomento, è connessa la interrogazione degli onorevoli Calissano e Cortese al ministro dell'istruzione pubblica « per sapere se riconosca degne della massima considerazione le gravi, autorevoli, concordi censure che pubblicamente si muovono contro le nuove norme regolamentari per i concorsi, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio, e, nel caso le giudichi fondate, se e quali immediati provvedimenti intenda adottare affinché dall'attuazione di quelle norme non siano per derivare danni non rimediabili alla scuola ed agli insegnanti, specialmente ai più provetti ».

Ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

CIUFFELLI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Risponderò con la maggiore brevità che mi è consentita dall'importanza e dall'ampiezza di questo argomento alle interrogazioni dei colleghi Antolisei, Calissano e Cortese intorno alle condizioni dei concorsi per le cattedre delle scuole secondarie.

L'egregio collega Calissano, nella sua interrogazione, accenna alle gravi, autorevoli, concordi censure che pubblicamente si muovono contro le norme regolamentari per i concorsi. Le censure sono molte, vivaci ed autorevoli, ma, che siano concordi, non posso ammetterlo, anzi non sono mancate voci pure autorevoli ed eloquenti in difesa del sistema degli esami.

Intorno alle censure debbono farsi due osservazioni preliminari: la prima, che i cen-

sori non si accordano nel suggerire metodi pratici e che insieme sieno conformi alle disposizioni riguardanti la pubblica istruzione; secondariamente che non tutte le censure sono disinteressate, perchè le più aspre muovono precisamente da coloro che agli esami si debbono sottoporre, e la Camera converrà che in questo caso bisogna accoglierle con beneficio di inventario.

E poichè l'onorevole Calissano dice che sono tutti concordi nel censurare il sistema degli esami, leggerò invece il parere di uno fra i professori più autorevoli e più noti.

Questo professore manifesta un'opinione interamente favorevole al sistema degli esami, affermando che la comparazione dei titoli accademici è il più sciocco, il più iniquo criterio di scelta, e che le pubblicazioni più o meno scientifiche non offrono da sè sole base sicura di un giudizio comparativo.

Egli aggiunge che i professori, chiedendo per loro stessi questo privilegio dell'esenzione dagli esami, non hanno pensato se non a liberarsi da una solennissima seccatura. Questo non è il mio parere e non lo avrei espresso, ma è il parere di uno dei professori più noti e valenti.

Ma quali metodi, quali criteri si sono seguiti nel fare questi bandi di concorso, nell'imporre la condizione degli esami? Si sono seguite le disposizioni della legge, si sono seguiti i metodi usati in tutte le amministrazioni dello Stato per il reclutamento di buoni funzionari, poichè in tutte le amministrazioni dello Stato, dalla magistratura alle prefetture, dalle ferrovie alle poste, dalle finanze al Genio civile, si fanno concorsi con prove di esami scritte e verbali; prove assai più numerose di quelle che noi esigiamo per i professori, prove che si riferiscono a tutte le materie che hanno formato oggetto degli studi dei concorrenti e che essi devono poi applicare nel corso della loro carriera.

Così si fa per le ammissioni agli impieghi, e lo stesso avviene per le promozioni, con questa differenza che, quando gli impiegati fanno gli esami di promozione per aspirare ai gradi superiori, le prove scritte e orali diventano anche più difficili, naturalmente in ragione della maggior dottrina e della esperienza che essi devono aver acquistato per aspirare al grado superiore.

Quando noi esigiamo per tutti gli impieghi, persino per i più modesti, ad esempio, per gli impieghi postali, queste prove di concorso con esami scritte e orali, come mai si può chiedere che ne vengano esen-

tati i professori, quelli cioè che quotidianamente devono dar prova della loro dottrina, della loro memoria, delle attitudini ad insegnare, della freschezza dei loro studi e della loro mente?

Lasciando da parte le teorie, alle quali ho accennato perchè regolano tutto il sistema di reclutamento del personale nelle amministrazioni dello Stato, debbo dire che il regolamento degli esami, contro il quale si scagliano tanti fulmini, non è che l'attuazione delle vecchie e delle nuove norme di legge. L'articolo 6 della legge, che abbiamo votato l'anno scorso per lo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, vuole che i concorsi alle cattedre più importanti debbano bandirsi per titoli e per esame. Ma dal momento che si debbono fare i concorsi per titoli e per esame per le cattedre più importanti e dal momento che a questi concorsi sono ammessi non sòto gli insegnanti provetti ma anche coloro che escono dalle Università, coloro che non hanno mai prestato servizio, necessariamente si doveva fare in guisa che i concorsi offrissent le maggiori e migliori garanzie di serietà e tutti gli elementi di comparazione che si possono ottenere soltanto con esperimenti scritti e orali. Io devo far notare all'onorevole Antolisei, all'onorevole Calissano e all'onorevole Cortese, che ha pure firmato questa interrogazione, che la prima compilazione del regolamento degli esami venne affidata a una Commissione nella quale era largamente rappresentata la classe dei professori. Ve n'erano quattro dei più noti, dei più valenti, vi era anche il presidente della Federazione nazionale degli insegnanti che ora si lamentano tanto. Ebbene, non fu mai dubbio in quella Commissione, non fu mai contrastato che si dovessero fare i concorsi con esame scritto ed orale. Anzi il ministro Rava, quando gli fu proposto lo schema di regolamento, compilato dalla Commissione, volle diminuire le prove di esame, esentando da alcune i professori che già si trovassero in servizio; ma il Consiglio di Stato esprime il parere che garanzia sicura di un equo giudizio non si possa avere se la Commissione giudicatrice debba paragonare e graduare insegnanti che non hanno sostenuto le stesse prove di esame. Ciò è intuitivo; non si può fare una graduatoria di merito senza sottoporre tutti alle stesse prove.

Un'altra osservazione fece il Consiglio di Stato in senso assolutamente contrario a quanto sostengono gli interroganti e taluni professori, i quali, se avessero approfondito

la questione, forse si sarebbero persuasi che non hanno ragione di lamentarsi. Il Consiglio di Stato, con argomenti inoppugnabili, basati sopra dati aritmetici, osservò che, esentando i professori in servizio da qualche materia di esame, si sarebbe loro arrecato un danno anziché un vantaggio, perchè, salvo i primissimi riusciti, nel fare le medie dei punti riportati dai candidati e nello stabilire quindi l'ordine delle graduatorie, agli esentati sarebbe stato necessariamente assegnato un numero di voti minore ed un posto inferiore.

Ed il Ministero, controllando questi ragionamenti e questi dati aritmetici, si dovette convincere che gli insegnanti, con la esenzione da qualche materia di esame, non avrebbero avuto vantaggio ma danno nel risultato dei concorsi.

D'altronde le prove sono soltanto queste: una sola prova scritta su qualche parte della materia, che si dovrà insegnare, e poi una discussione orale ed uno esperimento di lezione. Si dovrà dare una prova di cultura generale solamente per quegli insegnamenti che non esigono un corso di studi superiori, ad esempio la calligrafia e il disegno, affinché gli insegnanti dimostrino quella cultura generale che è pure indispensabile per l'esercizio delle loro funzioni e che assicuri loro una certa autorità tra gli alunni. Venendo poi alla parte pratica, a quella delle cifre, sanno gli onorevoli interroganti...

*Voci.* Basta! basta!

CIUFFELLI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica.* Sono state mosse vive censure e pubbliche accuse a questo regolamento e si tratta del reclutamento dei professori delle scuole secondarie, cosicché io sono costretto a giustificare i criteri che hanno ispirato le disposizioni del Ministero. Sarò del resto brevissimo. I punti dei quali le Commissioni possono disporre sono 270 ed al massimo 300 dei quali 90 sono assegnati agli esami, od al massimo 120 quando vi sia l'esame di cultura generale; 180 punti sono invece assegnati ai titoli di studio, di anzianità, di pubblicazioni, di attitudine didattica. Ora non è chi non veda come i professori che già sono da tempo in servizio e che abbiano titoli di anzianità, di pregevoli pubblicazioni, di provate attitudini, si trovino in una condizione migliore anziché peggiore in confronto di coloro che vengono dalle Università e che non hanno titoli di servizio e non possono quindi avere l'assegnazione dei predetti punti.

In complesso, le norme stabilite per gli

esami sono perfettamente legali in confronto delle disposizioni della legge Casati, e delle leggi recenti e sono anche opportune nell'interesse della scuola secondaria, che noi tutti vogliamo rialzare.

Il Ministero non avrebbe ora ragione di modificarle; i prossimi concorsi serviranno di esperienza e di guida e ci potranno dimostrare se qualche cosa vi sia da mutare.

PRESIDENTE. L'onorevole Antolisei ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ANTOLISEI. Io mi trovo d'accordo con l'onorevole sottosegretario, quando dice che il Ministero si deve garantire con tutti i mezzi che buona sia la scelta degli insegnanti. Il male è che i mezzi adottati sono inefficaci a raggiungere un tale scopo.

Non voglio discutere sulla opportunità degli esami: anzi dichiaro che non ho alcuna preventiva ripugnanza per questo sistema di scelta. Ma è deplorabile che gli esami per i concorsi all'insegnamento siano ridotti a niente di diverso di quelle prove che si richiegono agli alunni delle scuole. Leggete l'articolo 20: in esso sta tutta la meschinità delle cautele che si son cercate per rendere seria la prova scritta.

« I candidati non possono adoperare altri libri che i codici e i dizionari e le tavole dei logaritmi » ...quasi che i professori non debbano principalmente dimostrare di sapersi servire dei libri!

Ed è appunto per queste ragioni, non per paura o neghittosità, che la grandissima maggioranza dei professori è inserita contro siffatte disposizioni.

Nè va trascurata un'altra osservazione. Il regolamento viene pubblicato proprio alla vigilia della sua applicazione, senza lasciar tempo a quella preparazione agli esami, che a tutti, anche professori, è necessaria. E ciò è assolutamente ingiusto.

Ma c'è di peggio: l'articolo 23. L'assegnazione di 90 punti per i titoli di studio in confronto dei 30 assegnati ai titoli scientifici e ai 30 per titoli didattici è assurda e ridicola. Il giovane, che è riuscito ad ottenere un imparaticcio di laurea col massimo dei voti, si troverà sempre in una condizione più vantaggiosa del professore, che, avendo presa la laurea con voti modesti, abbia poi seriamente e intelligentemente lavorato, abbia fatto pubblicazioni notevoli, sia divenuto insomma un ottimo insegnante.

CIUFFELLI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica.* Non è così.

ANTOLISEI. È proprio così. Dopo venti anni di insegnamento, sia pur stato rilevante il contributo portato agli studi, il voto di laurea ha la preponderanza!

Non aggiungo altro. Non sono soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato. Attendere che i concorsi banditi diano la dimostrazione di errori, che fin d'ora i competenti deplorano, è creare nuove ragioni di turbamento nella scuola. Di fronte alle numerose e autorevoli censure mosse contro questo regolamento, poteva sperarsi la promessa...

CIUFFELLI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Il Ministero ha fatto delle norme buonissime e non promette affatto di rivedere queste norme...

ANTOLISEI. ...la promessa di riesaminarlo e di informarlo a quello che è veramente l'interesse della scuola italiana.

PRESIDENTE. L'onorevole Calissano ha facoltà di parlare per dichiarare se sia soddisfatto.

CALISSANO. Non posso dichiararmi soddisfatto delle risposte dell'onorevole sottosegretario di Stato e convertirò la mia interrogazione in interpellanza.

Il tema, la sua importanza, la sua ampiezza lo impongono ed io non vorrei, costretto alla brevità, dimenticare molte fra le censure che meritano le nuove norme per i concorsi, o sorvolare, come ha fatto il sottosegretario di Stato, su alcuni argomenti, che invece debbono avere un'ampia trattazione.

L'incostituzionalità del nuovo regolamento, l'uso errato e l'abuso della facoltà concessa al Governo dall'articolo 3 della legge del maggio 1906, la ingiusta uniformità di criteri adottati per i concorsi generali e per quelli speciali, l'esame imposto e più il metodo scelto nel disciplinarlo, la valutazione dei titoli nella formazione della prima graduatoria e la soverchia preponderanza data ai titoli di studio, le conseguenze inique di tutto questo sistema, e delle quali non si preoccupa il sottosegretario di Stato, sono argomenti che non possono, non debbono essere trascurati da chi intende dare dimostrazione del proprio convincimento e dalla Camera che dovrà poi giudicare.

Consenta però la Camera che io rilevi un'affermazione, che è molto grave sulle labbra dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione.

Egli ha detto che sono voci di interessati quelle che protestano contro il nuovo regolamento.

CIUFFELLI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Non è così; non ho detto affatto questo.

CALISSANO. ...in quanto che queste proteste, egli disse, vengono soltanto dagli insegnanti medi, che hanno interesse a liberarsi dalla prova dell'esame, alla quale si vogliono colle nuove norme sottoporre.

L'accusa sarebbe vana anche se fosse vera, ma è accusa infondata, ingiusta, temeraria.

È vero che la protesta prima venne dagli insegnanti delle scuole medie d'Alba, e da questo fatto trae ragione o meglio occasione la mia interrogazione, ed è vero altresì che a quella protesta fecero coro moltissime altre sezioni della Federazione degli insegnanti medi. (Al Ministero forse pervennero soltanto le lodi del professore Salvemini, di colui che aveva mosse, in altra non lontana occasione, aspre censure per altre leggi della Minerva). Ma non è men vero che agli insegnanti delle scuole medie ed alle loro censure diedero la loro autorevole adesione uomini insigni nelle lettere e nelle scienze, i quali, per l'alta posizione loro nei gradi dell'insegnamento universitario, non possono essere sospettati di tendenze, determinate da ragioni di personale interesse.

Ricorderò soltanto, fra gli altri, ed a vero titolo d'onore per loro e di conforto alla mia opinione, il professor Roberto Ardigò ed il professor Renier, rettore quest'ultimo dell'Università di Torino.

In una lettera pubblicata nei giornali didattici il professor Renier, della cui alta competenza e del cui disinteresse niuno può dubitare, così si esprime, a proposito della prova di esame, a cui si vuole sottoporre gli insegnanti medi: « È una pratica vessatoria, un dispendio per il Governo e per gli interessati, umiliante per i migliori e solo atta per la maggior parte dei casi a far trionfare i mediocri e i cerretani ».

Questa è la voce, ripeto, non interessata del rettore dell'Università di Torino, il quale chiude la sua lettera con quest'altro giudizio:

« L'esame, nel caso attuale, è prova del tutto inadatta e irragionevole e talvolta iniqua ed è il peggiore dei mezzi a cui si possa ricorrere per accertarsi se un insegnante vale o non vale ».

Come già dichiarai, ho voluto qui ricordare questo autorevole giudizio, non per altra ragione che quella di dimostrare alla Camera quanto sia stata inopportuna l'as-

serzione dell'onorevole sottosegretario di Stato che cioè soltanto gl'interessati protestano contro le nuove norme regolamentari per i concorsi.

La illustrazione d'ogni mio pensiero, di ogni mia affermazione, che a bello studio precisai nella mia interrogazione e di quella parte specialmente che riflette il danno irrimediabile per la scuola e per gl'insegnanti anziani, la farò — e spero in modo completo e convincente — a novembre, in sede di interpellanza e quando già, molto probabilmente, dall'esito dei nuovi concorsi, così affrettatamente banditi, il Ministero della pubblica istruzione avrà potuto trarre qualche argomento che lo farà più inchinevole a meglio apprezzare, che non oggi, le nostre censure.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Malcangi interroga il ministro dei lavori pubblici « per sapere se non creda giusto di dare posto ai custodi idraulici approvati nell'ultimo concorso, prima di dare esecuzione al nuovo regolamento di concorso ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di parlare.

**DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Rispondo all'onorevole Malcangi che non crediamo nè giusto, nè discreto di estendere ai candidati che restano l'assunzione in virtù del vecchio concorso, perchè c'è una ragione perentoria che impedisce di far così, ed è che il nuovo regolamento, che entra in vigore questo mese, esige nuovi elementi di studio, di età e di capacità ed impedisce, per conseguenza, di assumere un personale, il quale non risponde a questi requisiti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Malcangi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**MALCANGI.** Mi dispiace di non potermi dichiarare soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato.

Il sistema di assumere in servizio concorrenti dichiarati idonei, oltre il numero dei posti vacanti, può essere un sistema commendevole quando si assumono in servizio tutti i concorrenti che sono stati dichiarati idonei, ma non quando se ne assumono la metà o due terzi; in tal caso è ingiusto e si presta agli arbitrii ed ai favoritismi. Nella specie, onorevole sottosegretario di Stato, gli effetti del concorso sono stati prorogati per tre anni, e invece di 20, quanti erano i posti per i quali era stato bandito il concorso, sono stati assunti in servizio ben 64 concorrenti. Ora, quale giu-

stizia ci può essere nell'ammettere 64 concorrenti dichiarati idonei ed escluderne 20?

L'onorevole sottosegretario di Stato dirà che gli esclusi sono i più scadenti; ma nella specie questo non è neppure esatto, e non è provato, perchè la graduatoria non fu fatta dalla stessa Commissione; furono varie le Commissioni che esaminarono i concorrenti, e quindi potrebbe darsi che i migliori fossero quelli che finiranno per rimanere esclusi.

Io mi auguro che l'onorevole sottosegretario di Stato, che ha animo e spirito di giustizia, voglia aspettare a dare esecuzione al nuovo regolamento, quando siano assunti in servizio gli altri venti che rimangono.

### Presentazione di una relazione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

**COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sui provvedimenti antifillosserici compiuti nell'anno 1906.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro di agricoltura e commercio della presentazione della relazione sui provvedimenti antifillosserici, compiuti nell'anno 1906.

Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Si riprendono le interrogazioni.

**PRESIDENTE.** Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Barzilai al ministro dell'interno « sugli incidenti della lotta elettorale a Roma ».

A questa interrogazione si collega quella dell'onorevole Santini ai ministri dell'interno e della giustizia: « intorno ai gravi disordini verificatisi nelle recenti elezioni amministrative di Roma ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare. (*Segni di attenzione. — Rumori nella tribuna della stampa.*)

(*Rivolto alla tribuna della stampa.*) Facciano il piacere di non gridare! Io ho occhi abbastanza buoni per vedere chi si permette di gridare, e farlo uscire. (*Bravo! — Approvazioni.*)

**FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno.** Le ultime elezioni in Roma si svol-



sero in mezzo ad una viva e giustificata animazione, perchè si combattevano fra due partiti ugualmente battaglieri, agguerriti, ed animati dall'intendimento di far opera degna del nome di Roma. Qua e là si manifestò pertanto qualche inconveniente, ma sono però lieto di dire alla Camera che, se inconvenienti accaddero, e sono certamente da deplorarsi, non assunsero però tale importanza, per cui si possa dire che ne sia stato turbato l'esito delle elezioni.

Gli inconvenienti più gravi succedettero nella 55ª sezione.

Tralascio gli altri perchè sono noti alla Camera, e anche perchè furono largamente narrati dalla stampa. Nella 55ª sezione avvenne il fatto più grave, di un nostro collega, l'onorevole Galluppi, il quale avrebbe subito qualche violenza, mentre esercitava il suo diritto di voto. Nella stessa sezione poi qualche altro elettore sarebbe stato trattenuto alquanto prima di potere esercitare il proprio diritto.

Per quanto riguarda la pubblica sicurezza, debbo ricordare che il servizio di essa si divide in due parti; quello che deve provvedere all'esterno delle sezioni e quello che vigila all'interno. In quanto all'esterno, debbo riconoscere che questo servizio è stato ottimo. In quanto all'interno evidentemente l'autorità di pubblica sicurezza non può spiegare nessuna azione, se non quando sia richiesta dal presidente del seggio, che è un magistrato. Ora quando il magistrato ha creduto opportuno l'intervento della pubblica sicurezza, questa ha prestato il suo aiuto nel modo più vivo ed efficace. Non solo quindi non posso ammettere, che l'autorità di pubblica sicurezza sia venuta meno al proprio dovere, ma debbo anzi dire che ha prestato un servizio lodevole sotto ogni rapporto. Spero che queste mie dichiarazioni giungano a questo risultato, che credo abbastanza difficile, di rendere sodisfatti tanto l'onorevole Barzilai quanto l'onorevole Santini. (*ilarità generale*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'onorevole Santini, a differenza dell'onorevole Barzilai, ha rivolto la sua interrogazione anche all'onorevole guardasigilli, ed è cosa ben naturale, perchè è sempre la parte lesa che rivolge i suoi reclami all'autorità giudiziaria. (*Viva ilarità*).

SANTINI. I vinti hanno sempre torto. (*Commenti — Interruzioni*).

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Posso assicurare l'onorevole Santini che l'autorità giudiziaria, per i fatti che possono rivestire carattere di reato, procede, come è suo dovere.

Ho sotto gli occhi un rapporto del procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, riguardante specialmente i fatti avvenuti nella 55ª sezione, dal quale risulta che ad alcuni elettori venne impedito di accedere alla sala della votazione, e che pure nell'interno della sala venne impedito ad altri elettori di votare; per tutti questi fatti ed altre violenze, per tutto ciò che è contemplato dal Codice penale, o dalla legge comunale, e che può aver menomato il diritto elettorale o altro diritto, (ne sia pur sicuro l'onorevole Santini) l'autorità giudiziaria procederà, che anzi, come ho detto, ha già iniziato le sue indagini.

L'onorevole Santini ha detto che chi perde ha sempre torto. Io non so chi ha ragione o torto tra i partiti che hanno combattuto con tanta vivacità nelle ultime elezioni amministrative di Roma; questo solo io so, che giova rispettare il verdetto supremo del corpo elettorale.

Ma con ciò l'onorevole Santini non può, come accenna nella sua interrogazione, muovere rimprovero all'autorità giudiziaria, alla quale spetta soltanto una funzione repressiva...

SANTINI. Lei previene le mie intenzioni.

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. ...sui fatti che costituiscono reato, e questa funzione repressiva l'autorità giudiziaria sta esercitando.

È stato detto, e non so se intenda dirlo anche l'onorevole Santini, che i magistrati, presidenti dei seggi, non hanno richiesto l'intervento della forza pubblica benchè occorresse per reprimere i disordini, e si è fatto ad essi addebito di scarso coraggio. *A priori* non si può dire che si dimostri maggior coraggio nel chiedere o nel non chiedere l'intervento della forza pubblica.

Solo posso dire che in alcune sezioni, dove i presidenti dei seggi lo hanno creduto necessario, compiendo il loro dovere ed esercitando il loro diritto, lo hanno richiesto; là dove essi non lo hanno ritenuto necessario, non lo hanno richiesto.

Ad ogni modo io non posso che associarmi alle dichiarazioni fatte dall'onorevole mio collega per l'interno, e cioè che in una così grande lotta, come quella svoltasi in

Roma nelle ultime elezioni, con intervento di circa 25 mila elettori, se sarebbe stato desiderabile che tutto fosse proceduto nell'ordine più perfetto, gli incidenti avvenuti non sono poi così gravi, come vuol far credere l'onorevole Santini. (*Bene! Bravo!*)

SANTINI. Io non voglio far credere niente: lei mi attribuisce delle intenzioni che non ho. Questo non è serio; imiti il suo collega Facta. (*Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole Barzilai ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BARZILAI. Lascio da parte gli incidenti e mi dichiaro completamente soddisfatto delle dichiarazioni degli onorevoli sottosegretari di Stato per Pinterno e per la grazia e giustizia. Ma poichè l'onorevole Facta, con una affermazione che attesta della sua grande gentilezza d'animo, ha parlato di partiti egualmente forti che si sono battuti nelle ultime elezioni di Roma, e poichè l'onorevole Pozzo, a sua volta, ha accennato a quel doveroso rispetto che si deve alle manifestazioni della volontà popolare, mi consenta la Camera che io, abbandonando appunto gli incidenti, dica una sola parola, rapidissima sull'episodio principale cui hanno alluso gli onorevoli sottosegretari di Stato e che mi sembra, nell'ora che volge, meriti una tranquilla definizione da parte della Camera.

La storia è recente e si può riassumere in poche parole. All'indomani dello sciopero generale, di non felice memoria, e che io ebbi occasione di definire mentre si svolgeva, e per il quale il mio giudizio non giunge, oggi, alle frazioni della borghesia conservatrice, le quali da quell'avvenimento avevano tratto motivo di uno sgomento eccessivo, si presentò il clericalismo offrendo i propri servigi (*Movimenti a destra*) per salvare l'ordine, la patria, le istituzioni, la famiglia. E questi servigi furono accolti con parole di evidente soddisfazione. Ma questi nudi ringraziamenti fecero spuntare un sorriso sulle labbra degli offerenti i quali, con una certa aria imbarazzata, fecero subito intendere che il servizio non era gratuito.

Ed allora è cominciata tutta una serie non di grandi dedizioni, non di grossi provvedimenti in favore dei clericali, ma una piccola serie di atti la quale, per ciò che si attiene alle spiccate necessità della vita, va da una certa legge passata quasi inosservata qui nella Camera, legge che era stata fucinata da quattro o cinque anni a palazzo Firenze, una legge con la quale si transigeva con molta larghezza un certo

credito di tre o quattro milioni col Vaticano (*Oooh! ooh!*) sino a quei poveri tuberli dell'orto di San Francesco a Ripa; e, per ciò che si attiene alle soddisfazioni di ordine morale, si è cominciato con lo stabilire che un'enciclica pontificia potesse avere sulla legislazione civile dello Stato maggior influenza di un discorso della Corona: e quando il Capo dello Stato, inaugurando una legislatura, diceva: «Io voglio il divorzio» e il Capo della Chiesa rispondeva: «Io non lo voglio», l'ultima parola restava al Pontefice. (*Interruzioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Ma per questo onorevole Barzilai, doveva presentare una interpellanza, perchè lei ha interrogato soltanto sugli incidenti...

BARZILAI. E vennero poi le concessioni minori, le coincidenze fortuite di navi che si trovavano là dove si celebravano delle feste ecclesiastiche e di truppe che si affacciavano al passaggio dei porporati. (*Commenti*).

Or bene, tutto questo doveva necessariamente accrescere l'audacia di coloro i quali si erano presentati come i salvatori dell'ordine e della patria. L'audacia crebbe al punto, che noi avemmo in Bergamo la sfida gettata alla pubblica coscienza con una candidatura la quale presentava un programma confessionale; ed in Roma, dimenticando e disprezzando ciò che, un giorno, aveva detto Terenzio Mamiani, in condizione analoga, in Roma vedemmo, nella stessa lista, all'indomani (si noti) all'indomani che l'organo maggiore della Curia aveva proclamato vaneggiare coloro che parlano di rinuncia del Pontefice al diritto di Roma, mentre egli manteneva integri i suoi diritti sulla città, all'indomani d'un fatto politico di questa natura, vedemmo nella stessa lista i cosiddetti seguaci della tradizione monarchica alleati ai fedeli del Vaticano... (*Clamori a destra e al centro*).

PRESIDENTE. Senta, onorevole Barzilai, si attenga all'interrogazione: io devo fare il mio dovere!

BARZILAI. ... ed allora un personaggio che non si occupava di niente, un personaggio che era occupato ad attaccar brighe nella propria famiglia, si è fatto innanzi al proscenio.

Questo personaggio si chiamava il popolo; ed egli ha detto: basta! (*Clamori a destra e al centro*) ed ha ricordato ciò che, un giorno, Mazzini aveva detto: che l'Italia avrebbe corso un triste giorno, quando la teocrazia avesse dovuto sorgere a salvarla

dalla democrazia. E la voce delle urne, a Roma, venne a confermare solennemente quella di Bergamo (*Clamori a destra e al centro*). Questo è il fatto storico! Sono inutili i rumori di coloro i quali forse vedono sfasciarsi molte illusioni... (*Nuovi e vivi clamori a destra e al centro*).

PRESIDENTE. (*Con forza*). È inutile quello che dice lei, perchè è fuori dell'interrogazione!

BARZILAI. Il fatto è questo. Ed allora io dico al Governo ed alla Camera: il fatto non può restare, non resterà senza un'eco, senza un ammaestramento per gli uomini del Governo, per tutto il paese... (*Clamori a destra e al centro*).

GIOVAGNOLI ed altri. Basta! basta!

BARZILAI. E l'onorevole Giovagnoli non dovrebbe dire: Basta! (*Clamori vivissimi a destra e al centro ed interruzioni* — *Il deputato Giovagnoli apostrofa vivacemente il deputato Barzilai, il quale continua a parlare fra clamori ed esclamazioni*).

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Barzilai non vuole ottemperare ai miei ripetuti richiami gli stenografi non ne raccolgano le parole.

(*Continuando i clamori, il Presidente si leva ed abbandona il seggio presidenziale tra approvazioni ed applausi* — *La seduta è sospesa alle 15.5 e ripresa alle 15.15*).

PRESIDENTE. Io devo altamente deplorare che l'onorevole Barzilai sia rimasto sordo alle mie esortazioni e alle mie preghiere perchè rispettasse il regolamento, che tutela i diritti di tutti. Ed egli in special modo, come appartenente ad una delle parti più avanzate della Camera, aveva il dovere di ascoltare i miei moniti. D'altronde la vittoria tanto più vale, quanto meno se ne mena vanto. (*Vive approvazioni* — *Applausi*).

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

SANTINI. Non posso non esprimere vivissimo il mio rammarico al mio amico, onorevole Pozzo, che, lasciandosi trasportare, ha pronunciato una frase, che avrebbe potuto risparmiarsi. Non gli serbo, come pure ne avrei ragione, rancore, ma creda, onorevole Pozzo, che mi furono dolorose quelle sue parole, tanto più che ella ha voluto farmi dire ciò, che io non ho detto e, prevenendo le mie intenzioni, mi ha attribuito critiche all'indirizzo della magistratura, che io non ho ancora pronunciate, ma che volentieri formulerò ora, respingendo, intanto,

la sua frase inopportuna essere io la parte lesa che si appella alla giustizia. (*Si ride*).

Io poi, debbo manifestare il mio immenso cordoglio che, proprio, in questo giorno, in cui degnamente si celebra il centenario della bene auspicata nascita del generale Garibaldi... (*Oooh!* — *Rumori*).

PRESIDENTE. Lasci andare!

SANTINI. ...un mio carissimo amico, Raffaello Giovagnoli, che presso l'Eroe combattè strenuamente a Mentana, che ha il petto fregiato della medaglia dei valorosi, che perdette un suo fratello sotto le mura di Monterosso, sia stato fatto segno a volgari ingiurie da coloro, che nulla hanno fatto per la patria. (*Clamori vivissimi all'estrema* — *Interruzioni*).

GAUDENZI. Adesso sta coi preti. (*Rumori vivissimi al centro ed a destra*).

GIOVAGNOLI. E lei sta con la canaglia. (*Interruzioni* — *Proteste* — *Urli all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Gaudenzi, la richiamo all'ordine per la prima volta. (*Rumori* — *Interruzioni* — *Apostrofi all'estrema*).

GAUDENZI. (*Rivolto al deputato Giovagnoli*). Ritiri la parola!

PRESIDENTE. Onorevole Gaudenzi, la richiamo all'ordine per la seconda volta. Dovrò invitare la Camera a prendere i provvedimenti del caso.

GIOVAGNOLI. Ritiri la sua parola lei.

PRESIDENTE. Onorevole Giovagnoli, la richiamo all'ordine. Mi si avverte che ella ha pronunciato una parola che come onest'uomo deve ritirare.

GIOVAGNOLI. Ma è stato lui il primo ad insultare.

PRESIDENTE. Favorisca, onorevole Giovagnoli, di ritirare la sua parola.

MONTI-GUARNIERI. Lo avete coperto di vituperi e non volete che reagisca?

GAUDENZI. Domando di parlare. Io ho censurato...

(*Rumori vivissimi a destra e al centro*).

PRESIDENTE. Ma insomma la finiscano, altrimenti mi obbligheranno a togliere la seduta.

Continui, onorevole Santini.

SANTINI. Dunque io dirò modestissime parole, senza darmi ad una fuga di Bach, come è piaciuto asserire questa mane ad un tal giornale, che è l'organo dei Ben Stabili e dei monopoli.

L'onorevole Barzilai, molto amabilmente, l'altro giorno, avendogli io espresso il mio rammarico, perchè assente al darsi let-

tura di un'interrogazione, aveva detto che la sconfitta nostra nelle elezioni era stata la sconfitta dei preti e dei loro lustrascarpe; ma egli, bontà sua e con grande degnazione, si affrettò a dichiararmi di non registrare me nè nella prima, nè nella seconda categoria.

BARZILAI. No.

SANTINI. Allora mi dica a quale categoria appartengo. (*ilarità*).

Io d'altronde non voglio seguire l'onorevole Barzilai nelle sue disquisizioni statutarie quasi incensative del re con l'erre piccola, nè nelle questioni di clericalismo nelle quali egli dovrebbe imporsi uno speciale riserbo.

Quanto alla sconfitta dei preti e dei lustrascarpe, a me dispiace fino ad un certo punto: e forse il dolore potrebbe toccare più profondamente l'onorevole Barzilai. (*Commenti — Si ride*).

L'onorevole Barzilai ha parlato anche della questione dei tre milioni, dati alla Santa Sede. Ma è bene rammentare che il relativo disegno di legge, che d'altronde era una più che regolare transazione, fu presentato e fatto approvare dall'onorevole Sacchi, relatore favorevolissimo l'onorevole De Viti de Marco, ambedue amici dell'onorevole Barzilai. (*Commenti — Interruzioni*).

Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato Facta; quanto all'onorevole Pozzo debbo osservargli che, se fosse stato meglio informato, avrebbe saputo che nella maggior parte i magistrati, e si tratta di giovani magistrati, erano pallidi e tremebondi di paura; (Oooh! *all'estrema sinistra*) e che tutti, meno uno, si sono rifiutati di chiamare quella forza pubblica, che il Ministero dell'interno aveva providenzialmente messo alla porta delle sezioni a loro disposizione.

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La forza fu chiamata in tre sezioni.

SANTINI. Oh! I giovani magistrati! So di uno, tale avvocatino Manzoni, non certo discendente dal grande Alessandro, che in un processino svoltosi di recente in pretura, disse maestosamente, tra le varie amenità, che le prerogative parlamentari erano cose medioevali, ignorando che nel medio evo istituzioni parlamentari non vivevano. (*ilarità — Commenti*).

D'altronde io ho sperimentato per la sconfitta della lista un dolore assai meno intenso di quanto possa supporre l'onorevole Barzilai. Perchè, vede, onorevole Barzilai; a me accade di essere triste quando mi arride la vittoria, perchè allora debbo

pensare alle responsabilità che possono spettare a me ed ai miei amici; invece sono piuttosto di buon umore quando perdo, perchè la responsabilità va agli altri; e questa volta va ai partiti popolari, i quali dovranno far diminuire le pigioni e dar da mangiare *gratis* a tutti. (*ilarità — Rumori*).

E, poichè siamo a parlare del blocco popolare, vi dirò che uno dei suoi pezzi grossi, eterno candidato al laticlavio, che spero non avrà mai proprio in questi giorni ha aumentato da dieci a ventidue mila lire la pigione del negozio, che affitta ad una cospicua ditta di Roma (*Ooh! — ilarità — Rumori*).

PRESIDENTE. Ma io non posso permettere che si continui su questo tono.

SANTINI. Io, ad ogni modo, m'inchino reverente al verdetto popolare e, se stesse a me, darei agli amici il consiglio di dimettersi in massa, affinchè i popolari in Campidoglio avessero maggioranza e minoranza (più di questo non si può desiderare), e allora chi vivrà vedrà. (*Interruzioni*).

Ma di recente da un diplomatico ho avuto questa notizia, che i rappresentanti dell'Austria-Ungheria, della Germania, della Danimarca e di altre nazioni presso il Governo italiano, hanno ricevuto un ricorso dai rispettivi connazionali del Collegio di Propaganda, i quali furono insultati, offesi e battuti nei pressi stessi dell'Istituto.

Io deploro questi fatti, perchè sono atti d'inciviltà, mentre i partiti d'ordine, veramente liberali, han fatto sempre rigorosa osservanza alla libera esplicazione del voto, più scrupolosamente ancora verso i partiti sovversivi.

A Sant'Ambrogio, nei paraggi del vecchio Ghetto, fu impedito di votare perfino al nostro collega Galluppi, che fu anche villanamente malmenato, e poi a tre poveri frati benedettini, che erano italiani come gli altri ed avevano il diritto di votare; essi furono battuti, trascinati per le scale e malmenati nella maniera più brutale.

Ora io, nel supremo interesse di tutti i partiti, deploro profondamente che la recente lotta amministrativa di Roma si sia macchiata di violenze, di ingiurie alla libertà del voto, di brutali aggressioni indegne di un paese civile, esclusivamente per colpa dei partigiani del famoso blocco popolare. Ed è curioso che dai partiti, che si arrogano il monopolio della libertà, si sia attentato alla libertà del voto nel modo più sconveniente, senza dire che tutti i

giornali indipendenti, che non avevano appoggiato la lista del blocco, sono stati urlati ed insultati, triste esponente codesto di regresso e di tirannia demagogica. E fu pur segno di ributtante inciviltà la dimostrazione piazzajuola di insulti al Sindaco, che fino a quel momento era tuttora il primo cittadino di Roma. Sono fatti deplorabili che con tutta l'anima sdegnata rimpiango, e che dovrebbero pur rimpiangere coloro, che, pure a torto, pretendono di arrogarsi il diritto del monopolio della libertà.

E termino, con tutto il cuore augurandomi che da ora innanzi le lotte si svolgano civili ed alte e veramente liberali, e, trascorso questo momento di traviamiento, questo vento di fronda contro gli amici dell'ordine, della religione e della moralità, il popolo ingannato vedrà che l'avvento di certa gente, non solamente non farà discendere il prezzo dei viveri, ma li farà forse rincarare, riconoscendo che la Giunta romana ha espiato il torto di avere attuato propositi di frangere i monopoli, e che la sua sconfitta si deve all'ajuto, in buona parte, dirò morale e sentimentale, degli attuali sfruttatori monopolisti dei pubblici servizi. Ed io auspico che in Roma la libertà splenda così alta che le elezioni ed ogni atto civile e politico si compiano con tutta la libertà, e col plauso di tutti coloro che veramente ed onestamente amano la patria. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

#### Coordinamento e votazione a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Essendo trascorsi i quaranta minuti regolamentari destinati alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno, il quale recherebbe la votazione segreta di alcuni disegni di legge votati già per alzata e seduta.

Prima però, si farà il coordinamento del disegno di legge per provvedimenti relativi al funzionamento delle nuove cliniche e degli istituti di patologia della regia Università di Napoli.

In questo disegno di legge, al primo articolo, dopo le parole: « lire 278,100 » si deve mettere: « (allegato A) ».

Al secondo articolo, dopo le parole: « lire 112,980 » si deve mettere: « (allegato B) », e dopo le parole: « lire 76,906 » si deve mettere: « (allegato C) ».

Nel terzo articolo deve dirsi, invece di « lire 15,000 » « lire 23,410 ».

Se non vi sono osservazioni, queste modificazioni si intenderanno approvate.

(*Sono approvate*).

Procederemo ora alla votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Costituzione in comuni autonomi delle frazioni Oricola e Rocca di Botte;

Provvedimenti pel funzionamento delle nuove cliniche e degli istituti di patologia della regia Università degli studi in Napoli, e del palazzo costruito per sede della Università medesima, e per la manutenzione dei nuovi locali;

Modificazioni alla legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli;

Modificazioni alla legge 31 maggio 1903, n. 254, per le case popolari.

Provvedimenti per la costruzione di case economiche per i ferrovieri con capitali degli Istituti di previdenza del personale delle ferrovie di Stato.

Si faccia la chiama.

ROVASENDA, segretario, fa la chiama.

*Prendono parte alla votazione:*

Abignente — Abozzi — Agnesi — Agnetti — Aguglia — Albertini — Angiolini — Antolisei — Arlotta — Aroldi — Artom — Astengo — Aubry.

Baranello — Barnabei — Barracco — Bastogi — Battaglieri — Benaglio — Bergamasco — Bettolo — Bianchi Emilio — Bissolati — Bolognese — Bona — Bonacossa — Bonicelli — Borciani — Borsarelli — Botteri — Brizzolesi — Brunialti — Buccelli.

Cacciapuoti — Calissano — Callaini — Calleri — Camera — Canevari — Cao Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo — Cappelli — Caputi — Cardàni — Cassuto — Cavaignari — Cerulli — Cesaroni — Chiapusso — Chiesa — Chimirri — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Cicarelli — Ciccarone — Cipriani-Marinelli — Ciuffelli — Coffari — Compans — Costa Andrea — Costa Zenoglio — Cottafavi — Crespi — Croce — Curreno.

Da Como — Dagosto — D'Alì — D'Alife — Dal Verme — Daneo — Danieli — Dari — De Amicis — De Andreis — De Bellis — De Felice-Giuffrida — De Genaro — Dell'Acqua — Della Pietra — De Marinis — De Michetti — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Riseis — De Viti de Marco — Di Rudinì Antonio —

Di Saluzzo — Di Stefano Giuseppe — Donati.

Facta — Faelli — Falaschi — Falconi Gaetano — Fasce — Fili Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortunati Alfredo — Fortunato Giustino — Fradeletto — Fulci Nicolò — Fusco.

Galli — Gallino Natale — Gaudenzi — Gianturco — Giardina — Giordano Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Giuliani — Giunti — Giusso — Gorio — Grassi-Voces — Gualtieri — Guarracino — Guastavino — Guerci — Guerritore — Gussoni.

Jatta.

Landucci — Larizza — Lazzaro — Leone — Loero — Luciani — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Magni — Malcangi — Mango — Maraini Clemente — Maraini Emilio — Marazzi — Maresca — Marghieri — Mariotti — Marzotto — Masini — Masselli — Medici — Mercei — Mira — Mirabelli — Modestino — Montauti — Monti-Guarnieri — Moschini.

Negri de Salvi — Nitti — Nuvoloni.

Odorico — Orioles — Orlando Salvatore — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Pandolfini — Paniè — Papadopoli — Pasqualino-Vassallo — Pavia — Pilacci — Pinchia — Pini — Pipitone — Podestà.

Rava — Reggio — Riccio Vincenzo — Rizzone — Rocco — Rochira — Romanin-Jacur — Rossi Enrico — Rossi Gaetano — Rovasenda — Rubini — Ruffo.

Sacchi — Sanarelli — Santamaria — Santini — Santoliquido — Saporito — Scaglione — Seano — Scellino — Schanzer — Sesia — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Soulier — Spallanzani — Strigari.

Talamo — Tecchio — Teso — Tinozzi — Tizzoni — Torlonia Giovanni — Torrigiani — Turati.

Valeri — Valle Gregorio — Veneziale — Viazzi — Visocchi.

Zaccagnino.

*Sono in congedo:*

Aliberti.

Ballarini — Baragiola — Bernini — Bertolini — Bianchini — Borghese — Bovi — Brandolin.

Cameroni — Campi Emilio.

Del Balzo — De Tilla.

Fabri — Felissent — Ferraris Carlo.

Galimberti — Ginori-Conti — Greppi.

Lucifero Alfonso.

Macola — Malvezzi — Marsengo-Bastia — Mauri — Meardi — Molmenti — Monti Gustavo — Morando — Morelli Enrico — Morpurgo.

Placido — Poggi — Pozzi Domenico — Prinetti — Pugliese.

Raggio — Rebaudengo — Romano — Ronchetti — Rosadi.

Scalini — Silva — Sola — Staglianò.

Tanari — Targioni — Testasecca.

Venditti — Verzillo — Vetroni.

Weil-Weiss.

*Sono ammalati:*

Badaloni.

Celesia.

Fazi Francesco — Fede — Fracassi.

Majorana Angelo — Massimini.

Rampoldi — Resta-Pallavicino — Rizzetti — Rizzo Valentino.

Simeoni — Sinibaldi.

Villa.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Castiglioni — Cornalba.

Fusinato.

Gavazzi.

Pompilj.

Stoppato.

### Ordinamento per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private.

**PRESIDENTE.** Lascерemo le urne aperte, e procederemo nell'ordine del giorno il quale reca la discussione del disegno di legge: Ordinamento per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private, disegno di legge che la Camera ha già votato e che torna dal Senato.

**VISOCCHI, segretario, legge:** (Vedi *Stampato* n. 640-B).

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

La parola spetta all'onorevole Cavagnari il quale ha anche presentato un emendamento all'articolo 5.

**CAVAGNARI.** Onorevoli colleghi, mi duole di prendere a parlare, anche perchè so di non incontrare con questa discussione le simpatie di persone autorevoli verso le quali ho la maggiore deferenza e la più dovuta considerazione; ma mi si scuserà se, anche a costo di parere poco condiscendente e poco garbato, sento imperioso e prepotente il bisogno di dire ancora oggi,

non ostante il tempo e l'ora che corre, qualche cosa circa questo disegno di legge, a proposito del quale, dico il vero, avrei desiderato anch'io di non dover più parlare. Avevo già votato contro e mi bastava.

PRESIDENTE. Ma insomma, che cosa desidera?

CAVAGNARI. Adesso, onorevole Presidente, se me lo consente, glielo dirò.

Io mi sono meravigliato delle modificazioni che furono apportate a questo disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento; e non credo di essere tacciato di presumere troppo se mi permetterò di non piegare la mente a queste modificazioni fatte dall'altro ramo del Parlamento.

Qualunque sorte siano per avere, abbiamo pure sfavorevole il voto, determinato dalle circostanze eccezionali in cui ci troviamo, è forse determinato anche da considerazioni dei maggiori guai che si debbono evitare, a me basta di poter consegnare negli atti della Camera ciò che costituisce il mio sincero convincimento. Ma se l'altro ramo del Parlamento non ha portato, a mio modo di vedere, alcun miglioramento in questa legge, non solo, ma l'ha peggiorata, io ne trovo le ragioni nelle stesse considerazioni, che preludiano al testo della legge, così, come fu votato dal Senato.

Già nella relazione senatoriale si legge che *male parta male dilabuntur*.

Ora questo preludio non mi ha edificato: *male parta male dilabuntur!*

Io ho cercato di trovare un testo, che a questo si potesse contrapporre, ricordando ancora che ci fu tempo, in cui vi erano dei professori nella Università, che perdevano il loro tempo ad insegnarmi un po' di diritto romano, perchè non ne ho mai capito nulla, mi ridussi nell'altipiano della nostra biblioteca, ed andai a consultare quel buon uomo di Ulpiano che la sapeva lunga, e trovai un testo, che può contrapporsi a questo, *male parta, male dilabuntur*.

Ulpiano, e cito anche il libro, che è il 49 del Digesto, *de Appellationibus*, (titolo primo) dice questo nel riconoscere il diritto e la consuetudine, che vi è di andare in appello dalle sentenze, per correggere gli errori dei primi giudici dice che *licet nonnunquam bene latus sententias in peius reformet neque enim utique melius pronuntiat qui novissimus sententiam laturus est.. (Bene! Bravo! — Approvazioni)*

Dunque il *Novissimus* pare che non abbia sentenziato di meglio e pare anzi che

sia andato in peggiore riforma. Merita però, bisogna dirlo, le attenuanti; e le attenuanti io le desumo dalle argomentazioni che si leggono nella stessa relazione. Dice quel venerando relatore che mentre la Camera, per mezzo della Commissione, ebbe parecchio tempo per esaminare il disegno di legge ministeriale, il Senato pare che non abbia avuto che pochi giorni: « A noi la tirannia del tempo concesse solo pochi giorni ». Ed io me ne accorgo e lo giustifico. (*Si ride*). « Di maniera che il nostro lavoro non può non risentirsi di queste strettoie, e dovrà per necessità di cose limitarsi ad alcune delle più importanti disposizioni ».

Dico il vero che mentre da una parte lamento queste strettoie, questo strozzamento di tempo, dall'altro mi conforta: perchè, se avesse avuto maggior tempo, il Senato, sulla falsariga di queste disposizioni avrebbe continuato nelle sue riforme. (*ilarità*). E sarebbe stato un disastro.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Non si possono discutere qui le deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento.

CAVAGNARI. Ma a parte ogni altra considerazione, veniamo precisamente alle modificazioni. Se io bene ricordo quanto fu detto in quest'aula, una delle principali questioni su cui si accordò il pensiero del Governo e della Commissione, fu il criterio che doveva presiedere alla formazione del Consiglio d'amministrazione. Il Governo aveva ritenuto che il Consiglio d'amministrazione dovesse essere meno numeroso e essere presieduto dal direttore generale delle ferrovie, ma per la discussione intervenuta in seno alla Commissione che doveva esaminare il disegno di legge e per gli accordi intervenuti tra Commissione e Governo, si venne ad un componimento che era determinato da un criterio, a parer mio giusto ed esatto, che tendeva cioè a dare al Consiglio d'amministrazione una funzione direttiva e di controllo. Si diceva che il Consiglio d'amministrazione doveva dare a questa azienda, alla quale era pure intenzione di riconoscere un indirizzo che avesse un qualche cosa di industriale, un movimento più agile e nello stesso tempo garantire che le funzioni procedessero regolarmente perchè il Consiglio d'amministrazione ne sarebbe stato la mente direttiva, il vigilante custode.

Convenuti in questa unità di criterio, Commissione e Governo stabilirono di comune accordo di venire alla riforma del Con-

siglio d'amministrazione ed invece di comporlo di nove membri, compreso il direttore generale, se ne portò il numero a undici, se ne modificò la composizione, e si accrebbe l'elemento elettivo come quello che avrebbe potuto portare nel Consiglio d'amministrazione le cognizioni pratiche che vengono dalla vita quotidiana, e la voce del paese, e si tendeva a sburocratizzare un poco l'amministrazione stessa, perchè pareva che, togliendo all'amministrazione questo carattere eminentemente ed eccezionalmente burocratico, si mantenesse questa azienda in quell'ambiente nel quale per la natura sua doveva essere mantenuto; e soprattutto si riteneva che non fosse conveniente che un Consiglio di amministrazione, che doveva dirigere, sorvegliare, controllare, fosse composto e completato con la presenza, alla presidenza, della funzione direttiva che aveva carattere esecutivo.

Queste ed altre considerazioni avevano determinato una specie di transazione col concedere che la direzione ferroviaria fosse almeno rappresentata in quel Consiglio d'amministrazione, sia pure con voto deliberativo.

Ebbene, questo a me non piaceva: ed io sostenevo allora la mia tesi che il Consiglio di amministrazione dovesse essere una cosa a sè e la Direzione ferroviaria non dovesse avere alcun rapporto, specialmente direttivo, nessun rapporto oltre che consultivo col Consiglio di amministrazione, e questo perchè a me pareva che l'indirizzo che si voleva dare a quest'amministrazione fosse tale che non consentisse che ne potesse far parte colui o coloro i quali hanno una funzione, la quale deve essere soggetta a questo Consiglio stesso, e questo per evitare che ognuno faccia da parte e da giudice nello stesso tempo.

La cosa, come dissi, non piacque alla Camera Alta e si è trovato che la legge, specialmente per quanto concerne questa parte come fu votata dalla Camera, costituiva qualche cosa di ibrido, perchè mentre il direttore generale aveva una funzione massima, come direttore della funzione autonoma, veniva a perdere il prestigio perchè semplice membro anche lui del Consiglio d'amministrazione.

Io per la verità non ammetto che le ragioni che possono avere indotto il Senato a portar questa modificazione siano giustificate. Se una modificazione il Senato credeva di apportare a questo disegno di legge, nel senso di rendere indipendenti, nel senso di

non confondere le due posizioni, le due qualità, a me pareva che la riforma che doveva recare dovesse andare in opposta sentenza, nel senso che avrebbe dovuto escludere assolutamente l'intervento e l'ingerenza della Direzione ferroviaria nel Consiglio d'amministrazione ed avrebbe dovuto, dando al Consiglio un indirizzo più dipendente, più spigliato e superiore alle funzioni della Direzione generale, escluderla assolutamente e consentire solo che in questo Consiglio potesse avere una voce consultiva. Questo d'altronde risultava già dai precedenti disegni di legge, così come erano stati escogitati, onorevole ministro, dai suoi predecessori.

Un'altra riforma ha creduto di recare la Camera Alta al disegno di legge che noi avevamo votato: cioè ha creduto ancora di ridurre da sei a tre il numero dei consiglieri elettivi, il numero dei consiglieri cioè che dovevano essere scelti all'infuori dei funzionari di Stato.

Per dire la verità, io ho cercato nella relazione qualche ragione che mi convincesse che realmente il numero di sei, così com'era sanzionato dalla Camera, fosse esuberante, ma questa convinzione non ho potuto attingere, imperocchè non capisco perchè si possa dire che si rischiava di collocare in quel Consiglio di amministrazione una maggioranza la quale fosse composta di persone non tecniche ed insufficienti; perchè, se ben ricordo, nella disposizione della nostra legge, nessuna limitazione si portava: la scelta era completamente commessa al savio apprezzamento del potere esecutivo.

Vi sono altre modificazioni di pochissimo conto; qualcheduna anche che non andrebbe neppure criticata. Ma io non vorrò affaticare la Camera con l'enumerare gli altri appunti che desidererei fare, uniti però ad altre considerazioni, che approvano qualche cosa dei suggerimenti dati dal Senato. Però, giacchè sono in via di disamina, mi permetterò di fare una raccomandazione all'onorevole ministro. È noto che questa legge è di carattere, dirò così, transitorio, perchè lo dice anche la relazione del Senato ed è detto anche nella relazione della Camera...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. No, no.

CAVAGNARI. Ha un carattere di provvisorietà per forza, perchè credo che nessuno possa pensare di avere con questa legge risolto il problema ferroviario.

D'altra parte le ferrovie sono sempre in



movimento nel divenire anch'esse, e noi dobbiamo seguirle con le nostre leggi. Non si può dire che la legge abbia un carattere definitivo: ma se piace alla Commissione di dirlo, io non la voglio contraddire. Ma il tempo cambia tante cose e potrebbe anche cambiare la legge che abbiamo votata.

Nell'articolo 78 si parla del nuovo Istituto il quale sarebbe a *latere* del Ministero, e mi pare, se ricordo bene, che nell'articolo 78 si dica:

« All'Amministrazione stessa, sotto la diretta dipendenza del ministro dei lavori pubblici, sono affidati gli studi, la direzione e la sorveglianza dei lavori per nuove ferrovie da costruirsi per conto diretto dello Stato. Tale incarico è estraneo all'esercizio autonomo delle ferrovie ».

Ora a me pare dalla relazione del Senato, che non sia stata abbastanza bene compresa questa disposizione di legge, o che, pure, non la comprenda bene io, e sarà anche facile questa seconda ipotesi: perchè la relazione del Senato suppone che l'incarico, la direzione e l'ufficio delle costruzioni delle nuove linee, siano affidati alla Direzione generale delle ferrovie. Ora a me pare che l'articolo 78 non dica questo, anzi lo escluda assolutamente, poichè esclude che questo ufficio d'ispettorato abbia qualche cosa di comune con l'azienda delle ferrovie.

ABIGNENTE, *relatore*. Non lo ha modificato.

CAVAGNARI. Non lo ha modificato, ma in questa parte dice che la creazione di questo ispettorato costituisce una specie di nebulosa che non è bene definita; e sotto questo rapporto, dico che ha ragione che bisogna ben definire che cosa è, stabilirne i limiti e le competenze per non fare delle confusioni.

Non aggiungo altro. Volevo dire al ministro che, come contrapposto al criterio forse burocratico del Senato, all'articolo 5 mi era permesso di presentare un emendamento il quale suonasse più come protesta che come aspirazione a vederlo votato. Ma poichè il tempo stringe ed è meglio avere una legge, sia pure emendata nel modo come ha fatto il Senato, che non averne alcuna, poichè, senza una legge, temo che le cose andrebbero anche peggio, io lascio là il mio emendamento, come segnacolo della mia protesta, dispostissimo a ritirarlo se l'onorevole ministro non l'accetta. Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ABIGNENTE, *relatore*. Ringrazio l'onorevole Cavagnari della brevità del suo discorso che, a giudicare dall'esordio, pareva dovesse essere più lungo. La questione può riepilogarsi in questi precisi termini. L'altro ramo del Parlamento ha modificato questo disegno di legge in un solo punto importante, cioè l'articolo 5: composizione del Consiglio di amministrazione e qualità del direttore generale in rapporto al Consiglio di amministrazione.

Ma la legge nel suo complesso ha altri punti sostanziali. Essa contempla gli organi dell'amministrazione, cioè a dire: Consiglio di amministrazione e Direzione generale; potere deliberativo e potere esecutivo; ma contempla pure quanto riguarda il potere e la responsabilità ministeriale, (alta direzione, potere ispettivo, diritto di veto); essa contempla pure il sindacato parlamentare (Commissione di vigilanza e bilanci) e il controllo o riscontro costituzionale della Corte dei conti. E tuttociò non era regolato colla legge del 1905, tanto che dalla relazione del presidente della Corte dei conti risulta: l'ufficio della Corte non essersi per alcun modo esplicito. E codesta fu certo una delle affermazioni così gravi che s'impose alla Commissione parlamentare per farle ritenere urgente la soluzione di un problema tutto sostanziale.

Laonde il controllo preventivo fu limitato, tenuto conto della snellezza dei movimenti necessari dell'azienda ferroviaria; ma fu ben affermato il controllo consuntivo, in modo che mai manchi, e, dove necessario, divenga pedissequo dell'azione dell'azienda.

Ma oltre codesti punti sostanziali altri ne regola e contempla la legge in esame, e cioè: le Commissioni del traffico che portano appunto la viva voce del paese, nella azienda ferroviaria; le norme specifiche riflettenti le espropriazioni e le dichiarazioni di urgenza per pubblica utilità, disposizioni tutte tendenti ad accelerare l'opera di ricostruzione della rete ferroviaria; ed infine le norme pel servizio legale e pel servizio sanitario.

Orala Commissione parlamentare, pur non convenendo nelle modificazioni apportate dal Senato o almeno non convenendo totalmente in esse per quanto ha tratto alla composizione del Consiglio di amministrazione e soprattutto alla Direzione generale, ha dovuto nondimeno proporsi questo quesito: è lecito alla Commissione di proporre e al Parlamento di decidere di ritornare su questi argomenti, creando un conflitto con l'altro ramo

del Parlamento, quando per tal modo si verrebbe a frustrare tutta l'azione benefica che potrà derivare dalla applicazione della legge nel suo complesso? E riconobbe essere questo il punto vero della questione. Ora notino i colleghi che la parte della legge non modificata è di una importanza assoluta; tanto che se per poco questa legge non andasse in vigore e rimanesse perciò ancora in vita la legge provvisoria del 1905, che doveva durare per soli pochi mesi, che cosa avverrebbe? Avverrebbe che il sindacato parlamentare, sia come sindacato sui bilanci sia come Commissione di vigilanza, resterebbe per un altro anno impedito nel suo vero e largo funzionamento (*Interruzione — Commenti*).

DE NAVA. Ma la Commissione non sarà nominata ora!

ABIGNENTE, *relatore*. Questa, onorevole De Nava, è questione che lei discuterà col Governo e non con me. Dunque per un anno il potere di vigilanza del Parlamento resterebbe paralizzato, e così il potere ispettivo sui bilanci, mentre nella Camera più volte si è lamentato e specialmente in seno alla Giunta del bilancio la difficoltà di esplicitare il sindacato sul bilancio dell'azienda ferroviaria, e ripetutamente la Giunta ha insistito su questa necessità. Si sa da tutti che la legge provvisoria non regola soddisfacentemente il modo di formazione del bilancio ferroviario e non è chi non veda come non possa ciò durare ancor lungo tempo. Ed inoltre è lecito che resti ancor lettera morta il controllo o riscontro costituzionale della Corte dei conti e forse per un altro anno? Prescindendo anche dalle altre questioni, pur gravissime, irrobustimento della rete, rapidità delle espropriazioni per eseguire i lavori a ciò indispensabili e tutto il resto che è sancito nella legge (fra altro l'applicazione della legge di Napoli alle espropriazioni) è lecito ritardare tutto questo, mentre noi dobbiamo desiderare la maggior rapidità e snellezza in tutto il nostro ordinamento ferroviario, nonchè il ragionevole controllo nella spesa del pubblico danaro? Ma, ripeto, prescindendo da tutto ciò, io pongo la questione in questi termini: è lecito al Parlamento ed a quest'ora tener paralizzato la funzione costituzionale sua e quella della Corte dei conti? Ora, di fronte a questo quesito, la Commissione ha sentito il dovere di mettere da banda qualunque dissenso, e di pregare la Camera affinché questo disegno diventi legge dello Stato e tutte le funzioni di pubblico interesse e di

urgente interesse non abbiano a subire ulteriori ritardi. Con queste semplici considerazioni invoco dai colleghi per questa legge il voto non soltanto benevolo ma anche il più sollecito possibile. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio l'onorevole Abignente di avere a nome della Commissione, di cui con l'onorevole Daneo è stato così efficace relatore, proposta alla Camera l'accoglimento integrale delle proposte del Senato. Egli ha messo in chiara luce tutto l'organismo di questo disegno di legge, dimostrando come non sarebbe nè prudente nè pratico ritardarne ancora l'approvazione soltanto per un particolare dissenso intorno ad un punto, che certamente non è secondario, ma che in fondo non costituisce la sostanza della legge.

La legge costituisce un organismo complesso che involge tutti i punti fondamentali dell'ordinamento ferroviario e mal corrisponderebbe a quell'ordine di controlli e di responsabilità che sono la base di tutto il nostro ordinamento costituzionale, il rimandarne oggi l'attuazione per continuare nella legge provvisoria del 22 aprile 1905, che avrebbe dovuto cessare già col 31 dicembre 1905, per dichiarazione contenuta nella legge stessa, o che avrebbe per lo meno dovuto cessare col 31 dicembre 1906 in seguito alla proroga contenuta nella legge del 12 luglio 1906.

Il dissenso col Senato sostanzialmente, come ha ben rilevato l'onorevole Abignente, si limita ad un punto solo: a quello della composizione del Consiglio di amministrazione.

Il Senato effettivamente non ha inaugurato un sistema nuovo e diverso dai due che erano stati proposti, l'uno dal Governo e l'altro dalla Commissione parlamentare; il Senato ha cercato una formula intermedia, di conciliazione; ed è su questo terreno che la Commissione parlamentare dei Diciotto ha riconosciuto la possibilità di una intesa. I punti controversi erano due: si deve o no ammettere una rappresentanza di elementi che non appartengono alla burocrazia, e che portino nel Consiglio di amministrazione una più chiara conoscenza dei bisogni del paese e del traffico? Si deve affidare la presidenza del Consiglio di amministrazione al direttore generale, oppure a persona estranea all'Amministrazione ferroviaria?

Nel disegno ministeriale si affidava la presidenza del Consiglio di amministrazione al direttore generale, e si escludevano gli elementi elettivi; la Commissione parlamentare credette di mutare e l'uno e l'altro dei termini fondamentali relativi alla costituzione del Consiglio: cioè affermò la opportunità che il direttore non fosse il presidente del Consiglio, e che nel Consiglio gli elementi elettivi entrassero in maggioranza. Il Senato, mentre, da una parte, ha ripristinato la disposizione per cui al direttore è data la presidenza del Consiglio di amministrazione, ha, d'altra parte, accettato il concetto che elementi elettivi, estranei alla burocrazia, penetrino nell'amministrazione; ma non vi penetrino in una misura tale, da costituire una maggioranza, bensì in numero sufficiente per esercitare un'azione, veramente importante, nell'amministrazione.

Come la Camera intende, e come ha mostrato d'intendere con tanta perspicuità di idee la Commissione dei Diciotto, non è possibile intrattenersi su tali punti in modo da farne una questione fondamentale sì, da rinviare tutto il disegno di legge che abbraccia e regola l'intera materia dell'ordinamento ferroviario. Io non posso che ringraziare la Commissione, di questo alto sentimento di concordia che ha portato nell'esame del disegno di legge, e di avere con sicura coscienza dei bisogni urgenti della amministrazione, riconosciuto la necessità d'attuare la legge definitiva, come è stata presentata, con gli emendamenti apportativi dal Senato.

Quanto alle nuove costruzioni, dirò una parola sola all'onorevole Cavagnari che ringrazio per aver dichiarato di non insistere nella sua proposta sull'articolo 5.

Le nuove costruzioni non possono non affidarsi alle ferrovie di Stato: perchè il miglior costruttore è chi deve esercitare una linea.

L'articolo 78 non ha niente a che fare con la questione dell'ispettorato. L'Ispettorato centrale, del quale si parla nei primi articoli, a proposito delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale, è un organo interno il quale è chiamato soltanto a dar pareri, non in forma collettiva, ma nella forma che verrà determinata dal regolamento speciale; invece, presso il Ministero dei lavori pubblici ed indipendente dalla Direzione generale, vi è un ufficio speciale delle ferrovie, il quale non ha niente di comune con l'antico Ispetto-

rato, ma che presiede alle ferrovie non esercitate dallo Stato, alle tramvie, agli automobili.

Si parla, è vero, nella relazione, di questo Ispettorato come di una nebulosa; ma è l'Ispettorato costituito come un organo della Direzione generale; e non l'antico Ispettorato che, una volta, esisteva presso il Ministero, poichè l'attuale Ispettorato centrale è costituito presso la Direzione generale con diverse attribuzioni e con diverso ordinamento. La legge non fa che richiamarne l'esistenza, e dire che sia ufficio di consulenza e di vigilanza; ma, in quanto all'organizzazione interna di tale Ispettorato, si farà per regolamento, come ebbi a dire dinanzi al Senato.

Si affidi, quindi, l'onorevole Cavagnari, alla prudenza della Commissione che sarà incaricata del regolamento; e sia certo che le attribuzioni dell'Ispettorato saranno coordinate col concetto, che esso non è un organo alla dipendenza del Ministero, che eserciti una funzione di vigilanza sulla Direzione generale; ma è un organo della Direzione generale che controlla se medesima. Questo fu anche il concetto della legge 22 aprile 1905 e dei successivi decreti.

Devo poi rettificare il concetto dell'onorevole Cavagnari il quale ha pensato che questa fosse una legge transitoria. No, non è una legge transitoria, ma definitiva.

La legge non è transitoria, in quanto non mira a determinare rapporti giuridici di un dato periodo di tempo, o istituti i quali abbiano o no carattere meno che duraturo e transitorio.

No, sotto questo aspetto la legge è definitiva. Ma l'essere definitiva la legge, non significa che siano chiuse le porte dell'avvenire e che essa rappresenti la muraglia oltre la quale non sia possibile andare. Evidentemente, onorevole Cavagnari, quando l'esperienza delle cose dimostrasse che noi ci fossimo in qualche punto ingannati, che un istituto che noi credevamo rispondente ai bisogni dell'amministrazione nel fatto non è risultato tale, ebbene, provvederemo; l'attività legislativa del Parlamento modificherà questa legge, la quale è definitiva, ma non perpetua.

Con queste dichiarazioni e con questi schiarimenti io vorrei proprio lusingarmi di avere almeno questa seconda volta, dall'onorevole Cavagnari quel voto che non seppi meritarmi la prima volta. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo.

**DANEO, relatore.** Una semplice dichiarazione devo fare. È superfluo che io dica, dopo le parole del collega Abignente, che parlò anche in mio nome e col quale siamo perfettamente d'accordo nei concetti da lui esposti e che esprimono il pensiero della Commissione, altre parole sul tema generale della legge. Ma io debbo dichiarare in nome della Commissione che mi riservo di esporre qualche raccomandazione nella discussione degli articoli perchè ci pare che taluna delle modificazioni debba venir chiarita con disposizioni regolamentari, sulle quali confida di essere pienamente d'accordo con l'onorevole ministro. E non ho altro da dire. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Allora non essendovi altri oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

### CAPO I.

#### DISPOSIZIONI GENERALI.

##### Art. 1.

Lo Stato esercita direttamente, per mezzo di una Amministrazione autonoma, le ferrovie da esso costruite o riscattate e quelle concesse all'industria privata che, per effetto di leggi precedenti, esso deve esercitare o di cui venga a scadere la concessione; nonchè la navigazione attraverso lo Stretto di Messina.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata:

a) a continuare l'esercizio delle linee Roma-Viterbo, Varese-Porto Ceresio, concesse alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, e della linea Cerignola stazione-Cerignola città, concessa al comune di Cerignola;

b) a continuare l'esercizio delle linee concesse alla Società delle ferrovie secondarie romane;

c) ad assumere l'esercizio delle linee Alessandria-Ovada, Desenzano-Lago di Garda e Livorno-Vada, a sensi e per gli effetti delle rispettive convenzioni approvate con i regi decreti 23 aprile 1903, n. 186, 23 aprile 1903, n. 211, e 8 settembre 1904, n. 566;

d) a cedere l'esercizio della linea Brescia-Iseo alla Società concessionaria della ferrovia Iseo-Edolo.

I relativi accordi e contratti, quando non formino oggetto di precedenti convenzioni autorizzate per legge, saranno approvati, sentito il Consiglio di Stato, con decreto reale, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

(*È approvato*).

##### Art. 2.

L'assunzione dell'esercizio di altre ferrovie da parte dello Stato, che avvenga per decadenza di una concessione o di una convenzione di esercizio a termini di legge o di contratto, è autorizzata con decreto reale.

Il decreto reale è proposto dal ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Negli altri casi, l'assunzione dell'esercizio da parte dello Stato, o la proroga dell'esercizio privato, se dipendente da concessione o convenzione, è autorizzata con legge speciale.

Ove però il riscatto di una linea sia soggetto a diffida, il Governo presenterà in tempo utile al Parlamento le proposte per riscatto stesso.

In ogni caso l'efficacia della diffida è subordinata, nell'interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento.

Nel caso in cui il Governo non ritenesse conveniente il riscatto, dovrà darne in tempo utile comunicazione al Parlamento.

(*È approvato*).

##### Art. 3.

L'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, sotto l'alta direzione e la responsabilità del ministro dei lavori pubblici, ha la diretta gestione di tutti gli affari che si riferiscono all'esercizio della rete ferroviaria e del servizio di navigazione indicati nei precedenti articoli, e, nello svolgimento di queste sue funzioni, impegna il bilancio della azienda.

Il ministro dei lavori pubblici e, per la parte che lo riguarda, il ministro del tesoro, mediante ispezioni, si accerteranno della regolarità dei servizi e della gestione.

Le norme per tali ispezioni sono stabilite con regolamento da approvarsi per decreto reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri.

(*È approvato*).

## CAPO II.

## ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE.

## Art. 4.

All'amministrazione delle ferrovie dello Stato sono preposti un Consiglio d'amministrazione e un direttore generale.

I consiglieri d'amministrazione e il direttore generale sono nominati con decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

L'ufficio di direttore generale è incompatibile con qualunque carica parlamentare od elettiva.

Con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sono stabiliti lo stipendio e le indennità del direttore generale, e lo stipendio e le indennità da corrispondere ai consiglieri di amministrazione, ed, eventualmente, ai vice direttori generali e direttori aggiunti.

Il direttore generale e i consiglieri di amministrazione non possono essere rimossi, nè sospesi dall'ufficio, altrimenti che con decreto reale motivato, su proposta del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio dei ministri.

(È approvato).

## Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie è composto del direttore, che lo presiede, e di otto consiglieri, dei quali due scelti fra i funzionari superiori delle ferrovie, tre fra gli alti funzionari dello Stato e tre fra i cittadini non funzionari che abbiano dato prova di alta capacità tecnica ed amministrativa.

Questi ultimi divengono all'atto della nomina funzionari dello Stato e sono assimilati al grado di ispettori del Genio civile.

Tranne i funzionari delle ferrovie, che continueranno nel loro ufficio, gli altri funzionari coll'atto di nomina cessano temporaneamente di appartenere alle rispettive amministrazioni; ma il tempo trascorso nel nuovo ufficio è computato per gli effetti delle leggi sugli avanzamenti e sulle pensioni.

Le norme per l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Il Consiglio d'amministrazione si rinnova separatamente in ciascuna categoria per sorteggio: i funzionari delle ferrovie dello

Stato per metà in ogni biennio e possono essere sempre riconfermati; i consiglieri delle altre due categorie per un terzo in ciascun anno e non possono essere riconfermati, che per una sola volta.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque membri, e, per quella delle deliberazioni, la maggioranza assoluta dei presenti.

A tutti i membri del Consiglio di amministrazione sono applicabili le incompatibilità stabilite dalle leggi per i funzionari dello Stato; ed in specie nessuno di essi può essere, nello stesso tempo, amministratore o consulente di altre Imprese di trasporti o di Società o Ditte che abbiano convenzioni colle ferrovie di Stato, per trasporti, somministrazioni o lavori.

A questo articolo l'onorevole Cavagnari propone il seguente emendamento:

« Il Consiglio d'amministrazione è composto di undici consiglieri dei quali cinque saranno scelti tra i funzionari di Stato. Gli altri sei saranno scelti fra i cittadini non funzionari che abbiano dato prova di alta capacità tecnica ed amministrativa. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, il quale dura in carica un quinquennio e può essere rieletto.

« Il direttore delle ferrovie può essere chiamato ad intervenire alle sedute del Consiglio d'amministrazione con voce consultiva ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari per svolgere il suo emendamento.

CAVAGNARI. Anzitutto dichiaro di ritirare il mio emendamento presentato a questo articolo. Poi rivolgerei una domanda alla cortesia dell'onorevole ministro.

Tra i provvedimenti che si richiedono della massima urgenza, in questa legge alla quale m'inchino, se non con la mente, almeno col capo, c'è quello della nomina del Comitato parlamentare.

Ora questo provvedimento dovrebbe andare in esecuzione d'urgenza, perchè costituisce un sindacato affidato al Parlamento. Ed io vorrei domandare al ministro se prima che si proroghino i nostri lavori la Commissione parlamentare che deve costituire il sindacato verrà nominata, perchè (insieme con tutti gli altri provvedimenti che devono risanare l'ambiente) possa anch'essa portare il suo coefficiente, che è il più utile ed il più importante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore Daneo.

DANEO, *relatore*. Si presenta qui la prima raccomandazione al ministro.

Fra tante, e non tutte logiche, novità sostanziali alle quali la Commissione, per minor male e a mo' di esperimento, si rassegna per le ragioni espresse dal collega Abignente, ve ne è una che pecca molto di oscurità nella dicitura e deve esser chiarita da disposizioni regolamentari, affinché non le venga data una portata assolutamente assurda e contraria per certo alle intenzioni anche del Senato che la accolse.

Nell'articolo 5 del quale discutiamo, si scrive: «tranne i funzionari delle ferrovie che continueranno nel loro ufficio, gli altri funzionari con l'atto di nomina cessano di appartenere temporaneamente alle relative amministrazioni». Evidentemente non è possibile che l'articolo voglia dire: i consiglieri scelti fra i funzionari delle ferrovie continuano ad adempire alle loro mansioni ordinarie d'ufficio, perchè verrebbero ad essere nello stesso tempo amministratori deliberanti e agenti subordinati dell'amministrazione.

Evidentemente qui si deve voler dire semplicemente che essi continuano nel loro ufficio cioè continuano a rimanere funzionari dell'Amministrazione ferroviaria per tutti gli effetti legali di stipendio, anzianità, pensione, e, sia pure, continuano a rimanere nei ruoli e non sono sostituiti. Ma non già continuano, ad esempio, nella carica di vice direttore o di ispettore capo, o di capo compartimento e ricevono ordini in tali qualità.

Ciò va spiegato nel regolamento, affinché non si venga all'assurdo che un consigliere possa farsi votare dai colleghi del Consiglio magari la gratificazione o la promozione a scelta, e giudicare disciplinatamente i colleghi o i superiori in grado, o deliberare sulle proposte del suo ufficio. Vi sono incompatibilità così assolute ed evidenti in tali ipotesi, che certamente il Senato non può aver voluto ammettere e che la Camera non potrebbe lasciar passare.

Raccomando quindi al ministro di studiare nel regolamento una formula che elimini il pericolo di una interpretazione, forse letterale, ma certo assurda e contraria alle intenzioni del legislatore. Se il tempo non ci concede ora di far più chiara la formula, possono bene chiarirla le nostre dichiarazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Comincerò dal rispondere all'osservazione dell'onorevole Daneo. La questione che egli propone è questione di regolamento interno.

DANEO, *relatore*. Perfettamente.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Col regolamento interno si vedrà se e fino a qual punto vi sia cotesta incompatibilità, e dove essa vi sia sarà riconosciuta. Ma non può escludersi *a priori* che i funzionari della ferrovia, chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione, possano contemporaneamente continuare ad attendere all'ufficio a cui erano preposti.

In quanto alla richiesta venutami dall'onorevole Cavagnari, l'articolo 85 dice che nella prima seduta successiva alla pubblicazione della presente legge, i due rami del Parlamento procederanno rispettivamente alla nomina dei membri della Commissione di vigilanza. Ora tosto che questo disegno di legge sia divenuto legge e pubblicato, se la Camera non avrà preso le sue vacanze, potrà, (da parte mia non ho difficoltà), provvedere alla nomina della Commissione di vigilanza.

CAVAGNARI. Non è questa la mia domanda, onorevole ministro.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

DANEO, *relatore*. Il regolamento interno o no, poco importa, dovrà provvedere dunque ad eliminare l'inconveniente e la Commissione si appaga della dichiarazione del ministro.

Però osservo al ministro, che la vede già certamente, anche senza esaminare a fondo la cosa, quale grande differenza vi sia tra il Consiglio presente, o meglio Comitato di collaboratori, semplicemente consultivo, e il futuro Consiglio, ente superiore e deliberante, e come la funzione deliberativa e superiore si trovi in assoluta incompatibilità con la dipendenza del funzionario non solo dal Consiglio deliberante, ma dai superiori d'Ufficio.

Dunque in quanto questa incompatibilità esista, ed esiste evidentemente, essa sarà eliminata nel regolamento chiarendosi bene che il consigliere non rimane in condizioni di dipendenza burocratica e la Commissione si affida all'acutezza del ministro; ci basta la sua promessa di provvedere a questo stato di cose nel compilare i regolamenti. Non occorrono altre spiegazioni.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 5.

(È approvato).

## Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione:

1° approva le norme dei singoli servizi e le relative modificazioni;

2° delibera sul progetto di bilancio preventivo, su quello dell'assestamento, e sul conto consuntivo;

3° approva, in relazione ai bisogni dei diversi servizi, la ripartizione dei fondi stanziati in bilancio o autorizzati con leggi speciali;

4° approva i progetti per lavori sulle linee e dipendenze e le provviste di importo superiore a lire 50 mila;

5° approva i contratti ad asta pubblica e a licitazione privata di importo superiore a lire ventimila e quelli a trattativa privata di importo superiore a lire cinquemila, a norma dell'articolo 31;

6° autorizza liti attive ed approva transazioni, previo il parere dell'avvocatura generale erariale nei casi di sua pertinenza, quando il valore dell'oggetto controverso o transatto superi lire dieci mila.

Il direttore informerà in ogni adunanza il Consiglio delle liti nelle quali l'Amministrazione fosse convenuta negli anzidetti limiti di valore, e darà notizia sommaria di quelle di valore inferiore;

7° approva le convenzioni per concessioni di binari di raccordo, per scambi e nolo di materiale mobile, uso di stazioni comuni e servizi cumulativi e di corrispondenza con altre ferrovie ed imprese di trasporti terrestri, marittimi, fluviali e lacuali, nonchè le convenzioni per abboni sulle tariffe vincolati a speciali condizioni;

8° approva le convenzioni per servitù temporanea ed approva le vendite e le permutate di relitti di terreno e altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario, previo il nulla osta dell'amministrazione demaniale, quando il valore della parte da cedere superi le lire cinquemila. Di queste vendite e permutate sarà dato conto nella relazione di cui all'articolo 9;

9° delibera sulle proposte delle piante organiche e delle norme riguardanti il personale, salvo quanto è disposto dall'articolo 54;

10° delibera le nomine, le promozioni, gli aumenti di stipendio, i collocamenti in disponibilità od in aspettativa e l'esonero definitivo, nonchè la proroga del termine per l'aumento del o stipendio o della paga, la degradazione e la destituzione del per-

sonale stabile, salvo quanto è disposto dall'articolo 54;

11° delibera sui ricorsi del personale nei limiti e con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento;

12° approva le gratificazioni e i sussidi al personale, quando, secondo il regolamento, eccedano i limiti di competenza del direttore generale;

13° approva le norme relative ad anticipazioni di stipendio o paga al personale;

14° delibera, udite le proposte del direttore generale, le norme per la concessione di facilitazioni per biglietti a prezzo ridotto in occasione di esposizioni, congressi, pellegrinaggi e simili.

15° delibera su tutti gli altri affari che il presidente stimi opportuno di sottoporre al Consiglio, e su qualunque altra proposta di iniziativa del direttore generale o dei consiglieri;

16° delibera, o dà parere, a richiesta del ministro dei lavori pubblici, su ogni altro argomento che interessi il buon andamento dell'amministrazione e del servizio ferroviario.

Le deliberazioni prese in ogni seduta del Consiglio di amministrazione debbono essere trasmesse in copia al ministro dei lavori pubblici non più tardi del giorno successivo. Esse sono esecutorie, salvo il disposto dell'articolo 13. Il Consiglio d'amministrazione comunica col ministro per mezzo del direttore generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore Daneo.

DANEO, *relatore*. Anche su questo punto abbiamo già fatto nella relazione una raccomandazione perchè il regolamento chiarisca la legge.

La formula senatoria è grave di pericoli, e non oscuri. Certamente il Senato non li vide e non li volle; e lo spirito di tutta la legge e dell'articolo richiede una disposizione regolamentare che elimini la frode contro la legge. È grave cosa il principio che le deliberazioni contenute in un verbale sono esecutorie, in genere, quando il relativo verbale è approvato, cioè dopo la seduta successiva, salvo casi speciali, nei quali si autorizza la Presidenza alla approvazione del verbale.

Qui si dice che le deliberazioni sono esecutorie, e taluno potrebbe credere di poter render vano il diritto di veto del ministro, presentandogliene bensì nelle ventiquattrore, ma dopo avervi dato esecuzione.

Ora ciò il ministro non può permettere

nè l'alta Assemblea può aver voluto. Quindi anchè per ciò il regolamento dovrà provvedere a che siano tolte le possibilità di esecuzione che possano essere contrarie a ciò che si desidera; le deliberazioni si eseguiscano, in ogni caso, dopo che il ministro, in qualunque modo, possa averne avuto notizia. Altrimenti, dove andrebbero i suoi poteri e le sue responsabilità?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. È perfettamente esatta l'osservazione dell'onorevole Daneo. Occorre però distinguere due specie di deliberazioni: quelle soggette all'approvazione del ministro non sono esecutorie se non dopo l'approvazione del ministro; quelle non soggette all'approvazione del ministro, ma che il ministro può annullare o sospendere per ragioni di legalità od anche revocare con la autorizzazione del Consiglio dei ministri, sono esecutorie; ma l'essere esecutorie non vuol dire che il ministro debba attendere il fatto compiuto, perchè, salvo nei casi eccezionali in cui per ragioni di servizio occorra di provvedere immediatamente eseguendo la deliberazione, il ministro potrà tempestivamente, anche dopo le ventiquattro ore, esercitare il suo veto ed occorrendo annullarle.

DANEO, *relatore*. Non è questo, veramente, il caso. Veda e provveda il ministro!

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo sesto. (*E' approvato*).

(*Sono approvati senza discussione i successivi articoli dal 7 al 13 inclusivi*).

#### Art. 7.

La direzione generale ha sede in Roma. Però taluni servizi ed uffici dipendenti possono risiedere in altre città del regno.

La ripartizione ed il raggruppamento dei servizi della direzione generale sono determinati per decreto reale previo parere del Consiglio di amministrazione.

I membri dell'Ispettorato centrale, istituito presso la direzione generale, hanno funzioni di vigilanza e di consulenza a norma della legge e del regolamento e possono inoltre ricevere altri incarichi dal direttore generale.

Per le funzioni di consulenza tecnica, circa i progetti di maggiore importanza, i membri dell'Ispettorato centrale possono essere costituiti in commissioni. La durata e la competenza di queste commissioni, e

l'ammontare del valore dei progetti e degli affari da sottoporre al loro parere sono stabiliti con regolamento speciale.

#### Art. 8.

Il direttore generale, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, propone al ministro dei lavori pubblici:

a) il progetto di bilancio di previsione dell'azienda, le successive variazioni ed il conto consuntivo;

b) la proposta di prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 24;

c) i provvedimenti e le proposte concernenti modificazioni alle condizioni dei trasporti e alle tariffe.

d) i progetti dei lavori per i quali occorre la dichiarazione di pubblica utilità a sensi dell'articolo 76.

#### Art. 9.

Il direttore generale, previa l'approvazione del Consiglio di amministrazione, presenta al ministro dei lavori pubblici una relazione annuale, da allegarsi al bilancio di previsione, su tutto l'andamento dell'azienda, nella quale sia data ragione dei contratti importanti stipulati, e delle deliberazioni in materia di condizioni di trasporto e di tariffe e siano posti in evidenza i prodotti e le spese, e indicate le modificazioni che lo studio e l'esperienza suggeriscano di apportare all'azienda.

#### Art. 10.

Spetta al direttore generale:

a) ordinare le spese nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;

b) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

c) rappresentare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a tutti gli effetti giuridici verso i terzi, salvo la disposizione dell'articolo 12, n.1, e dell'articolo 872 del codice di commercio;

d) approvare, in linea tecnica e finanziaria, progetti di lavori di importo non superiore a lire cinquantamila e non richiedenti espropriazioni;

e) autorizzare la esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese cui si riferiscono le assegnazioni approvate dal Consiglio di amministrazione;

f) approvare i contratti per lavori e provviste ad asta pubblica e licitazione privata fino a lire ventimila e per lavori e provviste a trattativa privata fino a lire cinquemila;



g) approvare la esecuzione dei lavori in economia ed a cottimo compresi nelle assegnazioni;

h) autorizzare liti attive e approvare transazioni, quando il valore dell'oggetto controverso non superi le lire diecimila, previo il parere dell'Avvocatura erariale quando si tratti di transazioni in cause relative ad immobili patrimoniali e il valore della causa superi la competenza pretoriale;

i) approvare corse a prezzo ridotto e la concessione di facilitazioni per treni in occasione di feste, fiere, e simili;

l) approvare le proposte per il conferimento di premi speciali, e le gratificazioni ed i sussidi al personale, che non raggiungano la competenza del Consiglio d'amministrazione a termini del regolamento per la esecuzione della presente legge;

m) autorizzare, nei casi di urgenza, l'incominciamento dei lavori e delle provviste già deliberate dal Consiglio di amministrazione, anche in pendenza dell'approvazione e registrazione dei relativi contratti; e prendere altri provvedimenti necessari per garantire la continuità e sicurezza dell'esercizio, salvo a chiedere la sanzione dal Consiglio di amministrazione nella prima adunanza;

n) ordinare quant'altro sia necessario per i bisogni della azienda e non richieda l'intervento nè del Consiglio d'amministrazione, nè del ministro dei lavori pubblici.

Il direttore generale informa, nei termini stabiliti dal regolamento, il ministro ed il Consiglio d'amministrazione degli atti più importanti, e dà notizia sommaria degli altri compiuti in dipendenza delle sue attribuzioni e facoltà.

Su conforme parere del Consiglio di amministrazione, e coll'approvazione del ministro, potranno essere dal direttore generale delegate temporaneamente alcune delle sue facoltà ad altri funzionari dipendenti.

Il direttore generale potrà, con parere favorevole del Consiglio, proporre al ministro taluni funzionari, in numero non maggiore di quattro, che abbiano incarico di presiedere all'azione di parecchi servizi col titolo di direttori aggiunti, e fra essi potranno essere designati uno o due che abbiano ad assumere le veci del direttore generale in caso di assenza od impedimento.

#### Art. 11.

Sono istituite direzioni compartimentali di esercizio, alla dipendenza della direzione generale.

Il numero, la sede, la circoscrizione e l'ordinamento interno delle direzioni compartimentali sono determinati con decreto reale, udito il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio dei ministri.

Questo decreto, come ogni altro che modifichi il numero o le sedi delle direzioni compartimentali, dovrà essere presentato, senza ritardo, al Parlamento per essere convertito in legge.

Con altri decreti reali potranno essere determinati i provvedimenti necessari per raggruppare o coordinare l'azione di talune direzioni compartimentali o quella di taluni servizi.

#### Art. 12.

Le direzioni compartimentali, nell'ambito della propria circoscrizione ed uniformandosi alle leggi, ai regolamenti, agli ordini ed alle istruzioni ricevute dal direttore generale:

1° rappresentano, nei limiti della loro circoscrizione, in persona del funzionario che sarà determinato dal regolamento, l'Amministrazione verso i terzi, salvo la disposizione dell'articolo 872 del codice di commercio;

2° provvedono, in conformità alle istruzioni della direzione generale, all'andamento dei servizi attivi dell'esercizio, movimento e traffico, trazione e materiale, manutenzione e sorveglianza delle linee; ed in genere alla gestione tecnica, amministrativa e contabile della parte di azienda loro affidata, che non faccia capo direttamente alla direzione generale;

3° approvano lavori di ripristino e di manutenzione straordinaria e le provviste per i lavori, nei limiti d'importo fissati dai regolamenti generali di servizio;

4° approvano i contratti per lavori e provviste ad asta pubblica ed a licitazione privata, nonchè gli altri contratti, sempre nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione e dalla direzione generale.

5° approvano l'esecuzione ad economia od a cottimo dei lavori e delle provviste compresi nei programmi approvati;

6° studiano e presentano, in quanto non sia riservato alla direzione generale, i progetti di lavori e le proposte di provviste, eccedenti per natura ed importo i limiti di cui al numero 3;

7° prendono, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari per la continuità e la sicurezza dell'esercizio, informandone immediatamente il direttore generale;

8° approvano transazioni e risolvono reclami, provocano il rimborso di tasse e di diritti indebitamente percetti, secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione e dalla direzione generale.

9° studiano ed espongono alla direzione generale le condizioni del commercio e della produzione in rapporto con le tariffe e le condizioni di trasporto e propongono provvedimenti per lo sviluppo del traffico, ed in genere ogni provvedimento inteso al miglioramento della circolazione dei treni e del servizio pubblico;

10° autorizzano corse speciali, a tariffa normale in occasione di fiere, feste, pellegrinaggi, congressi e simili;

11° provvedono alla esecuzione di quanto altro loro venga affidato dalla direzione generale.

#### Art. 13.

Salvo quanto è stabilito nell'articolo 57, il ministro dei lavori pubblici può, o d'ufficio o su ricorso, con decreto motivato, dichiarare l'illegittimità di ogni atto o provvedimento dell'Amministrazione, che sia contrario alle leggi e ai regolamenti.

Per gravi motivi il ministro dei lavori pubblici può, inoltre, sospendere momentaneamente e quindi, con decreto motivato e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, negare l'esecutorietà alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione o ai provvedimenti della direzione generale.

Il ministro, prima di emanare anche il provvedimento di sospensione, se l'urgenza assoluta non glielo impedisca, e in ogni caso prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, deve sentire le osservazioni dell'amministrazione. Il decreto del ministro dovrà essere, senza ritardo, comunicato all'amministrazione.

#### Art. 14.

Senza pregiudizio delle responsabilità sancite dalle leggi vigenti i consiglieri di amministrazione e il direttore generale sono responsabili verso lo Stato delle perdite e dei danni recati allo Stato, o ai terzi, verso i quali lo Stato debba rispondere, per il fatto di violazione di leggi o di decreti, o di negligenza grave, o di abuso dei quali si siano resi colpevoli nell'esercizio delle loro rispettive attribuzioni.

Sono esenti da responsabilità quei componenti del Consiglio di amministrazione che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale constare in tempo del loro moti-

vato dissenso, o dei richiami e proposte fatte per evitare il danno.

Tutti gli anzidetti funzionari sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a termini degli articoli 67 e 69 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'accertamento e la liquidazione delle responsabilità in cui fossero incorsi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore Daneo.

DANEO, *relatore*. Anche qui la Commissione si è rassegnata al testo nuovo, come vi si è rassegnato il ministro, ma egli vedrà se non sia opportuno nel regolamento, almeno per una parte, quella della negligenza che è qualificata grave, di dire qualche cosa in proposito per togliere quel ginepraio di questioni che potrebbe ridurre l'articolo ad essere niente più che uno spaventa-passeri. Confido nell'acutezza e nel senno del ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Debbo dichiarare che il Senato ha introdotto questo emendamento proprio per trarre un'ulteriore conclusione dal pensiero della Commissione dei Diciotto, perchè questa Commissione, nella perspicua relazione dell'onorevole Daneo, ebbe a dichiarare che la responsabilità addossata ai membri del Consiglio di amministrazione poteva a taluno parere troppo grave ed impaurire gli spiriti timidi, distogliendoli dal far parte del Consiglio di amministrazione. Questa osservazione io ho trovato praticamente giustissima; e il Senato, pur dichiarando la negligenza fonte di responsabilità, ha voluto specificarla, per quanto cotesta specificazione possa essere possibile in tema di colpa; in altri termini non ha voluto lasciare al giudice di determinare i limiti.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 14.

(È approvato).

(Sono approvati senza discussione i successivi articoli dal 15 al 45 inclusivi).

### CAPO III.

#### BILANCI E CONTROLLI.

#### Art. 15.

Il bilancio preventivo delle entrate e delle spese è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con la legge di assestamento del bilancio si approvano le variazioni, che si rendono necessarie al preventivo.

Il conto consuntivo, con la relativa deliberazione della Corte dei conti, è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato e conterrà, ogni triennio, anche la dimostrazione sintetica dei prodotti lordi per linea.

Art. 16.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede alle spese, prelevando le occorrenti somme dai prodotti.

Art. 17.

È assegnato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato un fondo di dotazione di magazzino, in scorte di materiali e di oggetti di consumo, da determinarsi ogni anno con la legge di bilancio.

Tale fondo ha gestione propria e il suo rendiconto va allegato al consuntivo di cui all'articolo 15 con le norme della legge 11 luglio 1897, n. 256.

Art. 18.

Le entrate si dividono in ordinarie e straordinarie.

Si iscrivono fra le entrate ordinarie: i prodotti del traffico; i proventi dell'uso delle proprietà immobiliari, e quelli dell'uso e della vendita di materiali provenienti dall'armamento, dai rotabili e dai lavori in conto esercizio; i rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi nelle spese per lavori di riparazione e ripristino, o per altre prestazioni; i noli attivi di materiale rotabile e qualunque altro introito riguardante l'esercizio.

Si iscrivono fra le entrate straordinarie: le somme fornite dal tesoro per le spese straordinarie contemplate nell'articolo 22; i rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi per lavori e provviste in aumento del patrimonio ferroviario; il ricavo dalla vendita di beni immobili e di materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario ed a servizi di navigazione.

Art. 19.

Le spese si dividono in ordinarie di esercizio, complementari, accessorie e straordinarie.

Si iscrivono nella parte ordinaria del bi-

lancio le spese ordinarie, complementari e accessorie.

Si iscrivono nella parte straordinaria le spese straordinarie.

Art. 20.

Sono spese ordinarie di esercizio quelle di personale, combustibili, manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze, manutenzione del materiale, ed in genere tutte le spese riguardanti l'esercizio ferroviario propriamente detto.

Sono spese complementari di esercizio quelle di manutenzione straordinaria, occorrenti per riparare e prevenire danni di forza maggiore alle linee e loro dipendenze, per rinnovamento della parte metallica dell'armamento, per rinnovamento del materiale rotabile e, infine, la somma che annualmente, in forza della legge del bilancio, dovrà essere stanziata per migliorie di carattere patrimoniale.

Le spese accessorie comprendono:

a) interessi sull'importo del materiale rotabile e di esercizio consegnato all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e di quello successivamente acquistato, in quanto abbia dato luogo a creazione di debiti dopo la legge del 22 aprile 1905, n. 137;

b) interessi sull'importo degli approvvigionamenti consegnati all'Amministrazione dal 1° luglio 1905, e sulle somme fornite dal tesoro per completamento del fondo di dotazione di magazzino, di cui all'articolo 17 della presente legge, in quanto abbiano dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;

c) interessi ed ammortamento delle somme erogate per gli aumenti patrimoniali di cui alle lettere b) ed e) dell'articolo 21;

d) la somma assegnata al fondo di riserva, a norma dell'articolo 24;

e) le quote di prodotto, i canoni e simili, spettanti ai concessionari di ferrovie esercitate dallo Stato;

f) le quote di ammortamento delle somme pagate dal tesoro per liquidare la gestione 1885-1905, e le somme anticipate per titoli a) e b) del presente articolo, le quali dovessero gravare sul bilancio delle ferrovie.

Art. 21.

Le spese straordinarie comprendono:

a) quelle per lavori, forniture, trasporti, valutazioni, consegne, ed altre, occorrenti per il primo impianto della nuova Amministrazione;

b) quelle per la continuazione e il saldo dei lavori e delle forniture in corso al 1° luglio 1905, sulle linee assunte in esercizio dallo Stato a tale giorno, e quelle per la continuazione e il saldo dei lavori e delle forniture sulle linee ex-meridionali, e sulle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Treviso e Padova-Bassano, assunte in esercizio dallo Stato col 1° luglio 1906, in quanto competano allo Stato stesso in dipendenza delle rispettive convenzioni;

c) quelle occorrenti per reintegrare la Amministrazione delle ferrovie dello Stato della deficienza di manutenzione delle linee e del materiale rotabile al 30 giugno 1905;

d) quelle per forniture di nuovo materiale rotabile e di esercizio, anche per servizi di navigazione, sia per riparare alla deficiente dotazione, sia per sostituire il materiale noleggiato e per soddisfare ai maggiori bisogni dipendenti dagli aumenti di traffico, e quelle per miglioramenti al materiale che ne aumentino il valore, anche in occasione dei rinnovamenti di cui al secondo comma dell'articolo 20;

e) quelle per provviste, in aumento del patrimonio, di materiale fisso e di materiale metallico di armamento, occorrenti per impianto di nuovi binari, nonchè le spese per miglioramenti sulle linee e all'armamento anche in occasione dei rinnovamenti di cui allo stesso secondo comma dell'articolo 20; per nuovi impianti e per l'ampliamento di quelli esistenti; per nuovi impianti di trazione elettrica e simili, a cui non si provveda con la somma a carico della parte ordinaria del bilancio per le migliorie, a termini del detto comma dell'articolo 20.

#### Art. 22.

Per ogni esercizio finanziario il ministro del tesoro, su proposta del ministro dei lavori pubblici, fornisce all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che le iscrive nelle entrate straordinarie del bilancio, le somme occorrenti per le spese indicate all'articolo 21.

#### Art. 23.

Nel progetto di bilancio preventivo e in quello di assestamento della spesa, si inscrivono in una colonna gli stanziamenti proposti dal direttore generale e deliberati dal Consiglio di amministrazione e in un'altra colonna le eventuali variazioni che il ministro dei lavori pubblici ritenesse oppor-

tuno apportarvi, con le relative note giustificative dei corrispondenti capitoli.

Nuovi stanziamenti o aumenti di quelli proposti al Parlamento non possono essere approvati che per legge speciale.

#### Art. 24.

È istituito un « fondo di riserva per spese inpreviste » formato da assegnazioni annue del due per cento sui prodotti lordi.

Le somme di spettanza del fondo sono versate in conto corrente infruttifero al tesoro.

Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto la somma di lire 30 milioni, salvo ristabilirle, in tutto o in parte, allorchè le somme accumulate sieno divenute inferiori alla predetta cifra.

Il fondo somministra le somme occorrenti per imprevisti bisogni di servizio, per quali non siano sufficienti gli stanziamenti di bilancio e non possano proporsi in tempo le occorrenti variazioni.

Sul fondo stesso, tenuto conto delle sue disponibilità, possono farsi, eccezionalmente, prelevazioni anche per anticipare l'acquisto di approvvigionamenti in eccedenza dell'ordinaria dotazione, quando ne sia riconosciuta la convenienza.

Le prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese inpreviste e la loro iscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo, sono fatte per decreto Reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

I decreti suddetti sono comunicati al Parlamento, insieme col conto consuntivo.

Delle somme fornite nell'anno, il fondo sarà reintegrato con appositi stanziamenti nei bilanci degli esercizi finanziari successivi.

#### Art. 25.

Al servizio di ragioneria dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è affidato il riscontro sulla regolarità dei documenti relativi alle spese e delle rispettive contabilità, il riscontro sulle entrate, sul servizio di cassa, sulla gestione dei magazzini e depositi, sugli inventari, nonchè la tenuta delle scritture delle entrate e delle spese.

I funzionari del servizio di ragioneria presso la direzione generale e le direzioni compartimentali e i funzionari amministrativi ordinatori delle spese, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

## Art. 26.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed ha perciò il diritto di richiedere e ricevere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Le attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale presso l'Amministrazione delle ferrovie di Stato.

Con regolamento da approvarsi per decreto reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, saranno stabilite le norme per il funzionamento di detto ufficio.

## Art. 27.

È applicabile all'Amministrazione delle ferrovie la legge sulla contabilità generale dello Stato in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge.

Quando si tratti di contratti per lavori, forniture e approvvigionamenti, la registrazione preventiva è richiesta soltanto se il loro importo sia superiore a lire cinquantamila. Da tale registrazione preventiva sono esenti i contratti, le forniture, gli approvvigionamenti e gli impegni di spese per lavori e per altri titoli che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, debbano farsi di urgenza, per assicurare la continuità e la regolarità del servizio. La deliberazione di urgenza dovrà essere motivata. Mensilmente sono comunicati alla Corte dei conti gli elenchi degli impegni assunti senza la registrazione preventiva, compresi quelli assunti di urgenza.

## Art. 28.

Con norme da stabilirsi nel regolamento, di cui all'articolo 26, sarà determinato a chi spetta la facoltà di firmare i ruoli di spese fisse, i mandati e buoni di pagamento, e saranno pure determinate le relative attribuzioni e responsabilità della ragioneria e regolate le verifiche di cassa.

Il pagamento dei ruoli, dei mandati o dei buoni sarà fatto, ove occorra, dalla cassa delle stazioni, secondo i modi e le garanzie che saranno prescritte dal suddetto regolamento.

Questo determinerà pure le norme necessarie per rendere facili e spedite, derogando, ove occorra, al precedente articolo, le operazioni di rettifiche per defi-

cienze di tasse, gli assegni gravanti le merci, la restituzione di somme per eccedenze di tasse, la dimostrazione mensile del debito degli agenti e dell'entrata ed uscita dai magazzini.

## Art. 29.

Il direttore generale, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, può aprire crediti, mediante mandati a disposizione, ed emettere a favore dei funzionari dipendenti mandati di anticipazione per spese da farsi in economia per lavori e forniture.

Tali mandati non possono eccedere la somma di lire 50,000 ed i relativi rendiconti mensili sono presentati alla direzione generale per la revisione della ragioneria centrale e pel riscontro della Corte dei conti. I buoni rilasciati sui mandati a disposizione e di anticipazione debbono essere staccati da un registro a matrice.

## Art. 30.

Nei casi dalla legge permessi, qualunque atto che abbia per iscopo di impedire o trattenere un pagamento di somme a carico del bilancio delle ferrovie esercitate dallo Stato deve essere notificato al direttore generale che ne dà corrispondente notizia anche all'ufficiale incaricato del pagamento.

Può per altro il creditore fare tale notificazione all'ufficiale cassiere, o agente incaricato del pagamento, il quale ne informerà immediatamente il direttore generale.

(È approvato).

## Art. 31.

Ai contratti da stipularsi coll'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed ai progetti da essa compilati, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 322, 337 e 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e relative modificazioni di cui alla legge 15 giugno 1893, n. 294.

Ai contratti stessi, dai quali derivino entrate o spese per l'azienda delle ferrovie dello Stato, sono applicabili le disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, salvo quelle degli articoli 9, 10, 12, 14, 15 e 16 della legge medesima.

Tuttavia è ammessa per qualsiasi importo la licitazione privata, ogni qualvolta l'interesse dell'Amministrazione consigli di non applicare il sistema dell'asta pubblica.

È ammessa la trattativa privata con deliberazione motivata:

a) nei casi di contrattazione di im-

porto non superiore a lire 50,000; nè superiore a lire 10,000 se la spesa è annuale e l'Amministrazione non resti impegnata per oltre 5 anni;

b) per i contratti dei quali non è possibile determinare *a priori* il valore, per quelli cioè la cui spesa è fissata in base a compensi proporzionati ad unità di peso e di misura.

c) per l'acquisto dei carboni;

d) per gli altri approvvigionamenti di qualsiasi importo, ogni qualvolta l'interesse dell'Amministrazione consiglia di non applicare il sistema della pubblica gara o della licitazione privata.

In questi due ultimi casi, però, la trattativa privata deve essere autorizzata dal ministro dei lavori pubblici.

Tale autorizzazione non occorre per le forniture, i lavori e le relative provviste, di qualunque importo, quando, con deliberazione motivata, sia riconosciuto che l'urgenza od il bisogno di garantire la sicurezza e regolarità dell'esercizio, a giudizio del Consiglio di amministrazione, non permettono l'indugio della gara.

Gli approvvigionamenti possono essere fatti direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri, col mezzo di funzionari a ciò delegati dall'Amministrazione.

I servizi, i lavori e le forniture da farsi in economia si eseguono con le norme prescritte da speciale regolamento, approvato dal ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato.

#### Art. 32.

Alle associazioni cooperative di produzione e lavoro che abbiano adempiuto alle prescrizioni della legge 12 maggio 1904, numero 178, sono applicabili, per i lavori e per le forniture d'interesse dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, le disposizioni della legge medesima.

Ai Consorzi, che già siano o fossero regolarmente costituiti fra Società cooperative di produzione e lavoro, può essere affidata, anche per trattativa privata, l'esecuzione delle opere suddette, purchè l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole Società costituenti il Consorzio, secondo le norme vigenti.

Potrà pure essere consentito che la cauzione sia formata mediante ritenuta del

10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.

Le concessioni, contemplate nel presente articolo, saranno fatte quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, le Società od i Consorzi presentino sufficienti garanzie di idoneità, stabilità e solvibilità per la regolare esecuzione delle opere da appaltarsi.

#### Art. 33.

Le provviste del materiale fisso e mobile e di quello metallico di armamento, sono, di regola, appaltate all'industria nazionale, col sistema delle pubbliche gare.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, può procedere per licitazione o trattativa privata, quando ciò sia consigliato dall'interesse dell'Amministrazione o dal fine di assicurare un'equa ripartizione delle forniture fra gli stabilimenti congeneri nelle diverse parti del regno, fermo il disposto dell'articolo 16 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

Se il risultato delle pubbliche gare, delle licitazioni o delle trattative private dimostra che le condizioni dell'industria nazionale non permettono di ottenere prezzi convenienti, la direzione generale delle ferrovie dello Stato, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione e in seguito ad autorizzazione del Consiglio dei ministri, procede a gare internazionali, alle quali sono invitate anche ditte nazionali.

Quando occorra provvedere di urgenza all'acquisto di materiale fisso, mobile e metallico d'armamento, può essere eccezionalmente autorizzata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, la licitazione o la trattativa privata con ditte estere.

L'acquisto di materiali e meccanismi garantiti da attestati di privativa o prodotti da ditte specialiste, è fatto dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Nella relazione annuale disposta all'articolo 9, il direttore generale darà un rendiconto analitico delle provviste suindicate.

#### Art. 34.

A parità di condizioni, nelle gare internazionali deve preferirsi la industria nazionale.

Per le provviste di materiale di cui all'articolo precedente, sarà accordata, con

deliberazione del Consiglio di amministrazione, una congrua protezione all'industria nazionale, che però non potrà mai eccedere il cinque per cento sulla offerta della industria estera, accresciuta delle spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna.

Per offerta dell'industria estera si intende la media delle offerte più basse, che rappresentano la metà del numero delle offerte estere riconosciute valide. Se queste sono in numero dispari, la metà è formata sul numero stesso aumentato di uno.

Se l'offerta estera sia stata una sola, la determinazione della parità delle condizioni sarà rimessa al giudizio del Consiglio di amministrazione.

Quando occorra provvedere sollecitamente alla dotazione normale del materiale per l'esercizio delle ferrovie di Stato, può essere eccezionalmente autorizzata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, la licitazione o la trattativa privata con ditte estere.

#### Art. 35.

Tutti i contratti ed atti, stipulati dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, relativi esclusivamente all'esercizio delle ferrovie stesse, sono soggetti al diritto fisso di una lira ed esenti da ogni diritto proporzionale di registro.

#### Art. 36.

Le casse compartimentali raccolgono gli introiti disponibili delle stazioni e tutti gli altri proventi ordinari e straordinari, e provvedono al pagamento delle spese sopra mandati o diretti o a disposizione o di anticipazione, o mediante ruoli e fogli di paga del personale, emessi dall'Amministrazione e vidimati dal servizio centrale di ragioneria o dalle ragionerie dei compartimenti.

Le somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa sono versate alla Banca d'Italia.

Queste somme sono tenute in conto corrente speciale, distinto da quello del tesoro dello Stato, ad interesse, giusta convenzione che, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, sarà approvata per decreto reale.

Il direttore generale ha facoltà di fare prelevamenti sul detto conto corrente speciale per il servizio dell'azienda, mediante assegni vistati dal delegato del tesoro presso la sezione di tesoreria, a norma del regolamento.

Le norme per il servizio di cassa, e quelle per raccogliere, custodire e versare i fondi, sono stabilite dal regolamento.

#### Art. 37.

I cassieri e gli agenti che da essi dipendono ed hanno in consegna valori debbono prestare cauzione, a garanzia della loro gestione, nella misura e nelle forme determinate dal regolamento, e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti ai termini dell'articolo 64 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

### CAPO IV.

#### TARIFFE E ORARI.

#### Art. 38.

Le condizioni dei trasporti e le tariffe attualmente in vigore sulle ferrovie esercitate dallo Stato sono mantenute.

Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, si provvederà alla revisione delle condizioni dei trasporti e al coordinamento delle medesime, per ciò che concerne le merci, alla convenzione di Berna e successive appendici, e alla semplificazione delle tariffe.

A questa revisione, al coordinamento e alla semplificazione si provvederà con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio generale del traffico e il Consiglio dei ministri.

Tale decreto sarà, senza ritardo, presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Fino a che sia pubblicato tale decreto reale rimarranno in vigore le disposizioni dell'articolo 2 della legge 12 luglio 1906 n. 332.

#### Art. 39.

Le riduzioni di tariffe sono approvate con decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il decreto reale, dopo un anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Dopo la riforma delle tariffe, di cui nel precedente articolo, nessuna tariffa potrà

essere aumentata e nessuna condizione di trasporto aggravata se non per legge.

Le riduzioni dipendenti da concessioni speciali per trasporti temporanei, riguardanti determinate quantità di merci o determinate provenienze e destinazioni, che danno luogo a contratti con gli speditori, sono autorizzate dal direttore generale previa deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione. Uguale trattamento deve essere usato a chiunque ne faccia richiesta a parità di condizioni.

Tali concessioni saranno soggette all'approvazione del ministro dei lavori pubblici, di accordo col ministro del tesoro. Tale approvazione s'intenderà accordata quando, entro otto giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione al ministro dei lavori pubblici, questi non abbia dato avviso del suo dissenso dall'amministrazione.

Ai trasporti di viaggiatori con treni accelerati, omnibus e misti, per i quali siano attuate riduzioni medie di tariffa non inferiori a quelle indicate dall'articolo 5 della legge 9 giugno 1901, n. 220, sull'esercizio economico, sono applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge medesima. Il decreto reale di cui nel primo comma del presente articolo, stabilirà, per questi trasporti, la limitazione della imposta erariale, di cui alla prima parte dell'articolo 4 della legge anzidetta.

#### Art. 40.

Ogni quinquennio si procederà ad una generale revisione della nomenclatura e della classificazione delle merci.

Le modificazioni dipendenti da questa revisione saranno approvate con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto sarà, senza ritardo, presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

#### Art. 41.

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato può istradare le merci anche per via diversa dalla più breve quando, essendo in possesso delle spedizioni, sia in grado di farle giungere, sulle linee sue o da essa esercitate, a destinazione o al vettore successivo, applicando però in ogni caso la tassazione corrispondente alla via più breve quando però questa sia costituita da una linea a

scartamento uguale ed in servizio cumulativo colle ferrovie di Stato, e fermi restando i termini di resa, esclusa ogni partecipazione dei concessionari delle linee più brevi al prodotto per i tratti non percorsi.

Le riduzioni di tariffe derivanti dall'applicazione della base differenziale sono attuate anche nei servizi cumulativi con le ferrovie concesse all'industria privata, purchè i concessionari vi abbiano aderito, e sulle ferrovie stesse siano in vigore tariffe uguali a quelle delle ferrovie dello Stato. Nelle nuove concessioni di ferrovie all'industria privata, si intenderà imposto al concessionario l'obbligo del cumulo delle distanze.

#### Art. 42.

È obbligatoria, per le ferrovie allacciate tra di loro, la istituzione dei servizi cumulativi.

Possono essere escluse da quest'obbligo le spedizioni in transito diretto e quelle con rispedizioni da stazioni intermedie.

Qualora non esista l'allacciamento fra la ferrovia ed altri mezzi di trasporto, o, per altre circostanze, si riconosca non conveniente, previo parere del Consiglio generale del traffico, l'istituzione del servizio cumulativo, dovrà essere dall'esercente istituito un servizio di corrispondenza.

L'obbligo dei servizi cumulativi o di corrispondenza, secondo i casi, sarà iscritto in qualunque concessione nuova o rinnovata con imprese di trasporto terrestri, o di navigazione, in qualunque modo sovvenute dallo Stato o da Enti locali e investite di servizi pubblici remunerati.

#### Art. 43.

Quando per superare forti dislivelli, convenga ricorrere a sistemi speciali di impianto e di esercizio per il trasporto di persone o di cose, diversi dal sistema ad aderenza, i relativi tratti di linea, agli effetti della tassazione dei trasporti dei viaggiatori e merci, si computano su uno sviluppo che viene fissato, caso per caso, su proposta del direttore generale, e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, con decreto del ministro dei lavori pubblici.

#### Art. 44.

Le condizioni e le norme dei servizi cumulativi e di corrispondenza, di cui agli articoli precedenti, e per l'uso delle stazioni comuni, sono concordate dall'Amministrazione delle strade ferrate dello Stato con altre Amministrazioni interessate.



Se l'accordo non sia intervenuto nel termine di tre mesi dalla richiesta della parte più diligente, od entro sei mesi dal ricorso diretto da un interessato al direttore generale delle ferrovie dello Stato e all'altra amministrazione, le condizioni e le norme del servizio sono stabilite da tre arbitri nominati d'accordo fra le amministrazioni, o, in difetto, uno dal Consiglio di amministrazione, uno dall'altra Impresa di trasporti interessata e il terzo dal presidente della Corte d'appello di Roma.

Nel caso che taluna delle amministrazioni non elegga il proprio arbitro, il presidente della Corte d'appello, sopra domanda della parte più diligente o di chi possa avervi interesse, nomina anche l'arbitro o gli arbitri mancanti.

Gli arbitri decidono come amichevoli compositori.

#### Art. 45.

Non può essere promossa azione giudiziaria contro l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per inadempimento delle condizioni di trasporto o per la classificazione delle merci o per l'applicazione delle tariffe, prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla presentazione del reclamo amministrativo.

Si può tuttavia procedere agli accertamenti di cui agli articoli 402 e 71 del codice di commercio, anche prima che sia presentato il reclamo amministrativo o in pendenza di esso.

#### Art. 46.

Gli orari generali dei treni per viaggiatori sono deliberati dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore Daneo.

DANEO, *relatore*. Non vi è altra osservazione a fare che la Commissione accetta la soppressione delle parole: « udito il parere del Consiglio generale del traffico », solo in quanto che, avendo il Consiglio generale del traffico tra le sue materie di giudizio anche gli orari, così essi dovranno essere sottoposti al suo esame, o per mezzo di iniziativa sua, o per iniziativa del ministro, o per mezzo della Direzione, ed esso potrà e dovrà esprimere il suo parere ad ogni modo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Amicis.

DE AMICIS. Io vorrei domandare una spiegazione all'onorevole ministro dei la-

vori pubblici, per sapere se l'articolo 46 possa modificare l'articolo 47. Perchè l'articolo 47 dice che l'esercizio di una linea è fatto con tre coppie giornaliere di treni viaggiatori, ecc. Ma l'articolo 46 dice che spetta al direttore generale di proporre gli orari generali. Ora potrebbe verificarsi che, in materia d'orari, si venisse ad abolire in certo modo l'articolo 47 che prescrive che le coppie di treni siano tre.

DANEO, *relatore*. Ma no, li faranno partire ad una data ora, ma non c'è il numero dei treni!

PRESIDENTE. È naturale, l'orario non si confonde col numero dei treni.

DE AMICIS. Mi scusi, onorevole Presidente; l'articolo 46 fissa a tre le coppie giornaliere. Ora, in forza degli orari, si può verificare, come si verifica, che in una linea le tre coppie diventino due, perchè ad un certo punto si fanno fermate di tre ore, dimodochè si parte il giorno dopo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. L'articolo 47 rappresenta un vero progresso nella nostra legislazione ferroviaria, perchè determina quale debba essere il numero dei treni in esercizio su ciascuna linea in relazione al prodotto chilometrico.

L'articolo dice:

« L'esercizio di una linea è fatto con tre coppie giornaliere di treni viaggiatori, finchè il prodotto lordo annuo ricavato dai viaggiatori e dai trasporti a grande velocità non oltrepassi lire novemila per chilometro.

« Quando tale prodotto annuo superi in via normale le 9.000 lire a chilometro si attiveranno altre coppie in relazione di maggiori prodotti ».

Ora l'onorevole De Amicis comprende benissimo che le questioni del numero delle coppie di treni e degli orari sono perfettamente distinte. Altro è stabilire quanti debbano essere i treni in ventiquattro ore su di una linea, altro quale sia l'ora nella quale debbono partire.

Si tratta insomma di coppie di treni che debbono percorrere il medesimo tratto e non tratti diversi.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 46.

(E' approvato).

(Sono approvati senza discussione i successivi articoli dal 47 al 76 inclusivi).

## Art. 47.

L'esercizio di una linea è fatto con tre coppie giornaliere di treni viaggiatori, finchè il prodotto lordo annuo ricavato dai viaggiatori e dai trasporti a grande velocità non oltrepassi lire novemila per chilometro.

Quando tale prodotto annuo superi, in via normale, le lire novemila per chilometro, deve essere attivata una quarta coppia giornaliera di treni viaggiatori.

Sulle linee per le quali, dai trasporti viaggiatori e merci a grande velocità, si ricavi un prodotto lordo annuo superiore a lire dodicimila per chilometro, il Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del direttore generale, può autorizzare altre coppie giornaliere di treni viaggiatori.

È in facoltà del direttore generale di aumentare, per limitati periodi di tempo, il numero dei treni viaggiatori in aggiunta a quello normale.

I treni di lusso non sono computati nel numero giornaliero delle coppie ordinarie di treni viaggiatori delle singole linee.

## Art. 48.

Il direttore generale, per speciali condizioni locali o per facilitare servizi suburbani, postali e simili, può, per alcune linee o tratti di linea, autorizzare treni leggeri o con carrozze automotrici, in sostituzione dei treni viaggiatori ordinari.

Per l'aggiunta di nuovi treni leggeri o con carrozze automotrici si osserveranno le disposizioni dell'articolo precedente.

## Art. 49.

Nel caso di esercizio con treni viaggiatori a trazione elettrica o a trazione con sole carrozze automotrici, non sono applicabili le norme indicate dal precedente articolo 47, e il numero giornaliero delle coppie dei treni è stabilito in proporzione della frequenza dei viaggiatori, purchè non sia inferiore a quello fissato nell'articolo stesso.

## Art. 50.

Verificandosi in via normale una diminuzione del prodotto dei viaggiatori e dei trasporti a grande velocità, il numero giornaliero delle coppie dei treni viaggiatori può, previo parere del Consiglio generale del traffico, essere diminuito in relazione alle norme contenute nell'articolo 47.

Il numero dei treni viaggiatori effettuato su ciascuna linea in base all'orario in vi-

gore all'atto dell'applicazione della presente legge, non può essere diminuito di una coppia se non quando il numero dei treni viaggiatori, in base al detto orario, sia superiore, di due o più coppie, a quello determinato con le norme di cui agli articoli 47 e 49. In tal caso sarà sentito il Consiglio generale del traffico.

## Art. 51.

Quando gravi ragioni lo esigano, il ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può ordinare l'attuazione di treni internazionali di lusso, ancorchè il Consiglio di amministrazione non abbia creduto opportuno di deliberarne l'istituzione.

## Art. 52.

Sono deliberate dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale:

- a) la conversione delle stazioni in fermate e delle fermate in stazioni;
- b) la concessione o la soppressione di fermate di treni.

## Art. 53.

Le assunzioni, le nomine, gli stipendi o paghe, gli avanzamenti, la disciplina, l'esonero, le condizioni di servizio in genere e le competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, sono regolati in base a norme approvate con decreto reale, udito il Consiglio dei ministri.

Entro un anno dalla decorrenza che sarà stabilita col decreto di cui all'articolo 85 della presente legge saranno fissate per decreto reale, udito il Consiglio dei ministri, le piante organiche del personale dei primi sei gradi delle tabelle graduatorie esistenti, con determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica.

Ogni modificazione alle dette piante sarà approvata con le medesime forme e garanzie.

I decreti reali di cui al secondo e al terzo comma di questo articolo dovranno essere senza ritardo presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Per i rimanenti gradi la determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica sarà fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal ministro dei lavori pubblici.

Al conto consuntivo di ciascun esercizio sarà allegata la situazione numerica di tutto

il personale, distinto per gradi e qualifiche, a dimostrazione della spesa corrispondente.  
(È approvato).

## Art. 54.

Sono soggette all'approvazione del ministro le deliberazioni motivate del Consiglio di amministrazione relative alle nomine, agli avanzamenti, ai collocamenti in disponibilità, all'esonero ed alla destituzione di funzionari di grado uguale o superiore al primo delle tabelle graduatorie esistenti.

Pei provvedimenti relativi al capo servizio della ragioneria, il ministro dei lavori pubblici procederà di concerto con quello del tesoro.

## Art. 55.

Salvo i diritti riservati ai sottufficiali del regio esercito e della regia armata, le assunzioni di nuovo personale sono fatte per pubblico concorso, eccettuate quelle del personale di fatica e avventizio.

## Art. 56.

Tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali.

Senza pregiudizio dell'azione penale secondo le leggi vigenti, coloro che volontariamente abbandonano o non assumono l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio sono considerati come dimissionari e sono surrogati.

Può però il direttore generale, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, considerare le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal servizio, la proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, o la degradazione.

## Art. 57.

Contro gli atti e i provvedimenti definitivi riguardanti il personale è ammesso, da parte degli interessati, il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'articolo 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3<sup>a</sup>).

In quanto ai provvedimenti di carattere disciplinare, tale ricorso è ammesso nei casi di proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, di degradazione e di destituzione.

Il ricorso è proponibile entro sessanta

giorni dalla pubblicazione dell'atto o del provvedimento negli ordini generali dell'Amministrazione.

## Art. 58.

La imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sui sussidi continuativi, liquidati a favore del personale ferroviario collocato in quiescenza avanti il 1° luglio 1905, continuerà ad essere applicata, sino alla loro estinzione, con le norme allora vigenti.

La imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sui sussidi continuativi liquidati o da liquidarsi, a partire dal 1° luglio 1905, a favore degli agenti e loro famiglie, tanto a carico dei vecchi quanto a carico dei nuovi istituti di previdenza ferroviari, sarà applicata, a partire dall'attuazione della presente legge, ai sensi degli articoli 11 e 54, lettera D, della legge 24 agosto 1887, numero 4021, e dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Per gli agenti però pensionati o sussidiati in via continuativa, collocati in quiescenza dal 1° luglio 1905 fino alla scadenza del termine di tre anni indicato nell'articolo 59, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato assume a suo carico, conteggiandolo separatamente, il maggiore importo dell'imposta che fosse conseguenza della tassazione in categoria D.

Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile gli assegni vitalizi ed i sussidi continuativi giornalieri liquidati, rispettivamente, dalla seconda sezione dell'Istituto di previdenza e dal Consorzio di mutuo soccorso.

## Art. 59.

Nel periodo di tre anni dalla decorrenza che sarà stabilita col decreto di cui nell'articolo 85 della presente legge, l'amministrazione avrà facoltà di esonerare dal servizio gli agenti fino al nono grado, che abbiano compiuto 50 anni di età o 25 di servizio, della cui opera, a giudizio insindacabile del Consiglio d'amministrazione, essa non creda di potersi utilmente giovare.

Rimane però ferma, per quanto riguarda i funzionari di grado pari o superiore a quel o di capo servizio, la necessità dell'approvazione del ministro a termini dell'articolo 54.

Prima di deliberare formalmente sulla proposta di esonero, l'amministrazione dovrà darne avviso all'interessato, il quale avrà diritto di presentare al Consiglio, per iscritto, le sue osservazioni nel termine di dieci giorni.

## Art. 60.

Agli agenti di cui all'articolo precedente sarà liquidato, a seconda delle rispettive provenienze, un assegno proporzionale agli anni di servizio, colle norme delle leggi sulle pensioni dello Stato, o proporzionale ai versamenti fatti, giusta le disposizioni vigenti per le Casse pensioni ferroviarie. Tale assegno però non potrà mai essere minore dei due terzi dello stipendio attuale dell'esonerando, nè oltrepassare la misura della pensione che gli competerà quando avrà diritto al collocamento a riposo.

Agli agenti, i quali, a termine dell'articolo 7, penultimo comma, della legge 12 luglio 1906, n. 332, hanno diritto soltanto ad una indennità in caso di collocamento a riposo, sarà liquidato un assegno nei limiti indicati nel precedente comma.

Siffatti assegni graveranno il bilancio dell'azienda fino a quando non si saranno verificate le condizioni di età volute dagli ordinamenti che, secondo le rispettive provenienze, regolano le pensioni dei predetti funzionari e agenti, e fino a quando non siano raggiunti i 65 anni di età, se si tratta degli agenti di cui al precedente alinea. Raggiunti i predetti limiti di età si farà luogo al collocamento a riposo di ufficio.

I versamenti alle Casse pensioni o al Tesoro per gli agenti di qualunque provenienza, verranno continuati sulla base dell'ultimo stipendio integrale, restando a carico dell'Amministrazione la ritenuta sulla parte eccedente l'assegno, finchè, raggiunti i limiti di età minimi rispettivamente prescritti per il diritto alla pensione di riposo, questa possa venire liquidata, pei funzionari provenienti dalle Società, in base alle norme stabilite dallo statuto dell'Istituto di previdenza al quale appartiene l'esonerando, e per quelli provenienti dallo Stato, su quella dell'ultimo stipendio.

Nel bilancio di ogni esercizio sarà stanziata, in apposito capitolo, la somma da erogarsi per la spesa derivante dagli esoneri deliberati a termini del precedente articolo.

## CAPO VI.

CONSIGLIO GENERALE  
E COMMISSIONI COMPARTIMENTALI  
DEL TRAFFICO.

## Art. 61.

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle ferrovie di Stato) un Consiglio generale del traffico

e presso ciascun compartimento sono istituite Commissioni compartimentali del traffico.

## Art. 62.

Il Consiglio generale del traffico è chiamato a dare parere:

1° sulle proposte della direzione generale per aumento o diminuzione delle tariffe ferroviarie;

2° sulle soppressioni di tariffe in vigore;

3° sulla istituzione di nuove tariffe a titolo di esperimento e sulla opportunità di mantenerle o di abolirle ad esperimento finito;

4° sulla nomenclatura e sulla classificazione delle merci;

5° sulla interpretazione delle condizioni stabilite pei trasporti ferroviari e sulle eventuali proposte di varianti alle medesime.

6° su ogni quesito che al Consiglio venga sottoposto, dal ministro dei lavori pubblici o dalla amministrazione delle ferrovie di Stato, circa i rapporti tra il pubblico e le ferrovie tanto nel servizio interno, quanto nei servizi cumulativi o di corrispondenza con altre amministrazioni di trasporti per terra o per acqua;

7° su le norme e le condizioni delle concessioni speciali di cui all'articolo 39 della presente legge, e delle loro proroghe e rinnovazioni.

Il Consiglio, inoltre, tenuto conto anche dei lavori delle Commissioni compartimentali, per incarico del ministro e del direttore generale o anche di propria iniziativa, studia i bisogni dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, in rapporto alle tariffe, al movimento ferroviario ed agli orari generali, e formula voti per soddisfarli.

È obbligatorio sentire l'avviso del Consiglio generale del traffico sugli oggetti indicati nei nn. 1, 2, 3 e 7 del presente articolo.

## Art. 63.

Il Consiglio generale del traffico è presieduto dal ministro dei lavori pubblici e si compone:

a) del direttore generale delle ferrovie dello Stato, vicepresidente;

b) di tre funzionari superiori del Ministero dei lavori pubblici; di due funzionari superiori del Ministero del tesoro e di quello di agricoltura, industria e commercio; e di un funzionario per ciascuno dei Ministeri

delle finanze, delle poste e telegrafi, della guerra e della marina, che siano addetti a servizi collegati con quelli dei trasporti sulle ferrovie;

e) di tre funzionari superiori delle ferrovie dello Stato, scelti dal Consiglio d'amministrazione;

d) di un membro da designarsi dal Consiglio d'amministrazione delle ferrovie Reali Sarde; di un membro da designarsi dall'Associazione delle ferrovie d'interesse locale e di un altro dall'Associazione italiana delle tramvie;

e) di un delegato per ciascuna delle Commissioni consultive locali di cui agli articoli 67 a 70 scelti dalle medesime fra i membri elettivi;

f) di due rappresentanti designati dal Consiglio superiore del commercio e della industria, e due designati dal Consiglio superiore di agricoltura fra i propri membri;

g) di sette membri scelti dal ministro dei lavori pubblici fra le persone che abbiano speciale competenza tecnica o legale in materia ferroviaria;

h) di due rappresentanti delle più importanti compagnie di navigazione del Regno nominati, per turno di anzianità di costituzione, dal ministro dei lavori pubblici, sopra un elenco formato d'accordo col ministro della marina e riveduto ogni-quattro anni e secondo le norme che detterà il regolamento;

i) di un rappresentante dei sodalizi della Stampa italiana, eletto nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;

l) di due delegati delle Camere di commercio e di due dei Comizi agrari del Regno;

m) di un delegato del Consiglio superiore di sanità;

n) di due rappresentanti, eletti nel proprio seno dal personale ferroviario nei modi da determinarsi dal regolamento.

#### Art. 64.

I membri del Consiglio generale del traffico sono nominati con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Essi durano in carica quattro anni; scaduto il quadriennio, quelli delle categorie b) e c), possono essere confermati; gli altri non possono essere rinominati che dopo due anni.

#### Art. 65.

Il Consiglio generale del traffico si riunirà, normalmente, una volta ogni trimestre

e sarà convocato, di volta in volta, ad iniziativa del presidente, il quale potrà anche indire adunanze straordinarie, quando siano da trattare speciali questioni urgenti.

Le votazioni saranno ritenute valide quando siano presenti almeno due terzi dei membri e la maggioranza dei suffragi corrisponda almeno al terzo del numero complessivo dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, la prevalenza sarà data dal voto del presidente.

#### Art. 66.

In seno al Consiglio generale potranno essere elette commissioni speciali, alle quali sia deferito, dal presidente o dal Consiglio stesso, l'incarico d'intraprendere studi speciali, per riferirne poi le conclusioni.

#### Art. 67.

Le Commissioni compartimentali del traffico sono chiamate a dar parere, esprimere voti e fare studi sulle tariffe, gli orari locali e i bisogni del traffico del compartimento.

#### Art. 68.

La Commissione compartimentale del traffico si compone, oltrechè dal capo della Direzione compartimentale che la presiede:

a) da due funzionari della direzione compartimentale designati dal direttore generale;

b) da quattro rappresentanti locali della industria, del commercio e dell'agricoltura eletti due dalle Camere di commercio e due dai Comizi agrari delle provincie che fanno parte del territorio servito dal compartimento;

c) da due membri scelti dal ministro dei lavori pubblici tra persone estranee al servizio, versate nella materia ferroviaria.

#### Art. 69.

Le Commissioni compartimentali emettono i loro pareri a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevarrà quello che avrà ottenuta l'approvazione del presidente.

#### Art. 70.

I membri delle Commissioni compartimentali durano in carica due anni; quelli della categoria a) possono essere rinominati; quelli delle categorie b) e c) non possono essere rieletti o rinominati se non dopo un anno.

## Art. 71.

I membri del Consiglio generale non appartenenti alle categorie b) e c) e quelli delle Commissioni compartimentali estranei all'Amministrazione ferroviaria non potranno essere sostituiti da supplenti.

## CAPO VII.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA.

## Art. 72.

È istituita una Commissione parlamentare permanente di vigilanza sull'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Essa è composta di sei senatori e di sei deputati, eletti dalle Camere rispettive, e dura in carica tre anni. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, questi continueranno a far parte della Commissione fino a nuove nomine.

La Commissione di vigilanza elegge nel suo seno il proprio presidente ed il segretario.

Spetta alla Commissione di vigilare sull'andamento dell'amministrazione e dell'azienda ferroviaria e di segnalare al Parlamento e al Governo i bisogni e le eventuali deficienze del servizio ferroviario.

## Art. 73.

La Commissione di vigilanza esamina e discute la relazione semestrale, che le sarà inviata dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato.

La Commissione ha facoltà di fare tutte indagini e i rilievi che stimi opportune il per accertarsi dell'andamento del servizio.

## Art. 74.

Nel novembre di ciascun anno la Commissione presenterà al Parlamento la sua relazione annuale.

## Art. 75.

I membri del Parlamento non possono far parte del Consiglio di amministrazione, del Consiglio generale del traffico, e delle Commissioni compartimentali del traffico di cui gli articoli 4, 61 e 68 della presente legge.

## CAPO VIII.

## DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE.

## Art. 76.

Per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona

di larghezza non superiore a metri cinquanta dal confine della ferrovia, la pubblica utilità viene dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Quando i beni da espropriare eccedano il detto limite, la pubblica utilità dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato verrà dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato potranno, con decreto del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie, essere dichiarati urgenti ed indifferibili agli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

## Art. 77.

Alle espropriazioni occorrenti così per lavori sulle linee esistenti, come per nuove costruzioni ferroviarie, si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Nei luoghi però dove vigessero disposizioni legislative speciali più favorevoli alle Amministrazioni esproprianti, tali disposizioni saranno applicate anche alle espropriazioni da eseguirsi nell'interesse dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Le suddette disposizioni sono applicabili anche alle espropriazioni per la costruzione di nuove ferrovie concesse all'industria privata e sovvenzionate dallo Stato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo, relatore.

DANEO, *relatore*. Anche qui la Commissione accetta, e volentieri questa volta, perchè le pare non inopportuna l'aggiunta; soltanto segnala al ministro come, in occasione di qualche altra legge da presentarsi sull'argomento, sia bene che questa distinzione che ne risulta venga attenuata, perchè qui si darebbe questo diritto all'espropriazione a prezzo, dirò così, di equità, solamente per la costruzione delle nuove ferrovie concesse all'industria privata e sovvenzionate dallo Stato.

Ora può accadere questo: che per ferrovie importantissime, per le quali non si

domandi nemmeno il sussidio allo Stato, non si abbia diritto a nessun favore, mentre per altre di minore interesse per le quali si ottenga di caricare sullo Stato qualche sussidio si avrà diritto a questi favori sulle espropriazioni. Sarà bene che per i casi di vero interesse pubblico, nel quale il fare presto e il pagare a prezzo equo sono indicati, vi sia o no sussidio dello Stato, la limitazione non esista.

Dal momento che la concessione è data nel pubblico interesse, il criterio della sovvenzione non dovrebbe essere quello che dovrebbe stabilire le facilitazioni. Ad ogni modo, ripeto, poichè l'aggiunta è giusta, la Commissione l'ha accettata.

CAVAGNARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavagnari ha facoltà di parlare.

CAVAGNARI. A me parrebbe che la dicitura dovrebbe restare come è perchè si tratta di misura eccezionale. Le ferrovie sovvenzionate dallo Stato si deve supporre che abbiano un carattere di esercizio e di intraprendenza serio.

Non bisogna dimenticare che qui siamo in materia di espropriazione o quasi, anzi di espropriazione vera e propria, epperò quindi in materia di diritto eccezionale, il quale va trattato in modo molto delicato e riguardoso, e applicato il meno che sia possibile anche per tutelare l'altra parte, cioè la proprietà.

Se noi diamo la facoltà a uno qualunque che voglia intraprendere la costruzione di una ferrovia di valersi di leggi speciali a danno del proprietario, dove arriveremo?

DANEO, *relatore*. Ma si faranno dare una lira di sussidio per chilometro!..

CAVAGNARI. Si facciano dare quello che vogliono, ma è certo che bisogna un po' limitare...

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. La Commissione senatoria aveva proposto che le disposizioni speciali le quali reggono l'espropriazione in materia ferroviaria fossero sempre, e per le nuove ferrovie e per i lavori sulle ferrovie concesse all'industria privata e già costruite, le stesse che disciplinano l'espropriazione secondo la legge 1905 per il risanamento della città di Napoli.

Io ebbi a far osservare alla Commissione senatoria che tale disposizione non poteva giustamente trovare applicazione se non nel caso in cui si trattasse di nuove

linee da costruire, perchè per la costruzione di nuove linee lo Stato dà una sovvenzione chilometrica e la diminuzione del costo di costruzione viene a diminuire anche le sovvenzioni chilometriche, il che ridonda a beneficio dello Stato: laddove invece i lavori sulle linee esistenti sono a carico delle Società concessionarie, e l'ammettere che per l'esecuzione di tali lavori fossero applicabili non le norme del diritto comune, cioè, il giusto prezzo o la legge del 1865, ma quelle della legge speciale per Napoli, sarebbe stato un favore ingiustamente largito alle Società esercenti le ferrovie e nocesse ad industria privata con danno dei proprietari.

La Commissione senatoria accolse questa mia osservazione e limitò gli effetti della disposizione alla costruzione di nuove ferrovie concesse all'industria privata. Il collega Daneo desidererebbe che si facesse in una prossima occasione un passo più avanti, che cioè fosse data facoltà di applicare la legge per Napoli, e altre leggi più favorevoli ancora, anche alle ferrovie non sovvenzionate dallo Stato...

DANEO. Talune...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Or bene, onorevole Daneo, permetta di osservarle che il concessionario delle ferrovie se non ha domandato la sovvenzione, evidentemente ha chiesto la concessione di una linea talmente redditizia che non ha bisogno di sovvenzione chilometrica; e se questo è il giudizio del concessionario, non vi è ragione di fare il danno dei proprietari che dovrebbero sottostare alla legge di espropriazione, tanto più che se noi dovessimo unicamente ispirarci al concetto che l'opera pubblica debba reputarsi talmente prevalente da obliterare le ragioni della proprietà privata, dovremmo in via generale dire che ogni qualvolta vi è un'opera di bonifica, un'opera portuale o idraulica qualsiasi si debba applicare la legge per Napoli.

Ora un giurista valoroso come l'onorevole Daneo intende benissimo, senza che io spenda molte parole, che non possiamo, per via di generalizzazione, ammettere l'applicazione della legge per Napoli, sol perchè sia stata riconosciuta la pubblica utilità dell'opera, ma che dobbiamo tenerci nell'ammettere un diritto singolare nei confini strettamente necessari.

DANEO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO, *relatore*. Desidero di dare una spiegazione. Quando si vuole essere brevi,

talvolta si riesce oscuri. Vi sono di *oz* tinzioni da fare relativamente a ciò, che ha detto il ministro, perchè altrimenti, si potrebbe venire alla conseguenza che tutti coloro, che sarebbero disposti a costruire, anche senza sovvenzione, una linea, dovrebbero domandare una sovvenzione, anche di una lira, per poter avere il diritto di far presto e senza spese eccessive, e di non essere strozzati dai *trusts* di proprietari troppo avidi.

Per esempio, in questi giorni abbiamo udito svolgersi le interpellanze per la direttissima Genova-Milano. E questo mi suggerisce di trarne esempio. Noi sappiamo che questa e anche altre di queste direttissime sono reputate così fruttifere fin d'ora, da potersene chiedere la concessione, anche senza la sovvenzione. Ora io auguro che, se l'interesse pubblico è così grande e il profitto può esserlo, per queste direttissime, lo Stato non le conceda alla industria privata; io me lo auguro; ma chiedo: sarebbe giusto che, data l'ipotesi che fossero concesse all'industria privata, non avesse questa le stesse condizioni di favore, relative alle espropriazioni, che avrebbe lo Stato e che avranno altre linee, anche di interesse minore, alle quali si dà la sovvenzione? Ecco un esempio sul quale ho voluto richiamare l'attenzione del ministro per giustificare una cernita, dirò così, delle ragioni di pubblico interesse, e, quando vi si riconoscano, estendere a tali ferrovie le concessioni dell'avvenire.

Certamente sarebbe eccessivo l'estendere tali favori ad una linea privata, nella quale, per quanto si debba dare la concessione, non concorrono serie ragioni di pubblico interesse. Ecco la questione che ho voluto proporre.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 77.

(È approvato).

(Sono approvati senza discussione i successivi articoli dal 78 all'87 inclusivi).

Art. 78.

All'Amministrazione stessa, sotto la diretta dipendenza del ministro dei lavori pubblici, sono affidati gli studi, la direzione e la sorveglianza dei lavori per nuove ferrovie da costruirsi per conto diretto dello Stato. Tale incarico è estraneo all'esercizio autonomo delle ferrovie.

Le spese all'uopo occorrenti sono fatte coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

I lavori per la costruzione di nuove ferrovie sono eseguiti, liquidati e collaudati

dall'amministrazione suddetta, applicando, però, le norme ordinarie vigenti per le altre opere pubbliche dello Stato.

Art. 79.

Spetta al servizio legale presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la consulenza, la rappresentanza ed il patrocinio contenzioso: in tutte le controversie dipendenti dal contratto di trasporto e da atti, provvedimenti e contratti di lavoro e forniture relativi allo esercizio ferroviario; nelle controversie relative alle responsabilità per danni patiti da terzi a causa dell'esercizio medesimo; nonché nelle controversie relative a' dritti ed obblighi del personale ferroviario.

Ogni altra controversia interessante le ferrovie dello Stato è devoluta alle regie Avvocature erariali, che vi provvedono come per qualunque amministrazione dello Stato.

Dove sorga dubbio sulla competenza rispettiva fra le regie Avvocature erariali e gli Uffici del servizio legale ferroviario, udito il regio avvocato generale erariale e l'Amministrazione ferroviaria, decideranno d'accordo i ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Nel caso in cui sia evocata in giudizio l'Amministrazione dello Stato cumulativamente come esercente e come proprietaria, la difesa sarà affidata alle regie Avvocature erariali, che prenderanno gli opportuni accordi con gli Uffici del servizio legale ferroviario.

Quando in giudizio voglia dedursi la illegittimità della rappresentanza, siffatta eccezione deve, a pena di decadenza, proporsi innanzi al primo giudice e prima di qualsiasi deduzione di merito.

Purchè consti della loro qualità, i funzionari appartenenti agli Uffici del servizio legale ferroviario non hanno bisogno di speciale mandato per assumere il patrocinio delle ferrovie dello Stato innanzi qualunque magistratura del Regno.

Art. 80.

Nelle sedi di compartimenti la difesa dell'Amministrazione è affidata, di regola, agli Uffici del servizio legale.

Fuori le sedi di detti Uffici il patrocinio delle liti che interessano le ferrovie dello Stato potrà essere affidato a delegati iscritti in albo speciale, che verrà redatto per ciascuna sede di Tribunali, Corti d'appello o Corti di cassazione. La trattazione delle cause potrà essere continuata negli altri



stadi di giurisdizione dal delegato cui fu affidata in principio.

Gli albi dei difensori delegati saranno, per effetto della presente legge, approvati dal Consiglio di amministrazione, su parere di una Commissione per ciascuna sede di compartimento.

Detta Commissione sarà composta del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello, del regio avvocato erariale, del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e del capo dell'ufficio legale ferroviario della sede del compartimento.

Saranno preferiti, per detta iscrizione, quegli attuali avvocati delegati ferroviari o delegati erariali che si reputeranno più idonei al patrocinio delle liti ferroviarie. Il numero degli iscritti nell'albo sarà determinato in seguito a parere della Commissione suddetta ed in proporzione ai bisogni del servizio. In caso di vacanze, ne sarà data pubblica notizia.

Le norme che regolano la difesa delegata di tutte le altre Amministrazioni dello Stato, sono estese anche all'Amministrazione ferroviaria specialmente per quanto dispongono: pel divieto di assumere cause contro le altre amministrazioni dello Stato; pel vincolo di dipendenza verso l'ufficio delegante, e per l'obbligo di accettare le liquidazioni delle proprie competenze così come fatte dall'ufficio delegante.

Spetta ai capi degli Uffici legali di scegliere, caso per caso, fra gli iscritti nell'albo, il delegato a trattare ogni singola causa, non ritenuta a difesa diretta, tenendo conto delle relative attitudini e di un'equa distribuzione degli incarichi.

Sulla proposta dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, può il ministro dei lavori pubblici incaricare avvocati del libero Foro pel patrocinio di liti di eccezionale gravità.

I membri del Parlamento sono incompatibili ad assumere tali incarichi, nonchè ad essere iscritti nell'albo dei delegati.

#### Art. 81.

L'amministrazione ferroviaria, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, procederà al riordinamento degli Uffici pel servizio legale, ed il relativo personale sarà reclutato tra i funzionari degli attuali Uffici di consulenza legale ferroviaria, che, oltre la laurea di giurisprudenza, abbiano i requisiti rispettivamente richiesti dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938, per l'e-

sercizio delle professioni di avvocato e procuratore, unitamente alla necessaria attitudine pel disimpegno delle funzioni forensi. Coloro i quali non avessero, ovvero non conseguissero, nel detto anno, tali requisiti saranno adibiti ad altri uffici.

Ai posti vacanti per effetto del riordinamento suddetto si provvederà o mercè i pubblici concorsi, di cui al successivo penultimo capoverso, ovvero scegliendo, secondo le norme che saranno dettate dal regolamento: tra i funzionari delle regie Avvocature erariali; e tra i funzionari del Pubblico Ministero, giudici di Tribunale, pretori ed aggiunti giudiziari.

Anche per effetto del riordinamento disposto dal presente articolo, il capo del servizio legale presso la Direzione generale ed i capi del servizio legale, risiedenti presso le sedi compartimentali, saranno nominati per scelta fra i funzionari di cui al precedente capoverso, e fra' funzionari degli attuali Uffici, per merito riconosciuto dal Consiglio di amministrazione, dietro comprovato esercizio dell'avvocatura contenziosa e senz'alcun riguardo ad anzianità di servizio, e, in difetto, per speciale concorso.

Per l'eventuale completamento del ruolo organico e per le future occorrenze di personale, si provvederà mediante concorso per titoli ed esami fra i laureati in giurisprudenza di età non superiore ai 35 anni, che siano rispettivamente iscritti, almeno da un anno, nell'albo degli avvocati o de' procuratori esercenti presso le Corti od i Tribunali del Regno, ed abbiano effettivamente esercitata l'avvocatura contenziosa.

Con regio decreto, udito il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme pel riordinamento e pel funzionamento del servizio legale ferroviario, nonchè per l'esazione e ripartizione, fra' funzionari, delle competenze poste a carico delle controparti.

#### Art. 82.

Il servizio sanitario dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha sede presso la direzione generale. Il personale medico è distribuito nelle sedi compartimentali per compiere le funzioni di vigilanza igienica, di consulenza, di accertamento della idoneità fisica del personale e di ispezione, secondo le norme stabilite in apposito regolamento.

I medici di riparto, i consulenti, gli specialisti ed i medici aiuti non hanno qualità d'impiegati. La designazione dei medici

di riparto sarà fatta sempre da apposite commissioni per ciascun compartimento, le quali saranno composte: dal capo del compartimento, dal capo dell'ufficio sanitario, da due professori di clinica medica e chirurgica dell'Università locale o viciniora, scelti a preferenza tra i consulenti delle ferrovie, e dal medico provinciale della sede del compartimento.

Pei medici incaricati del servizio delle linee, il corrispettivo dell'opera da essi prestata è costituito dalla carta di libera circolazione su determinati percorsi, oltre alle concessioni di biglietti ammesse per gli agenti ferroviari e loro famiglie dall'articolo 83; salvochè condizioni di speciale onerosità del servizio, sia per la intensità di esso nei centri ferroviari, sia perchè esplicantesi in zone malariche, non esigano anche la concessione di una speciale, adeguata retribuzione.

Ai medici, i quali abbiano lodevolmente prestato servizio per non meno di dieci anni, e ne siano dispensati, sarà conservata la carta di libera circolazione e la concessione dei biglietti di cui sopra, per un periodo proporzionale che verrà fissato dal regolamento.

La nomina, le condizioni, i casi di revoca e di dispensa, le attribuzioni e gli eventuali compensi dei detti medici, nonchè dei consulenti e specialisti, sono disciplinati da apposito regolamento che verrà approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici, uditi i Comitati amministratori degli istituti di previdenza interessati, la Direzione generale di sanità del Regno ed il Consiglio di amministrazione delle ferrovie di Stato.

#### Art. 83.

Le carte di libera circolazione ed i biglietti per un solo viaggio di servizio non possono concedersi che al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie concesse all'industria privata, in quanto sia richiesto dalle rispettive attribuzioni, nonchè ai funzionari dello Stato i quali, per ragioni di ufficio in dipendenza dei rapporti con le ferrovie dello Stato, debbano compiere su queste frequenti viaggi.

I biglietti per un solo viaggio non possono essere concessi che al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie ed alle rispettive famiglie, con le norme da approvarsi dal regolamento.

Gli impiegati a riposo, e le rispettive famiglie, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e d'ispezione governativa delle ferrovie concesse all'industria privata, nonchè delle cessate Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e del soppresso regio Ispettorato generale delle strade ferrate, hanno diritto, in ogni anno, ad un biglietto gratuito e ad un biglietto a prezzo ridotto. Il regolamento determinerà a quali funzionari di grado superiore a riposo appartenenti alle Amministrazioni predette possano essere concesse anche carte di libera circolazione.

Si possono effettuare scambi di concessioni di viaggio con altre Amministrazioni ferroviarie e con importanti Società di navigazione.

Ogni altra concessione di biglietti gratuiti e quella dei biglietti a prezzo ridotto saranno regolate con decreto reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge.

Senza pregiudizio dell'azione penale, il funzionario che indebitamente rilascia carte di libera circolazione, biglietti gratuiti o ridotti, è punito con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da dieci giorni ad un mese ed ha l'obbligo di pagare il valore a tariffa normale del biglietto rilasciato. In caso di recidiva, il funzionario colpevole è dispensato dal servizio.

#### Art. 84.

Avranno diritto alla carta di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato i membri del Consiglio generale del traffico, e i membri delle Commissioni compartimentali, limitatamente alle linee comprese nel rispettivo compartimento.

I membri del Consiglio generale del traffico, che non risiedono nella capitale del Regno, hanno diritto, inoltre, a una diaria di lire venti; e i componenti delle Commissioni compartimentali, che non risiedono nella città sede di compartimento, ad una diaria di lire quindici.

#### Art. 85.

Nelle prime sedute successive alla pubblicazione della presente legge i due rami del Parlamento procederanno, rispettivamente, alla nomina de' membri della Commissione di vigilanza.

Entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge cesseranno i poteri dell'attuale Consiglio di amministrazione, e si procederà alla costituzione del nuovo Consiglio

di amministrazione, il quale entrerà immediatamente in funzione.

Il Consiglio generale del traffico e le Commissioni compartimentali del traffico saranno completate nel termine suddetto secondo il disposto dell'articolo 63.

Con decreto reale sarà stabilita la decorrenza de' termini indicati negli articoli 53 e 59 della presente legge.

I termini medesimi dovranno cominciare a decorrere non più tardi di otto mesi dalla pubblicazione della presente legge.

#### Art. 86.

Con decreto reale, udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie, il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri, sarà provveduto all'approvazione del regolamento generale per l'esecuzione della presente legge.

#### Art. 87.

In quanto siano contrarie alla presente legge, sono abrogate le leggi del 22 aprile 1905, n. 137, e del 12 luglio 1906, n. 332, e tutte le altre leggi e disposizioni relative all'esercizio di Stato delle ferrovie.

Vi è un articolo aggiunto, che porta il numero 88 ed è il seguente:

#### Art. 88.

Con decreto reale, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri, sarà provveduto a coordinare in testo unico con la presente legge le disposizioni delle precedenti leggi non abrogate.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

#### Risultamento della votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari procedono alla numerazione dei voti).

Comunico alla Camera il risultamento delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Presenti e votanti . . . . .	214
Maggioranza . . . . .	108
Voti favorevoli . . . . .	177
Voti contrari . . . . .	57

(La Camera approva).

Provvedimenti per la costruzione di case economiche per i ferrovieri con capitali degli Istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato.

Presenti e votanti . . . . .	215
Maggioranza . . . . .	108
Voti favorevoli . . . . .	153
Voti contrari . . . . .	62

(La Camera approva).

Modificazioni alla legge 31 maggio 1903, n. 254, per le case popolari.

Presenti e votanti . . . . .	215
Maggioranza . . . . .	108
Voti favorevoli . . . . .	166
Voti contrari . . . . .	49

(La Camera approva).

Provvedimenti per il funzionamento delle nuove Cliniche e degli Istituti di patologia della regia Università degli studi in Napoli e del palazzo costruito per sede della Università medesima e per la manutenzione dei nuovi locali.

Presenti e votanti . . . . .	214
Maggioranza . . . . .	108
Voti favorevoli . . . . .	182
Voti contrari . . . . .	32

(La Camera approva).

Costituzione in comuni autonomi delle frazioni Oricola e Rocca di Botte.

Presenti e votanti . . . . .	214
Maggioranza . . . . .	108
Voti favorevoli . . . . .	168
Voti contrari . . . . .	46

(La Camera approva).

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto sugli altri disegni di legge già approvati per alzata e seduta. Si faccia la chiama.

**DE NOVELLIS, segretario, fa la chiama.**

*Prendono parte alla votazione:*

Abbruzzese — Abozzi — Aguglia — Albertini — Albicini — Angiolini — Antolisei — Arigò — Aroldi — Artom — Astengo — Aubry.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Baranello — Barnabei — Barracò — Barzilai — Bastogi — Battaglieri — Benaglio — Bergamasco — Bertarelli — Bianchi Emilio — Bolognese — Bona — Borciani — Boselli — Botteri — Brizzolesi — Bruniati — Bucelli.

Callaini — Calleri — Camera — Cao-Piuna — Capaldo — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Cardani — Cassuto — Cava-gnari — Cerulli — Cesaroni — Chiapusso — Chiesa — Chimirri — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Ciccarone — Cipriani-Marinelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Costa Andrea — Cottafavi — Credaro — Crespi — Croce — Curreno.

Da Como — Dagosto — D'Alì — D'A-life — Dal Verme — Daneo — Danieli — Dari — De Amicis — De Andreis — De Bellis — De Giorgio — Della Pietra — De Marinis — De Michetti — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Riseis — De Seta — Di Rudini Antonio — Di Saluzzo — Di Stefano — Donati.

Facta — Faelli — Falaschi — Falconi Nicola — Falletti — Fasce — Fera — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato Giustino — Fradeletto — Fulci Nicolò — Fusco.

Galli — Gallino Natale — Gianturco — Giardina — Ginori-Conti — Giolitti — Gio-dano-Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Giuliani — Giunti — Giusso — Gorio — Grassi-Voces — Guarracino — Guasta-vino — Gucci-Boschi — Guerci — Guerri-tore — Gussoni.

Jatta.

Lacava — Landucci — Larizza — Leone — Libertini Gesualdo — Loero — Lucer-nari — Luzzatti Luigi.

Magni — Manna — Maraini Emilio — Maresca — Marghieri — Mariotti — Mar-zotto — Masciantonio — Masini — Maz-ziotti — Medici — Mendaia — Mercè — Miliani — Mira — Mirabelli — Modestino — Montagna — Montauti — Morelli Enrico — Moschini.

Niccolini — Nuvoloni.

Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Pandolfini — Paniè — Pa-padopoli — Pasqualino-Vassallo — Pavia — Pellecchi — Personè — Pinchia — Pini — Pipitone — Podestà — Pozzo Marco. Quistini.

Rava — Ravaschieri — Reggio — Ric-cio Vincenzo — Ridola — Rizzone — Rocco — Rochira — Romanin-Jacur — Rossi En-rico — Rossi Gaetano — Rovasenda — Ru-bini — Ruffo.

Sacchi — Salvia — Sanarelli — Santa-maria — Santini — Santoliquido — Sca-glione — Scano — Scellingo — Schanzer — Sesia — Sili — Solimbergo — Solinas-

Apostoli — Sonnino — Soulier — Spada — Spallanzani — Strigari.

Talamo — Tecchio — Tedesco — Teso — Tinozzi — Tizzoni — Torlonia Giovanni — Torrigiani — Treves.

Valeri — Valli Eugenio — Vallone — Vendramini — Veneziaiale — Verzillo — Viaz-zi — Visocchi.

Wollemborg.

Zaccagnino.

*Sono in congedo:*

Aliberti.

Ballarini — Baragiola — Bernini — Ber-tolini — Bianchini — Borghese — Bovi — Brandolin.

Cameroni — Campi Emilio.

Del Balzo — De Tilla.

Fabri — Felissent — Ferraris Carlo.

Galimberti — Ginori-Conti — Greppi.

Lucifero Alfonso.

Macola — Malvezzi — Marsengo-Bastia — Mauri — Meardi — Molmenti — Monti Gustavo — Morando — Morelli Enrico — Morpurgo.

Piacido — Poggi — Pozzi Domenico — Prinetti — Pugliese.

Raggio — Rebaudengo — Romano — Ronchetti — Rosadi.

Scalini — Silva — Sola — Staglianò.

Tanari — Targioni — Testasecca.

Venditti — Verzillo — Vetroni.

Weil-Weiss.

*Sono ammalati:*

Badaloni.

Celesia.

Fazi Francesco — Fede — Fracassi.

Majorana Angelo — Massimini.

Rampoldi — Resta-Pallavicino — Riz-zetti — Rizzo Valentino.

Simeoni — Sinibaldi.

Villa.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Castiglioni — Cornalba.

Fusinato.

Gavazzi.

Pompilj.

Stoppato.

*Discussione del disegno di legge.*

*Abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere*

PRESIDENTE. Lascерemo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Abilita-

zione all'insegnamento delle lingue straniere.

Prego l'onorevole segretario di dare lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*: (Vedi Stampato 807 A).

PRESIDENTE È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli.

Prima però c'è un ordine del giorno della Commissione. L'onorevole ministro l'accetta?

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. No, non è possibile, vi sono termini e obblighi troppo precisi. Prego la Commissione di non insistere. È una raccomandazione per me, perchè è mio proposito studiare il desiderio della Commissione, ma non vorrei una forma così rigida che mi impegni alla preparazione immediata di un disegno di legge che non è facile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CREVARO, *relatore*. Per aderire al desiderio dell'onorevole ministro propongo che si sostituiscano alla parola *invita* le parole *fa voto*. Io credo che la difficoltà dichiarata dall'onorevole ministro non esista. Basta dire che ciò che si domanda con questo ordine del giorno è già iniziato nell'Università di Roma, nell'Accademia scientifica di Milano e parzialmente anche nell'Università di Torino. In queste Facoltà esistono già cattedre di letterature moderne; quindi credo che in questa forma l'onorevole ministro possa accettare l'ordine del giorno della Commissione.

Vorrei inoltre pregare l'onorevole ministro, di stabilire nel regolamento che i membri della Commissione giudicatrice per l'esame di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere siano portati a cinque, invece che a tre. La Commissione per l'esame di laurea si compone di undici membri; undici sono troppi, ma tre sono pochi per giudizio sì importante.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'istruzione, accetta l'ordine del giorno quale è stato modificato dalla Commissione?

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Lo accetto e terrò conto nella compilazione del regolamento del desiderio dell'onorevole relatore, ma egli sa che non sempre è facile trovare le cinque persone competenti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno della

Commissione rimane dunque così modificato:

« La Camera fa voti che il Governo organizzi lo scambio d'insegnanti con la Francia; e presenti, nel più breve tempo, proposte legislative per istituire gradualmente la laurea di filologia moderna nelle Facoltà di filosofia e lettere ».

Pongo a partito quest'ordine del giorno.

(È approvato).

Si procede ora alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire con regio decreto, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per la pubblica istruzione, i programmi e le norme per gli esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole medie.

I diplomi di abilitazione così conseguiti saranno titoli di ammissione ai concorsi a cattedre di lingue straniere nelle scuole medie governative e pareggiate e negli istituti pubblici di educazione femminile, a norma degli articoli 2 e 6 della legge 8 aprile 1900, n. 141.

RAVA, *ministro della istruzione pubblica*. Deve dirsi: « della legge 8 aprile 1906 »: è un errore di stampa.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 1° con questa correzione.

(È approvato).

#### Art. 2.

Per l'anno 1907 gli esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere potranno aver luogo nei modi stabiliti dai regi decreti 8 luglio 1888, n. 5678, e 14 aprile 1898, n. 137.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

« Discute il disegno di legge: Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casale Monferrato ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di vendere a trattativa privata

alcuni immobili al comune di Casale Monferrato ».

Si dia lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, segretario, legge: (V. Stampato, n. 811-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. (Pausa).

Passeremo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

In dipendenza della legge 5 maggio 1901 n. 151, il ministro della guerra è autorizzato a vendere a trattativa privata al comune di Casale Monferrato, pel prezzo di lire duecentocinquantamila, ed alle condizioni contenute nello schema di contratto stato accettato dal Consiglio comunale con deliberazioni del 13 dicembre 1906 e 4 gennaio 1907, i terreni demaniali della ex-cinta fortificata e dell'opera Orti presso detta città.

Questo disegno di legge, costituito da un articolo unico, sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella Rete ferroviaria esercitata dallo Stato.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella rete ferroviaria esercitata dallo Stato.

Si dia lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, segretario, dà lettura del disegno di legge. (Vedi Stampato, n. 828 A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli:

**Art. 1.**

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere l'esercizio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani.

(È approvato).

**Art. 2.**

Il personale stabile e provvisorio, addetto all'esercizio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani, contemplata nel quadro organico

del personale dell'esercizio in vigore dal 1° agosto 1903 e nella tabella graduatoria degli operai dell'officina, passa alla dipendenza dell'amministrazione delle ferrovie ed avrà, a decorrere dal giorno della consegna della linea, il trattamento risultante dall'ordinamento approvato col regio decreto 22 luglio 1906, n. 417.

Dal Comitato di amministrazione delle ferrovie di Stato saranno stabilite la qualifica della tabella graduatoria e la posizione nel quadro di classificazione da assegnarsi a ciascun agente.

Qui ci sono due variazioni di forma. Bisogna dire *contemplato* invece di *contemplata* e *gennaio* invece di *agosto*.

Con queste modificazioni, metto a partito l'articolo-2.

(È approvato).

**Art. 3.**

Entro il 30 novembre 1907, il Governo del Re presenterà al Parlamento le opportune proposte per regolare gli effetti finanziari del riscatto e il trattamento di previdenza del personale di cui all'articolo 2.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Prego la Camera di consentire che il termine sia stabilito al 31 dicembre, anziché al 30 novembre, altrimenti il tempo sarebbe troppo breve.

PRESIDENTE. L'onorevole Pipitone ha facoltà di parlare.

PIPITONE. Non chiedo un provvedimento nè una risposta, soltanto faccio una raccomandazione al Governo a proposito dell'articolo 3. Poichè entro il 30 novembre...

PRESIDENTE. Il ministro ha chiesto che si dica 31 dicembre.

PIPITONE. Sta bene, 31 dicembre. Poichè entro il 31 dicembre il Governo deve presentare al Parlamento le proposte per regolare gli effetti finanziari del riscatto, che si riferisce all'esercizio dal 1° gennaio 1905, vorrei raccomandare al Governo che, in quella occasione, si ricordasse anche della condizione degli impiegati della ferrovia, i quali vorrebbero che anche per loro il trattamento dell'esercizio di Stato avesse effetto retroattivo al 1° gennaio 1905.

Non domando una risposta, perchè non permetto che si pregiudichi la questione che vengo a sollevare ora alla Camera.

Semplicemente faccio la raccomandazione perchè, nello studio della liquidazione, si tenga conto anche dei desideri degli impiegati, che furono già esposti per mezzo di un memoriale al ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. La raccomandazione dell'onorevole Pipitone ha già formato oggetto di studi del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro, ma si è dovuto riconoscere che non era possibile assecondare i desideri di quel personale, nonostante ogni buona volontà, perchè un trattamento simile non si è fatto in occasioni analoghe, ed avrebbe sollevato gravi difficoltà in avvenire. Mi duole, quindi, di non poter dare risposta favorevole all'onorevole Pipitone, poichè le indagini fatte e le giuste osservazioni del Ministero del tesoro hanno dimostrato che non si può accogliere il desiderio di quegli impiegati.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 3, con la modificazione proposta dall'onorevole ministro dei lavori pubblici; cioè, che invece di dire 30 novembre 1907, si dica 31 dicembre 1907.

(È approvato).

Art. 4.

Il Governo è autorizzato a prendere le disposizioni necessarie per regolare i rapporti dipendenti dall'esercizio della ferrovia Palermo-Marsala Trapani fatta dalla Società per conto dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1905.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà, a suo tempo, votato a scrutinio segreto.

#### Approvazione di una convenzione fra l'Italia e San Marino.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione addizionale (e dichiarazione annessa) alla convenzione di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e San Marino del 28 giugno 1897, firmata in Roma il 14 giugno 1907 ».

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge: (Vedi Stampato, n. 834-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione addizionale a quella di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897, firmata a Roma il 14 giugno 1907, fra il Governo d'Italia e quello della Repubblica di San Marino.

Dò lettura della convenzione.

#### Convenzione addizionale alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897 fra l'Italia e San Marino.

14 giugno 1907

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, desiderando apportare, nell'interesse delle buone relazioni esistenti fra i due Stati, alcune modificazioni alla convenzione di amicizia e di buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897, hanno nominato a tale effetto per loro Plenipotenziari,

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

Sua Eccellenza Tommaso Tittoni, Suo Ministro per gli affari esteri;

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

i signori Olinto Amati, Consigliere della Repubblica, e dottor Gustavo Babboni, Consigliere della Repubblica,

i quali, dopo essersi comunicati i pieni poteri, trovati in debita forma, sono convenuti nelle stipulazioni che seguono:

Art. 1.

Gli articoli 3, 4, 10, 11 e 15 della convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 3. — Le sentenze e i provvedimenti, in materia civile e commerciale, pronunciati dall'autorità giudiziaria del Regno d'Italia e da quella della Repubblica di San Marino, sono dichiarati esecutivi nell'altro Stato mercè un decreto emesso senza contraddittorio e sopra istanza della parte, dal Commissario della legge e, rispettivamente, dal Presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione la sentenza debba essere

eseguita. L'autorità giudiziaria si limiterà ad esaminare:

1° se la spedizione della sentenza o del provvedimento rinvia, secondo le leggi del paese in cui vennero emanati, le condizioni necessarie alla sua autenticità;

2° se il pronunciato da eseguire sia stato regolarmente notificato e se contro di esso non siano state proposte impugnative nei casi e nei modi preveduti dalla stessa legge;

3° se il pronunciato non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico.

Le condizioni prescritte dai numeri 1° e 2° dovranno risultare da una attestazione apposta in calce alla sentenza o al provvedimento, rispettivamente, dal Presidente della Corte di appello nella cui giurisdizione furono pronunciati, o dal Segretario degli affari esteri per la Repubblica di San Marino.

Contro il decreto, che consente o che nega l'esecutorietà, è ammesso ricorso con citazione dentro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto stesso. Se il decreto è del Presidente della Corte d'appello, il ricorso sarà proposto al Collegio; se del Commissario della legge, al giudice di appello di San Marino, e contro la rispettiva sentenza non saranno ammessi ulteriori mezzi di impugnativa.

*Articolo 4.* — Gli atti pubblici ricevuti nel Regno e quelli ricevuti nella Repubblica avranno effetto, rispettivamente, nel territorio dell'altro Stato mediante decreto del Commissario della legge e del Presidente del tribunale, osservate le norme stabilite dall'articolo precedente in quanto siano applicabili.

*Articolo 10.* — Il Governo italiano e quello della Repubblica si obbligano di far ricercare, arrestare e di consegnarsi i delinquenti condannati o gli imputati dalle rispettive autorità giudiziarie per reati che la legislazione italiana qualifichi delitti e la legislazione sanmarinese misfatti, colle seguenti condizioni:

1° Per i condannati in contraddittorio o in contumacia la pena inflitta equivalente di pari durata;

2° Per gli imputati o accusati il massimo della pena applicabile al fatto incriminato deve essere non minore di un anno di carcere od altra pena legalmente equivalente di pari durata, qualunque ne sia il minimo;

3° In ogni caso il fatto incriminato

deve essere punibile anche secondo la legislazione dello Stato cui la domanda è diretta, salvo quanto è disposto circa i disertori ed i renitenti alla leva militare;

4° Sono esclusi dalla estradizione i fatti che la legge italiana punisce soltanto perchè commessi per negligenza, o imprudenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza dei regolamenti, ordini o discipline; quelli che la legge di San Marino punisce soltanto come delitti; e quelli contemplati e puniti dalle rispettive leggi dei due paesi in materia di stampa.

L'extradizione non è ammessa se il reato pel quale è domandata sia considerato dallo Stato richiesto come reato politico o come fatto connesso a tale reato.

Non sarà considerato come reato politico o fatto connesso a tale reato l'attentato contro la persona del Capo di uno Stato estero, o contro quella dei membri della famiglia, allorchè questo reato costituisca omicidio volontario.

*Articolo 11.* — La domanda di estradizione sarà fatta direttamente dall'autorità giudiziaria dell'altro Stato, esibendo una sentenza di condanna od un atto di accusa, mandato di cattura od ogni altro documento equivalente a mandato, nel quale dovrà essere indicata la natura e la gravità dei fatti imputati, nonchè la disposizione di legge penale applicabile ad essi.

Gli atti saranno rilasciati od in originale od in copia autentica dall'autorità giudiziaria competente del paese che domanda la estradizione.

In pari tempo si faranno conoscere i contrassegni personali del delinquente domandato, se sarà possibile, ed ogni altra indicazione atta ad accertarne l'identità.

Resta inteso che la richiesta o la concessione della estradizione dovrà essere autorizzata dal Governo dello Stato nel quale l'autorità giudiziaria la richiede o la consente.

Tale autorizzazione, sia per la richiesta che per la concessione dell'extradizione, deve risultare, per quanto riguarda il Regno d'Italia, da una lettera del Ministro Guardasigilli e per quanto riguarda la Repubblica di San Marino, da una lettera della Reggenza.

*Articolo 15.* — Se il condannato o imputato sia cittadino dello Stato dove si è rifugiato, sarà quivi sottoposto a giudizio e punito secondo la legge ivi imperante, qualora si tratti di reato pel quale, giusta l'ar-



articolo 10 della presente convenzione, sarebbe ammessa la estradizione, se egli fosse straniero; ma, quando si tratti di reato pel quale sia stabilita nella legge suddetta una pena restrittiva della libertà personale inferiore nel minimo ai tre anni, non si procede che a querela di parte, se il reato è di azione privata, o a richiesta del Governo nel cui territorio fu commesso il reato, quando sia di azione pubblica.

A tale effetto, saranno comunicati dalla parte richiedente gli atti di procedimento che fossero stati compilati, e, se si tratta di un condannato, anche la copia della sentenza.

## ART. II.

Fino a che non sia costituita la tutela, secondo la legge nazionale dei sudditi rispettivi, come pure in tutti i casi d'urgenza, le misure necessarie per la protezione della persona e degli interessi di un minore straniero potranno essere prese dalle autorità locali.

## ART. III.

L'articolo 30 (trenta) della convenzione del 28 giugno 1897 è soppresso.

## ART. IV.

Le disposizioni degli articoli 36 e 37 della convenzione del 1897 non riguardano la produzione dei seguenti generi: filati, tessuti ed altri manufatti di materia tessile, carta da stampa e da scrivere e buste da lettere, lavori di pelle, mobili e altri lavori di legno, laterizi, maioliche, terraglie e porcellane, vetri e cristalli, cappelli, bottoni, spazzole, pennelli, balocchi.

## ART. V.

Al prodotto netto delle dogane, in base al quale viene stabilita la quota che il Governo d'Italia si è assunto l'obbligo di corrispondere alla Repubblica, con l'articolo 39 della convenzione del 28 giugno 1897, debbesi aggiungere il prodotto netto delle tasse interne di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra, sulla cicoria preparata, sullo zucchero, sulle polveri piriche e sui fiammiferi.

## ART. VI.

Resta convenuto che il Governo di San Marino s'impegna di denunciare al Governo italiano l'eventuale impianto nel territorio della Repubblica, nei limiti della convenzione del 28 giugno 1897, di fabbriche per

la produzione di generi soggetti in Italia a tassa di fabbricazione.

Dal momento dell'impianto di una di queste fabbriche cesserà il diritto del Governo di San Marino al godimento della quota parte dei redditi delle tasse di fabbricazione di cui al precedente articolo, per il prodotto fabbricato nella Repubblica.

## ART. VII.

Resta inteso che la convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897, quale è stata modificata dalla presente convenzione, nonchè dalla precedente convenzione addizionale del 16 febbraio 1906 e dalla dichiarazione del 9 gennaio 1901, continua a rimanere in pieno vigore per un altro decennio a decorrere dallo scambio delle ratifiche della presente convenzione addizionale, e che l'una e l'altra, se non saranno denunciate sei mesi prima della scadenza, continueranno, anche dopo di essa, ad avere effetto di anno in anno per tacita proroga, sino a denuncia da notificarsi sei mesi prima della scadenza annuale.

## ART. VIII.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche ne saranno scambiate non appena riportata l'approvazione del Parlamento italiano. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche.

In fede di che i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma, in doppio esemplare, il 14 giugno mille novecento sette.

(L. S.) TITTONI.

(L. S.) AMATI OLINTO

(L. S.) BABBONI GUSTAVO.

(È approvato l'articolo 1 con la convenzione che ne fa parte integrante).

## Art. 2.

Piena esecuzione è ugualmente data alla dichiarazione scambiata lo stesso giorno fra i plenipotenziari dei due Governi.

Do lettura della dichiarazione:

## DICHIARAZIONE.

I Plenipotenziari di S. M. il Re d'Italia e della Serenissima Repubblica di San Marino, riunitisi oggi per la firma della convenzione addizionale alla convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata fra i due Stati il 28 giugno 1897, hanno proce-

dato allo scambio della presente dichiarazione, con riserva di approvazione da parte del Parlamento italiano:

I. — Il Governo di S. M. il Re d'Italia accorda al Governo della Repubblica di San Marino il permesso di negoziare nel Regno, previo pagamento della tassa da bollo, le cartelle di un prestito a premi a vantaggio degli Istituti di beneficenza e di previdenza di San Marino.

Il prestito si comporrà di n. 500,000 obbligazioni del valore nominale di 25 lire ciascuna rimborsabili con premi, o alla pari, i premi in numero di 50,000 ammontando a lire 8,000,000. L'emissione sarà fatta mediante pubblica sottoscrizione, ed è ammesso il pagamento rateale del prezzo. Le dette obbligazioni saranno esenti dalla tassa di negoziazione stabilita dalla legge sul bollo.

Le estrazioni si faranno in San Marino il 1° aprile e il 1° ottobre, od in Roma ad epoche da determinarsi, avanti ad una Commissione formata di comune accordo fra i due Governi, ed il prestito si estinguerà entro il 1960.

II. — Il Governo italiano s'impegna a promuovere la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative alla costruzione di un acquedotto in servizio della Repubblica di San Marino, per quanto riguarda i lavori e le espropriazioni da eseguire nel territorio del Regno.

Il relativo procedimento, come le condizioni e le modalità di esecuzione dell'opera, saranno disciplinati, nei limiti dianzi accennati, dalle norme di diritto vigenti per la materia nel Regno.

III. — La presente dichiarazione sarà ratificata e le ratificazioni ne saranno scambiate contemporaneamente a quelle della convenzione addizionale firmata in pari data.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto la presente dichiarazione in doppio esemplare e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma, il 14 giugno mille novecento sette.

(L. S.) TITTONI.

(L. S.) AMATI OLINTO

(L. S.) BABBONI GUSTAVO.

(È approvato l'articolo 2 con la dichiarazione che ne fa parte integrante).

Anche questo disegno di legge sarà a suo tempo votato a scrutinio segreto.

### Discussione del disegno di legge: Sistemazione della condizione giuridica dei maestri provvisori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Sistemazione della condizione giuridica dei maestri provvisori».

Debbo avvertire la Camera che, mentre si era detto che questa legge non avrebbe dato luogo a discussioni, vi sono invece parecchi oratori iscritti a parlare nella discussione generale con relativi ordini del giorno e proposte di emendamenti e di aggiunte.

Ora io non so se la Camera, dopo il desiderio manifestato di condurre a termine la legge sulle opere marittime, voglia indulgersi in questa discussione o se non creda più conveniente rimandarla ad altro tempo.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Si tratta di un provvedimento di riparazione che fu chiesto con un ordine del giorno firmato da autorevoli colleghi di ogni parte della Camera, da Barzilai a Lacava, quando fu discussa qui la legge per i direttori didattici. Ora io credo che se la Camera vorrà approvare, in conformità di quell'ordine del giorno, questo articolo, provvederà utilmente alla precaria condizione di molti maestri che da tre anni servono bene. Ma se si dovesse venire ad emendamenti, modificazioni e facilitazioni nuove, e a integrare la legge con provvedimenti relativi anche ai direttori didattici, io non potrei consentire. E già non sarebbe ora possibile la discussione di tante novità. Tutte queste modificazioni non potranno che rimandarsi ad un'altra calma discussione dopo le vacanze. Non al 3 luglio, col lavoro urgente che c'è.

Spero che gli onorevoli colleghi si accontenteranno di questa mia dichiarazione. Oggi questo disegno di legge è urgente, ed io l'ho presentato obbedendo ad un voto della Camera, ma se si vuol portare la questione sui direttori didattici e altre riforme, noi finiremmo per tutto rinviare e fare un danno a coloro ai quali si deve provvedere.

JATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Aspetti che prima interroghi coloro che si sono iscritti. Intanto prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, *segretario legge*: (Vedi Stampato n. 780-A).

PRESIDENTE. Al secondo capoverso dell'articolo, invece di: « udito il parere dello ispettore scolastico », deve dirsi: « sopra relazione dell'ispettore ».

LANDUCCI, *relatore*. Precisamente: sopra relazione dell'ispettore scolastico.

PRESIDENTE. È iscritto per primo a parlare su questo disegno di legge l'onorevole Galli o.

GALLINO. Io sarò brevissimo perchè non debbo fare che una raccomandazione

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ripeto che non potrei accettare modificazioni. (*Commenti*).

GALLINO. Questo disegno di legge sostanzialmente non è che una disposizione transitoria per far passare in pianta stabile i maestri provvisori, i supplenti, gli assistenti, i sottomaestri e simili, purchè abbiano tre anni di lodevole servizio prestato. Io non discuto sulla convenienza di tale provvedimento; soltanto essendo in via di sanatoria di un passato non conforme alla legge, pregherei il ministro di considerare il caso degli insegnanti i quali non hanno ancora i tre anni di servizio ma che, dopo regolare concorso, furono chiamati a prestare l'opera loro dai comuni, secondo la graduatoria, solamente però oltre il termine fissato tassativamente dalla legge perchè quei comuni non hanno fatti più concorsi. Anzi, a proposito di tali concorsi, non pare all'onorevole ministro che, per questa parte, sarebbe opportuno modificare alquanto la legge specie per ciò che riguarda le grandi città, ove ad ogni gara si presentano non meno di cinquecento candidati? Perchè, badi l'onorevole ministro, tale numero oltre a richiedere mesi di tempo, per sbrigare il concorso, arreca anche una spesa che si aggira sulle ventimila lire. (*Interruzione del deputato Da Como*).

Onorevole collega, metta cinquecento candidati e una diecina di membri della Commissione esaminatrice e vedrà che poco lungi si va da quella spesa che viene annualmente a gravare sui comuni delle grandi città. Perciò sarebbe molto più opportuno stabilire un biennio almeno la durata del concorso, e per assicurarsi un buon elemento basterebbe fissare, per esempio, che tale proroga avesse luogo solamente quando il numero degli eletti non superasse la metà del numero dei concorrenti riconosciuti idonei.

Vedo dal diniego fatto col capo che il ministro non vuol ammettere tale modifi-

cazione, che pure praticamente per le grandi città è tanto necessaria; non vi insisto per ora, sperando in miglior fortuna altra volta, quando egli stesso si sarà convinto della bontà della proposta.

Spero però esso vorrà accettare almeno l'ordine del giorno proposto dalla Commissione (*Movimento del ministro della pubblica istruzione*).

Nemmeno quello? Diventa allora inutile ogni mia considerazione sulla sua portata e quindi mi taccio. (*Conversazioni generali*).

PRESIDENTE. Debbo anche comunicare alla Camera che l'onorevole Di Stefano propone un emendamento sostitutivo allo articolo unico della legge di cui si dà lettura; poi propone un articolo secondo di cui daremo lettura fra poco.

DE NOVELLIS, *segretario legge*:

Art. 1 (articolo unico).

È accordata la stabilità nell'attuale ufficio ad ogni insegnante delle scuole elementari il quale alla promulgazione della presente legge presti servizio come insegnante provvisorio, supplente, assistente, sotto maestro o con qualsivoglia altro nome, purchè al momento della sua assunzione al servizio, comunque avvenuta, egli possedesse i requisiti legali e sia provato da un attestato del provveditore agli studi, rilasciato in base a rapporto dell'ispettore scolastico, che abbia prestato effettivo e lodevole servizio per un biennio e non sia stato licenziato a seconda degli articoli 6 e 7 della legge 19 febbraio 1905, n. 45 (articoli 10 e 16, testo unico 21 ottobre 1903, n. 431).

PRESIDENTE. Veramente questi sottomaestri...

DI STEFANO. Sottomaestri è nella legge; non l'ho inventato io questo termine!

PRESIDENTE. Soprattutto, ella ha voluto fare un articolo lungo quanto la fame! (*ilarità*).

DI STEFANO. L'essenza dello emendamento da me proposto, a parte certe modificazioni di forma, di cui una fu accettata dal ministro, consiste nel ridurre il triennio di prova ad un biennio.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non l'accetto.

DI STEFANO. Ma, poichè il ministro non l'accetta, debbo rassegnarmi.

Per quanto riguarda l'articolo secondo, trasformo l'emendamento proposto in una raccomandazione per gli studi ulteriori, che il ministro promette di fare.

**PRESIDENTE.** L'articolo 2 proposto dall'onorevole Di Stefano, sarebbe il seguente:

«È concessa altresì la stabilità nell'attuale ufficio ad ogni direttore didattico il quale nel giorno della promulgazione della presente legge presti servizio da un biennio, purchè, al momento della sua assunzione in ufficio, possedesse i requisiti legali e da un attestato del provveditore agli studi, rilasciato in base a rapporto dell'ispettore scolastico, risulti che abbia prestato effettivo e lodevole servizio.

«Di Stefano, Rizzone, De Michetti, Tinozzi, Ginori-Conti, Bolognese, Mango, Capaldo, Rossi Enrico, Libertini Pascuale».

Questo articolo lo converte in raccomandazione?

**DI STEFANO.** Sì. Mi pare che più breve non si possa essere!

**PRESIDENTE.** Sta bene.

L'onorevole Cavagnari ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

«Avranno pure diritto alla stabilità, dopo un biennio di lodevole servizio, attestato dal regio ispettore scolastico, gli insegnanti sopra menzionati, muniti dei titoli legali ed assunti in funzione, al principio del corrente anno».

Onorevole Cavagnari, vuole svolgere questo articolo?

**CAVAGNARI.** Onorevole ministro, poichè siamo arrivati alla liquidazione di queste leggi frammentarie che aggiustano tante cose, mi pare che si potrebbe stabilire un criterio più largo, e non prescrivere, come si dice nell'articolo unico, che il triennio sia compiuto; e tener conto anche di coloro che furono assunti in servizio almeno al principio dell'anno in corso, purchè abbiano, s'intende, al compiere del triennio, un documento dell'ispettore scolastico provinciale, dal quale risulti che essi hanno soddisfatto convenientemente ai loro obblighi.

Dal momento che siamo in via di concessioni, mi pare che si possa dare a queste un'estensione un po' larga.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro della istruzione, vuol dire il suo parere su queste varie proposte?

**RAVA, ministro dell'istruzione pubblica.** Ringrazio l'onorevole di Stefano di aver convertito il suo articolo aggiuntivo in una raccomandazione. Non è ora possibile tale discussione. È un'altra legge. Lo stesso

dico all'onorevole Gallino. Quanto all'onorevole Cavagnari, osservo che, con la sua proposta, si verrebbe a modificare la struttura della legge ed a darvi una estensione che non posso ammettere. La sua raccomandazione servirà come materia di studio.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone il seguente ordine del giorno:

«La Camera invita il Governo a presentare, entro il 1907, un disegno di legge che disciplini il personale insegnante straordinario e provvisorio delle scuole elementari, determinando in quali casi e come possa nominarsi e quale debba esserne la condizione giuridica ed economica».

Onorevole Landucci, la Commissione insiste?

**LANDUCCI, relatore.** Quest'ordine del giorno è stato approvato, all'unanimità, dalla Commissione; ed io non sono la Commissione. Il che vuol dire che quest'ordine del giorno non lo sostengo come cosa mia. Per aderire all'invito del ministro, si potrebbe dire: la Camera fa voti, confida, invece di dire: la Camera invita. Questo, credo che potrei farlo; tanto più che quest'ordine del giorno corrisponde allo spirito della relazione ministeriale, la quale fa sapere che il Ministero studia il modo di provvedere a questo personale. E bisogna provvedervi, perchè, se non si provvedesse, l'anno venturo molti maestri si troveranno nella condizione in cui sono questi di quest'anno, e dovremo fare un nuovo disegno di legge. Questo personale bisogna dunque sistemarlo.

Io, come relatore, se potessi modificare l'ordine del giorno in modo che soddisfacesse il ministro, direi: la Camera fa voti; e direi: nel più breve termine, invece che: entro il 1907. Non sono la Commissione; e fu la Commissione che approvò questo ordine del giorno, nell'ipotesi che rapidamente si provvedesse in modo definitivo a tutto questo personale, che trovasi in una condizione molto strana, ed irregolare.

**RAVA, ministro dell'istruzione pubblica.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**RAVA, ministro dell'istruzione pubblica.** Mi dispiace di non poter accondiscendere al desiderio dell'onorevole Landucci. Sarà materia di studio avvenire, ma non posso accettare, con rammarico, il suo ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** La Commissione insiste o no? Se insiste, lo metto ai voti.

**LANDUCCI, relatore.** Ma l'onorevole mi-

nistro accetta l'ordine del giorno nella forma precisa come raccomandazione?

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non posso accettarlo, neanche come raccomandazione. Sono limiti precari.

LANDUCCI, *relatore*. Come raccomandazione può accettarlo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Qui si verrebbe ad imporre ai comuni degli oneri: ora non è possibile che si improvvisi sopra un argomento, che la Camera non conosce, e sul quale non potrebbe pronunciarsi senza piena cognizione di causa. Noi dovremmo prendere degli impegni formali, così all'improvviso, per far piacere ad un solo deputato, che conosce la questione, mentre tutti gli altri non ne sono informati. Questo sistema di chiedere delle promesse in bianco, senza sapere con precisione di che si tratti, non è ammissibile. Quindi io debbo pregare la Camera di respingere l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Landucci...

LANDUCCI, *relatore*. Proposto dalla Commissione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. ...proposto dalla Commissione, e sostenuto dall'onorevole Landucci.

PRESIDENTE. Insomma, onorevole Landucci, insiste o no?

LANDUCCI, *relatore*. Ma io non sono la Commissione. Per conto mio non insisterei, ma non conosco il pensiero della Commissione. Se l'onorevole ministro l'accetta come raccomandazione, allora potrei ritirarlo. Del resto, l'ordine del giorno non imporrebbe nessun onere ai comuni.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarato che non accetta nulla. Se ella, onorevole Landucci, vuole che il suo ordine del giorno sia messo in votazione, si metterà.

LANDUCCI, *relatore*. Non insisto, perchè il Governo lo accetta come raccomandazione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Noi non possiamo accettare impegni, di cui non si sa la portata.

LANDUCCI, *relatore*. Ma lo accetti come raccomandazione!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Poichè desidero che non vi sia equivoco, prego la Camera di respingere con una votazione l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Landucci.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito

l'ordine del giorno dell'onorevole Landucci. Chi l'approva si compiaccia di alzarsi.

LANDUCCI, *relatore*. Ma non insisto!

PRESIDENTE. Allora s'intende ritirato.

Onorevole Cavagnari, insiste nel suo articolo aggiuntivo?

CAVAGNARI. Vista la sorte toccata all'ordine del giorno Landucci, lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora rimane approvato l'articolo unico; e questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spese per l'esecuzione di nuove opere marittime.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spese per l'esecuzione di nuove opere marittime.

Ieri la discussione fu sospesa dopo l'approvazione dell'articolo 5°.

LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Onorevoli colleghi, non ho potuto prendere la parola sul processo verbale, in principio di seduta, perchè non era presente l'onorevole presidente del Consiglio. Ma lo faccio ora.

Ieri non raccolsi una allusione che l'onorevole presidente del Consiglio faceva certamente a me, quando, dopo che egli aveva presentato l'articolo 3° emendato, diceva all'onorevole Arlotta, il quale aveva chiesta per pochi minuti la sospensione della seduta per sentire il parere della minoranza della Commissione: «È inutile che senta il parere degli altri, perchè l'altro è uno solo e va perfettamente d'accordo con lei».

Ora io ho il dovere di dire alla Camera e di esporre pubblicamente, che, come componente la Commissione parlamentare dei porti, tanto negli Uffici che come deputato, ho fatto tutto il mio dovere ed ho sostenuto l'interesse dei porti esclusi, appunto perchè rappresentava l'unico paese della provincia di Campobasso che ha un porto escluso.

Ora io ho creduto di non venir meno al mio dovere, sia come deputato sia come membro della Commissione, sostenendo in tutte le guise gli emendamenti che portavano al miglioramento della legge. Ed a questo siamo riusciti. Ora il dire in pubblica Camera che io in certo modo non avevo

fatto nulla... (*Interruzioni — Commenti — Rumori*).

PRESIDENTE. Lei provoca dei fatti personali.

LEONE. Ma non è giusto che, di fronte al paese e di fronte alla Camera, rimanga quest'impressione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Tengo a chiarire (perchè io credo che l'onorevole Leone sia assolutamente inequivoco) il significato di ciò che dissi ieri. Si domandava la sospensione della seduta, affinchè la minoranza avesse potuto mettersi d'accordo. Io risposi: la minoranza è composta di due persone, che sono sempre andate fra loro d'accordo in tutto; mi pare quindi che non debba occorrere la sospensione della seduta della Camera, perchè queste due persone si mettano d'accordo. Ed in ciò non v'è nulla assolutamente che possa offendere. (*Commenti — Interruzioni*).

PRESIDENTE. Veniamo dunque all'articolo 6.

« Per i comuni e le associazioni dei comuni interessati che ne facessero domanda, lo Stato provvederà a proprie spese alla compilazione dei progetti ed alla gestione tecnica delle opere da eseguirsi nei porti di Quarta classe ».

(*È approvato*).

#### Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere gratuitamente ai comuni gli arenili che per i porti di Quarta classe serviranno alla costruzione di ricoveri, di magazzini e di tettoie od altri servizi accessori.

L'atto di cessione sarà registrato colla tassa fissa di lire 1.

A questo articolo l'onorevole Astengo ha presentato un emendamento. Però non essendo egli presente, il suo emendamento si intende ritirato.

Pongo a partito l'articolo 7.

(*È approvato*).

#### Art. 8.

La somma di lire 18,000,000 occorrente per gli esercizi finanziari 1907-908 e 1908-1909 sarà prelevata dall'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906.

A tale intento, nello stato di previsione dell'entrata di ciascuno degli indicati eser-

cizi finanziari 1907-908 e 1908-909 sarà iscritta ad uno speciale capitolo la somma di lire 9 milioni.

Approvato lo stato di previsione dell'entrata, il ministro del tesoro con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, preleverà dal fondo di cassa la predetta somma di lire 9,000,000 che verrà imputata, come versamento avvenuto, allo speciale capitolo di cui sopra.

La somma di lire 24,000,000 occorrente per gli esercizi finanziari dal 1909-910 al 1911-912, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto, entro i limiti stabiliti per gli esercizi stessi dalla legge 21 giugno 1906, n. 238, concernente il consolidamento della spesa straordinaria per opere pubbliche, negli esercizi finanziari dal 1905-906 al 1920-921.

La somma di lire 87,048,000 occorrente per gli esercizi finanziari dal 1912-913 al 1921-22 è accordata in eccedenza a quella stabilita dalla sopra citata legge 21 giugno 1906, n. 238.

I fondi provenienti dalle leggi 25 febbraio 1900, n. 56, e 13 marzo 1904, n. 102, saranno trasportati, con decreto del ministro del tesoro, a principio di ogni esercizio, dai capitoli ove rispettivamente trovansi iscritti, a quello per le spese impreviste di cui al n. 28 della Tabella annessa alla presente legge.

Gli arredamenti a carico del bilancio delle ferrovie, di cui nella tabella allegata alla presente legge, saranno fatti, a cura dell'Amministrazione ferroviaria, in conformità dei progetti che saranno approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pasqualino-Vassallo.

PASQUALINO-VASSALLO. Ho chiesto di parlare per richiamare la benevola attenzione del ministro sulla questione portuale di Terranova di Sicilia, che so a lui ben nota.

Varie volte in questa Camera ho avuto occasione di ricordare la secolare aspirazione di quella città, d'aver opere marittime che rendano meno disagiate le condizioni del porto.

Non posso dispensarmi dal tornare sull'argomento, perchè di fronte alle manifestazioni concordi di quegli enti locali, come di quelle popolazioni, finora non abbiamo avuto che rifiuti. Ora le opere che noi chiediamo, onorevole ministro, possono limitarsi ad una gettata di scogli in un determinato punto della spiaggia.

L'opportunità di quest'opera fu riconosciuta dalla Commissione Reale dei servizi marittimi, la quale fu sul posto e constatò le condizioni veramente pietose in cui si svolge il traffico su quella spiaggia.

Nè solo l'opportunità, ma fu pure riconosciuto il buon diritto di Terranova ad avere il porto in buone condizioni, poichè si tratta di un porto di terza classe che ha un notevole movimento commerciale che negli ultimi tre anni ha superato le 34 mila tonnellate ed ha reso all'erario circa 240 mila lire all'anno di proventi doganali.

Confido quindi che l'onorevole ministro, a cui stanno tanto a cuore anche le condizioni dei piccoli porti, vorrà dire una parola benevola per il porto di Terranova di Sicilia.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Pasqualino-Vassallo vorrebbe prendere ipoteca sui 30 milioni; ma io non posso che ripetere a lui quanto ho già detto agli altri.

Conosco le condizioni non liete del Porto di Terranova, il cui traffico, tuttavia, è, secondo le statistiche, in aumento. Io però non dubito che tali condizioni saranno tenute presenti dalla Commissione che sarà chiamata a fare la ripartizione dei 30 milioni ed a cui certamente l'onorevole Pasqualino-Vassallo vorrà segnalare.

E giacchè ho la parola, vorrei pregare la Camera e la Commissione di accettare un emendamento all'ultimo alinea di questo articolo. Mi è stata fatta l'osservazione che non tutti i progetti per arredamento dei porti dovrebbero essere mandati al Consiglio dei lavori pubblici, potendosi, in molti casi, provvedere più sollecitamente. Io proporrei dunque di adottare la formula seguente:

« Gli arredamenti a carico del bilancio delle ferrovie, giusta la tabella allegata alla presente legge, saranno fatti a cura della amministrazione ferroviaria, in conformità dei progetti compilati di concerto con le amministrazioni portuali e approvati a norma di legge ».

PRESIDENTE. Allora se non sorgono opposizioni, metto a partito l'articolo 8 con la formula nuova proposta dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, all'ultimo comma, che è la seguente:

« Gli arredamenti, a carico esclusivo del bilancio delle ferrovie giusta la tabella al-

legata alla presente legge, saranno fatti a cura dell'Amministrazione ferroviaria in conformità dei progetti compilati di concerto con le amministrazioni portuali e approvati a norma di legge ».

(È approvato).

Art. 9.

I contributi a carico degli enti interessati a norma della legge 2 aprile 1885, n. 3095, per le opere portuali delle prime tre classi della 2<sup>a</sup> categoria, saranno liquidati, per ciascun porto, sull'ammontare della spesa fatta in ogni esercizio e riscossi in annualità nei venti esercizi successivi, senza interesse.

(È approvato).

Art. 10.

Le provincie ed i comuni interessati potranno stipulare convenzioni col Ministero dei lavori pubblici per obbligarsi ad anticipare le somme occorrenti per l'acceleramento dell'esecuzione delle opere autorizzate dalla presente legge. In tal caso le somme anticipate saranno rimborsate senza interessi e dedotta la quota annuale di contributo a loro carico, in dieci esercizi, nei limiti degli stanziamenti e senza pregiudizio delle altre opere.

Tali convenzioni, da registrarsi col diritto fisso di una lira, ogni altro escluso, saranno approvate per regio decreto.

A questo articolo, Ministero e Commissione propongono di aggiungere in fine il seguente comma:

« Saranno parimenti registrate col diritto fisso di una lira le convenzioni stipulate da corpi morali o privati cittadini nelle quali fossero pattuite donazioni o anticipazioni gratuite di somme destinate unicamente alle opere portuali ».

L'onorevole De Viti de Marco propone di sostituire a questo articolo il seguente:

« Le provincie e i comuni interessati potranno stipulare convenzioni col Ministero dei lavori pubblici per obbligarsi a provvedere le somme occorrenti e ad eseguire direttamente le opere autorizzate dalla presente legge. »

« In tal caso gli enti locali assumeranno il pagamento del loro contributo diminuito di un terzo, e il Governo è autorizzato a trasformare il suo contributo in annualità pel servizio del prestito contratto dagli enti locali, provvedendo al pagamento delle ultime annualità con le risorse del bilancio

consolidato e senza pregiudizio delle altre opere comprese in questa legge ».

Non essendo presente l'onorevole De Viti de Marco s'intende che egli rinuncia al suo articolo sostitutivo.

Metto quindi a partito l'articolo 10 con l'aggiunta di cui ho data lettura.

(È approvato).

Art. 11.

Qualora siano presi accordi, ai termini del precedente articolo 5° per accelerare la esecuzione delle opere mediante l'anticipazione dei fondi necessari da parte di una provincia o di un comune, il Governo del Re potrà con decreto reale imporre e riscuotere a favore della provincia o del comune una tassa supplementare a quella di ancoraggio sulle navi che approderanno nel porto pel quale sarà fatta l'anticipazione.

La misura della tassa supplementare per ogni tonnellata di stazza sarà stabilita, caso per caso, fino a raggiungere il saldo della spesa, che verrà a gravare sulla provincia o sul comune, sia per gli interessi semplici del debito che dovesse contrarre per procurarsi i fondi da anticipare, sia per le tasse relative.

(È approvato).

Art. 12.

Sulla somma di lire 11,000,000 autorizzata per le opere del porto di Napoli, di cui al n. 11 dell'annessa tabella, potranno essere imputate fino alla concorrenza di lire 1,000,000 le spese necessarie per la esecuzione dei lavori di ampliamento del fabbricato della stazione marittima nel porto di Napoli e pel pagamento della maggiore spesa occorsa sulle somme già stanziare per la costruzione del detto fabbricato.

Siffatta spesa di lire 1,000,000, che è posta a carico esclusivo dello Stato, sarà ripartita fra le varie amministrazioni interessate all'opera con regio decreto promosso dal ministro dei lavori pubblici di concerto con gli altri ministri competenti.

Le quote di rimborso saranno reintegrate sul bilancio dei lavori pubblici.

(È approvato).

Art. 13.

Le economie che si verificassero per qualsiasi titolo nella esecuzione di una delle opere indicate nell'annessa tabella, potranno essere erogate a beneficio di altra opera

compresa nello stesso numero della tabella, od essere portate in aumento del fondo per le maggiori spese impreviste.

A questo articolo l'onorevole De Viti de Marco ha presentato il seguente emendamento :

« Dopo le parole: annessa tabella, aggiungere: dal numero 1 al 24 ».

Non essendo presente l'onorevole De Viti de Marco, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo a partito questo articolo 13.

(È approvato).

Art. 14.

Per opere di difesa delle spiagge si intendono :

a) i pennelli d'imbonimento ;

b) le dighe di protezione ;

c) ogni altra opera che abbia lo scopo di arrestare il processo di corrosione.

Alla esecuzione delle dette opere si provvede soltanto su domanda del comune interessato, ed a cura dello Stato, quando si tratti di difendere gli abitati dalle corrosioni prodotte dal mare. La spesa relativa è posta per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico del comune in cui trovasi la spiaggia in corrosione, con facoltà al comune stesso di ripartire il rimborso della propria quota allo Stato in venti annualità senza interesse, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui le opere saranno ultimate.

Col provvedimento che stabilisce il detto rimborso potrà, a domanda del comune, essergli consentito di rivalersi, non oltre il terzo della quota posta a suo carico, verso i privati direttamente beneficiati dalle opere eseguite.

La manutenzione delle opere suindicate è obbligatoria e posta ad esclusivo carico del comune in cui trovasi la spiaggia in corrosione, sotto la sorveglianza del competente Ufficio del Genio civile.

A questo articolo l'onorevole Nuvoloni ed altri deputati propongono il seguente emendamento :

Al secondo comma, dopo le parole: e per un quarto a carico del comune, aggiungere: e della provincia in cui trovasi la spiaggia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nuvoloni per svolgere questo emendamento.

NUVOLONI. L'articolo 14 porta provvedimenti eccezionali a favore degli abitati corrosi dal mare.



Tali provvedimenti interessano più specialmente piccoli comuni. Ed io mi sento in obbligo di porgere all'onorevole ministro ed al Governo una parola di plauso per aver colla nuova disposizione rimediato ad inconvenienti molte volte lamentati, ed ai quali non si poteva altrimenti porre riparo.

Però mi pare che detto articolo dovrebbe essere completato con l'aggiunta da me proposta, cioè ponendo il quarto dei lavori a carico del comune e della provincia. Si tratta di venire in aiuto di piccoli comuni, che non hanno mezzi sufficienti per proteggersi dalle incursioni del mare, e, come le provincie concorrono nelle opere portuali, io penso e credo che debbano concorrere nell'opera di protezione degli abitati dalle mareggiate. A questo concetto è ispirato il mio emendamento aggiuntivo che spero l'onorevole ministro vorrà accettare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Mi duole di non poter accogliere l'emendamento dell'onorevole Nuvoloni. Egli deve riconoscere che si è proceduto verso i comuni minacciati dalle mareggiate, con la maggiore larghezza, mettendo i tre quarti delle spese a carico dello Stato, ed un solo quarto a carico del comune, il quale, per di più, non sarà tenuto a rimborsare allo Stato tale sua quota che in 20 annualità, decorrenti dall'esercizio successivo a quello in cui le opere saranno state ultimate, e senza interessi.

Nè basta ancora: giacchè di questo quarto a carico del comune, distribuito in così lunga serie di anni, il comune stesso ha diritto, per un terzo, di rivalersi verso i proprietari che direttamente si avvantaggeranno delle difese, eseguite contro le corrosioni del mare.

Ora, comprende l'onorevole Nuvoloni, che più non sarebbe lecito di largheggiare a pro dei comuni, con danno delle provincie, trattandosi di opere che non hanno carattere provinciale ma essenzialmente locale e comunale.

PRESIDENTE. Onorevole Nuvoloni, mantiene il suo emendamento?

NUVOLONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora, se nessun altro domanda di parlare, pongo a partito l'articolo 14.

(E' approvato).

#### Art. 15.

I progetti esecutivi per le opere portuali e di difesa delle spiagge contemplate nella presente legge saranno compilati secondo le norme tecniche e amministrative, che saranno stabilite dal regolamento da approvarsi con decreto reale udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

CHIMIANTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Chimienti ha facoltà di parlare.

CHIMIANTI. Una piccola domanda all'onorevole ministro dei lavori pubblici: oso, in sede di questo articolo, ricordargli le vive raccomandazioni che ebbi occasione di svolgere davanti alla Camera a proposito del mio ordine del giorno che certamente l'onorevole Presidente dovette leggere ma sul quale io, forse perchè non ascoltavo, non potei dire se lo ritiravo o no.

Ad ogni modo non insisto, ma sarò molto tenuto all'onorevole ministro dei lavori pubblici se, in sede di questo articolo, vorrà assicurare la Camera che egli profitterà di questo regolamento per alcune disposizioni la cui necessità io nuovamente ricordo alla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Chimienti presentò e svolse il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a riorganizzare i servizi amministrativi, centrali e locali, del Ministero dei lavori pubblici, relativi ai lavori portuali, al fine di assicurare una sicura e sollecita esecuzione del presente disegno di legge e di quelle altre leggi per la costruzione di opere portuali ».

In realtà, onorevole Chimienti, non si tratta di riorganizzare i servizi, quasi che essi non fossero organizzati; si tratta piuttosto di proporzionarli alle opere nuove; e per far ciò, come ho già detto, la prima condizione è quella di avere un personale sufficiente per l'esecuzione delle nuove opere che abbiamo deliberato. Successivamente occorre di specializzare il personale, perchè le opere marittime presentano in generale molte più incognite che non quelle terrestri, siano esse di bonifica, o di altra natura. Io ho testè chiesto alla Camera, con apposito disegno di legge, di poter provvedere in via di urgenza; ma siccome i provvedimenti domandati non sarebbero in realtà sufficienti, mi riservo di presentare altre proposte che mirino a meglio raggiungere

al fine. Quanto ai servizi amministrativi, ella accennava alla necessità di istituire un ufficio indipendente per i porti. Io non credo a questa necessità: certo la direzione dei porti e delle bonifiche è la più aggravata di lavoro di tutto il Ministero, ma da ciò alla necessità di costituire un ufficio autonomo, io credo che corra una grande distanza. Ad ogni modo, come già dissi nelle precedenti tornate, io non mancherò di tener presente il giusto concetto che bisogna proporzionare i mezzi alle opere, e che è inutile votar qui milioni e milioni per strade, porti e bonifiche, quando manchino i mezzi per poterli eseguire.

ORLANDO SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Orlando Salvatore ha facoltà di parlare.

ORLANDO SALVATORE. Io vorrei domandare all'onorevole ministro e alla Commissione, perchè io parlo come deputato e non come membro della Commissione, se non sarebbe opportuno all'articolo 10 aggiungere: «...udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, e la Commissione portuale locale». Noi abbiamo sentito qui nella Camera molte lamentele sul modo di eseguire o di sviluppare i mezzi e le opere portuarie, perchè non si è ascoltato il consiglio che veniva dagli enti locali.

In tutti i provvedimenti che si prendono relativamente ai porti si domanda sempre il parere delle autorità locali, le quali sono quelle che rispecchiano maggiormente i bisogni del porto.

Quindi domando all'onorevole ministro se crede di aggiungere ancora la facoltà di udire il parere delle Commissioni locali.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. In questa Camera si sono realmente udite molte lodi all'indirizzo delle Commissioni locali, ma si sono altresì uditi molti lamenti contro i ritardi con cui procedono i lavori portuali, derivanti appunto dalla necessità di sentire troppe Commissioni, tra cui quelle locali.

Ora, io credo ingiustificati i lamenti circa l'opera delle Commissioni locali chiamate a deliberare sui bisogni dei singoli porti, perchè gli elementi locali molte volte conoscono assai meglio i bisogni dei porti stessi che non il Consiglio superiore o il Consiglio di Stato che sono lontani. Ma di ciò qui non

si tratta: si tratta invece di studiare le norme tecniche ed amministrative che devono regolare l'esecuzione dei lavori, e sarebbe un inutile perdetempo quello di convocare tutte le Commissioni locali e chiamarle a dire la loro opinione sull'argomento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 15.

(È approvato).

#### Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato, sulla domanda degli enti locali interessati, e sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella esecuzione della presente e delle leggi precedenti, a sostituire ad una o più delle opere stabilite per un determinato porto una o più opere portuali riconosciute maggiormente utili, a condizione che si debbano eseguire a vantaggio dello stesso porto, e nei limiti della spesa autorizzata dalle dette leggi.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 17 concordato tra il Governo e la Commissione.

« Per la sollecita esecuzione delle opere marittime nei porti di 4<sup>a</sup> classe, i comuni potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti mutui ammortizzabili in 35 anni fino all'intero ammontare della spesa a loro carico secondo i progetti debitamente approvati.

« Eguale autorizzazione è data per la concessione di mutui alle provincie, che sono obbligate ad una quota di concorso per la esecuzione delle dette opere.

« Il concorso straordinario dello Stato sarà corrisposto ai comuni in proporzione dell'avanzamento dei lavori in base ai relativi certificati e nei modi da stabilirsi nel regolamento ».

A questo articolo l'onorevole Strigari ha proposto un emendamento.

STRIGARI. Vi rinunzio.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. È stato sollevato ieri il dubbio, se queste disposizioni si riferissero anche ai porti lacuali.

Io dichiarai che i porti lacuali, in quanto trovansi nelle condizioni stabilite dalla legge sono equiparati in tutto ai porti marittimi. Circa venti porti lacuali, che appunto tro-

vansi in tali condizioni, sono già classificati insieme con quelli marittimi.

Ora, per rassicurare l'onorevole Rubini, che insisteva su questo punto e chiedeva uno schiarimento, riterrei opportuno di sopprimere la parola « marittime », in modo da comprendere, senza possibilità d'equivoco, tanto i porti marittimi, quanto quelli lacuali.

PRESIDENTE. Con questa piccola modificazione di forma e cioè con la soppressione della parola « marittime » metto a partito l'articolo 17.

(È approvato).

Vengono ora i seguenti articoli aggiuntivi:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, ai comuni che intendessero eseguire opere di costruzione, di restaurazione e di riparazione nei porti di 4ª classe, mutui alla ragione del due e mezzo per cento, rimborsabili in venticinque annualità. La differenza fra questo interesse e quello normale del quattro per cento sarà annualmente rimborsata alla Cassa del Ministero dei lavori pubblici.

« Salvia, Masoni ».

« I porti che venissero a mutare di classe anche dopo l'approvazione della presente legge dovranno godere di tutti i diritti accordati ai porti della classe alla quale venissero ascritti, tenuto conto del rispettivo tonnellaggio.

« Graffagni ».

« Per le spese autorizzate da leggi precedenti, a complemento delle quali nuove opere sono previste, nella presente legge, dovranno essere applicate le norme da questa determinate.

« Chimienti ».

L'onorevole Salvia è presente?

(Non è presente).

S'intende che vi rinunzia.

L'onorevole Graffagni è presente?

(Non è presente).

S'intende che vi rinunzia.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimienti per svolgere il suo articolo aggiuntivo.

CHIMIANTI. L'onorevole ministro dei lavori pubblici conosce la questione alla quale voglio alludere.

L'articolo 3 della legge del 1904 e l'articolo 13 della legge del 1900 riguardano lavori a complemento dei quali viene la legge presente, se non che nelle leggi del 1900 e del 1904 vi sono dei vincoli che in questa non sono.

Data questa diversità come si dovrà fare? L'onorevole ministro crede utile e necessario l'emendamento mio per evitare fastidi alla amministrazione? Io non insisto, e attendo la sua risposta pago di aver rilevato questa difficoltà che può nascere dalla esecuzione della legge.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole Chimienti allude alla questione che potrebbe sorgere circa la obbligatorietà delle opere: infatti l'articolo 1º di questa legge, ultimo comma, stabilisce che le opere da eseguirsi in tutti i porti ed in tutte le spiagge sono dichiarate di pubblica utilità, e che quelle da eseguirsi nei porti amministrati dallo Stato sono dichiarate obbligatorie agli effetti dell'articolo 13 del testo unico, ecc.; di guisa che i contributi degli enti locali sono pure obbligatori. Ciò è forse necessario per vincere gli ingiustificati dissensi e le resistenze talora opposte senza buon fondamento dagli enti interessati.

Ora l'onorevole Chimienti domanda se la stessa obbligatorietà debba riconoscersi per le opere autorizzate da leggi precedenti, al cui completamento sia da provvedersi con i fondi stanziati da questa legge.

Io non ho difficoltà a chiarire questo punto. Ma poichè l'articolo dell'onorevole Chimienti ha una forma troppo vaga che potrebbe dar luogo ad altre gravissime questioni, propongo il seguente articolo aggiuntivo.

« Il disposto dell'ultimo alinea del primo articolo della presente legge circa l'obbligatorietà delle opere è esteso a quelle autorizzate da leggi precedenti, al cui completamento si provveda con i fondi assegnati da questa legge.

« Alle opere autorizzate da leggi precedenti, che si trovino nella condizione suindicata, e delle quali non sia ancora iniziata la esecuzione, sarà pure applicabile il disposto dell'articolo 9 della presente legge, quanto ai contributi degli enti interessati ».

Così il dubbio che l'onorevole Chimienti ha sollevato sarà interamente chiarito.

CHIMIANTI. Ringrazio l'onorevole mi-

nistro ed accetto la sua formula, che è veramente più chiara.

**PRESIDENTE.** Questo articolo aggiuntivo, di cui l'onorevole ministro ha dato testè lettura, diventerebbe l'articolo 18.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo a partito.

*(È approvato).*

Così è esaurita anche la discussione di questo disegno di legge, che sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Risultamento di votazioni.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

*(Gli onorevoli segretari numerano i voti).*

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria e conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908:

Votanti . . . . .	220
Maggioranza . . . . .	111
Voti favorevoli . . . . .	198
Voti contrari . . . . .	22

*(La Camera approva).*

Proroga a tutto il 29 luglio 1908 del termine stabilito dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, pe conseguire agevolazioni in tema di vulture catastali:

Votanti . . . . .	220
Maggioranza . . . . .	111
Voti favorevoli . . . . .	199
Voti contrari . . . . .	21

*(La Camera approva).*

Proroga del termine assegnato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 642, sulla esportazione degli oggetti di antichità e belle arti e istituzione di un fondo destinato agli acquisti di cose mobili ed immobili d'interesse archeologico ed artistico:

Votanti . . . . .	221
Maggioranza . . . . .	111
Voti favorevoli . . . . .	196
Voti contrari . . . . .	25

*(La Camera approva).*

Trasferimento dei professori universitari:

Votanti . . . . .	220
Maggioranza . . . . .	111
Voti favorevoli . . . . .	134
Voti contrari . . . . .	86

*(La Camera approva).*

*(Commenti).*

Passaggio alla regia Università degli studi in Napoli dei locali dell'ex convento di San Marcellino:

Votanti . . . . .	221
Maggioranza . . . . .	111
Voti favorevoli . . . . .	192
Voti contrari . . . . .	29

*(La Camera approva).*

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Adesso, prima di passare alla discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, procederemo ad un'altra votazione segreta sui seguenti disegni di legge già approvati per alzata e seduta.

Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private.

Abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere.

Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casale Monferrato.

Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella rete ferroviaria esercitata dallo Stato.

Approvazione della convenzione addizionale (e dichiarazione annessa) alla convenzione di buon vicinato fra l'Italia e San Marino del 28 giugno 1897, firmata in Roma il 14 giugno 1907.

Prego l'onorevole segretario di fare la chiama.

**DE NOVELLIS, segretario, fa la chiama.**

*Prendono parte alla votazione:*

Abruzzese — Abignente — Abozzi — Agnesi — Agnetti — Aguglia — Albertini — Albicini — Angiolini — Antolisei — Arigò — Aroldi — Artom — Astengo — Aubry.

Baccelli Alfredo — Baranello — Barnabei — Barracco — Barzilai — Bastogi — Battaglieri — Benaglio — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Bissolati — Bolognese — Bona — Bonacossa — Borsarelli — Boselli — Botteri — Brunialti — Buccelli.

Cacciapuoti — Calissano — Callaini — Calleri — Camera — Campus-Serra — Canevari — Cao-Pinna — Capaldo — Capelli — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Cardani — Cavagnari — Cerulli — Cesaroni — Chiapusso — Chimienti — Chimirri — Ciartoso — Ciccarone — Cipriani-

Marinelli — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Cuzzza — Coffari — Compans — Costa Andrea — Costa-Zenoglio — Crespi — Croce — Curioni — Curreno.

Da Como — Dagosto — D'Alì — D'Alife — Dal Verme — Daneo — Dari — De Andreis — De Bellis — De Gennaro — De Giorgio — Del Balzo — Dell'Acqua — Della Pietra — De Michetti — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Riseis — De Seta — Di Cambiano — Di Rudinì Antonio — Di Stefano — Donati.

Facta — Faelli — Falaschi — Falconi Nicola — Falletti — Fasce — Fazi Francesco — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato Giustino — Fradeletto — Fusco.

Galletti — Galli — Gallino Natale — Gaudenzi — Gianturco — Giardina — Giolitti — Giordano Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Giuliani — Giunti — Gorio — Gualtieri — Guarracino — Gucci-Boschi — Guerci — Guerritore — Gussoni.

Jatta.

Landucci — Larizza — Leone — Loero — Lucernari — Luciani — Luzzatto Arturo.

Magni — Majorana Giuseppe — Malcangi — Maraini Clemente — Marghieri — Mariotti — Marzotto — Masini — Masselli — Mazziotti — Medici — Mendaia — Mercè — Miliani — Mira — Mirabelli — Montagna — Montauti — Morelli Enrico — Moschini.

Negri de' Salvi — Niccolini — Nuvoioni.

Odorico — Orlando Salvatore — Orsini-Baroni.

Pala — Paniè — Papadopoli — Pavia — Pellecchi — Personè — Pilacci — Pini — Pipitone — Pozzo Marco.

Quistini.

Rava — Riccio Vincenzo — Ridola — Rizzone — Rocco — Rochira — Romanin-Jacur — Rossi Gaetano — Rovasenda — Rubini — Ruffo.

Sanarelli — Santamaria — Santini — Santoliquido — Scaglione — Scano — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Sesia — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Spada — Spallanzani — Squitti — Strigari.

Talamo — Tecchio — Tedesco — Teso — Tizzoni — Torrigiani — Treves.

Valeri — Valle Gregorio — Venditti — Vendramini — Venezia — Verzillo — Viazzi — Visocchi.

Zaccagnino.

*Sono in congedo:*

Aliberti.

Ballarini — Baragiola — Bernini — Bertolini — Bianchini — Borghese — Bovi — Brandolin.

Cameroni — Campi Emilio.

Del Balzo — De Tilla.

Fabri — Felissent — Ferraris Carlo.

Galimberti — Ginori-Conti — Greppi.

Lucifero Alfonso.

Macola — Malvezzi — Marsengo-Bastia — Mauri — Meardi — Molmenti — Monti Gustavo — Morando — Morelli Enrico — Morpurgo.

Placido — Poggi — Pozzi Domenico — Prinetti — Pugliese.

Raggio — Rebaudengo — Romano — Ronchetti — Rosadi.

Scalini — Silva — Sola — Staglianò.

Tanari — Targioni — Testasecca.

Venditti — Verzillo — Vetroni.

Weil-Weiss.

*Sono ammalati:*

Badaloni.

Celesia.

Fazi Francesco — Fede — Fracassi.

Majorana Angelo — Massimini.

Rampoldi — Resta-Pallavicino — Rizzetti — Rizzo Valentino.

Simeoni — Sinibaldi.

Villa.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Castiglioni — Cornalba.

Fusinato.

Gavazzi.

Pompilj.

Stoppato.

*Presentazione di due relazioni.*

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Chimirri a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CHIMIRRI. A nome della Commissione permanente per l'esame dei trattati di commercio e delle tariffe doganali, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

« Applicazione della convenzione internazionale, firmata a Berna il 19 settembre 1906, addizionale a quella del 14 ottobre 1890 pel trasporto delle merci in ferrovia ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Abi-

gnente a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ABIGNENTE, *relatore*. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Commissione permanente per l'esame dei trattati di commercio e delle tariffe doganali, la relazione sul disegno di legge: « Approvazione della convenzione stipulata fra l'Italia, la Germania, la Danimarca, la Francia, il Lussemburgo, l'Olanda e la Svizzera, per l'interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi, firmata a Berna il 26 settembre 1906.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

### Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908.

Si dia lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* nn. 569-A, 569 bis-A, 569 ter-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Primo iscritto è l'onorevole Colajanni che non è presente. L'onorevole Bertolini non è presente. L'onorevole Pellerano neppure, l'onorevole Morpurgo neppure.

BERGAMASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Pilacci... non è presente. L'onorevole Miliani non è presente.

Onorevole Bergamasco, intende di parlare?

BERGAMASCO. Chiedo di parlare per svolgere la mozione, che è iscritta nell'ordine del giorno, immediatamente prima del bilancio del tesoro.

CARCANÒ, *ministro del tesoro*. Sentiamo!

PRESIDENTE. E per questo chiede di parlare prima degli iscritti? Io dovrei chiamare prima gli iscritti nella discussione generale. Poichè gli iscritti a parlare non sono presenti, veniamo alla sua mozione; ma la lasci prima leggere.

« La Camera invita il Governo a far riesaminare la contabilità della Cassa depositi e prestiti del 1905, affinché si applichino anche a quell'esercizio le norme relative al conto corrente col tesoro, che il ministro del

tesoro ha adottato per il 1901, allo scopo di tutelare gli interessi della Cassa nazionale di previdenza.

« Bergamasco, Venditti, Pellicchi, Rampoldi, Pennati, Fusco Ludovico, Ciacci, Santini, Bonicelli, De Seta, Maraini, Malcangi, Rummo ».

L'onorevole Bergamasco ha facoltà di svolgere questa mozione.

BERGAMASCO. Onorevoli colleghi, sarò brevissimo per tre ragioni, primo per l'ora del tempo, secondo perchè ho già trattato di questo oggetto in altra seduta, terzo perchè ho ragione di credere che il ministro del tesoro vorrà fare buona accoglienza alla nostra mozione.

Nella relazione, che ebbi l'onore di presentare alla Camera nel dicembre scorso per incarico della Commissione di vigilanza sulla amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti ebbi a fare, a nome della stessa Commissione, alcune considerazioni riguardanti l'utile netto della gestione propria e quello delle Casse postali di risparmio. Il punto di partenza era questo, che l'utile netto delle Casse postali di risparmio si riscontrava nell'esercizio 1905 inferiore a quello del 1904; fatto che rappresenta un'anomalia, in quanto che le somme del risparmio postale, vanno notevolmente crescendo ogni anno con un modulo, che non è neanche costante, ma progressivo. Ricercando le ragioni di questa anomalia, la Commissione di vigilanza ne ha trovata una principale ed influentissima nel conto corrente fruttifero, che il tesoro tiene con la Cassa depositi e prestiti. Questo conto corrente fruttifero, nell'esercizio 1905, è salito a somme insolite, assai più alte di quelle normali, per modo che la sua giacenza media, nel 1905, si uguagliava a 114 milioni, mentre, nell'anno precedente, raggiungeva appena 68 milioni.

Per questo conto corrente il tesoro corrisponde alla Cassa depositi e prestiti l'interesse medio dei buoni del tesoro, che nel 1905 è risultato del 2.33 per cento, mentre è noto che il danaro, che affluisce alla Cassa depositi e prestiti mediante i risparmi postali, costa, tra interessi ai depositanti, ricchezza mobile e spese di amministrazione alla stessa Cassa, il 3.33 per cento, per cui, sulle somme impiegate in questo conto, il risparmio postale fa un sacrificio netto dell'uno per cento, differenza tra il costo ed il ricavo del danaro.

Io non entrerò in dettagli sul conto corrente fruttifero, il quale ha la sua ragione d'essere nelle giacenze normali che deve tenere la Cassa depositi e prestiti per far fronte a tutti gli impegni della sua gestione, per attendere il momento degli impieghi, per ripartire gli acquisti dei titoli durante l'esercizio, ecc.; fatto si è però che l'essere aumentato questo conto corrente nel 1905 fino alla giacenza media di 114 milioni ha prodotto alla gestione propria del risparmio postale, gli utili netti della quale spettano per sette decimi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, un danno rilevante, che si ripercuote sulle entrate della Cassa nazionale di previdenza con una diminuzione di circa lire 540 mila.

Le considerazioni da me esposte furono la base di una corrispondenza fra l'illustre presidente della Commissione di vigilanza, l'onorevole senatore Vacchelli, e il ministro del tesoro.

Il presidente della Commissione di vigilanza insisteva perchè si rivedesse la contabilità del 1905 per modo che ciò che rappresentava, nella giacenza del conto corrente, il di più della media dell'anno precedente fosse attribuito al fondo proprio della Cassa depositi e prestiti e non ai risparmi postali. La conclusione di questa corrispondenza sta nella chiusa di una lettera dell'onorevole ministro Majorana al presidente della Commissione di vigilanza recante la data 29 gennaio 1907, chiusa che dice precisamente così:

« L'esperienza insegna che la Cassa depositi, nel suo interesse, per il servizio del migliore impiego di fondi, non può a meno di tenere in media in conto corrente circa il trenta per cento delle somme, che le affluiscono in un anno. E siccome le cause di un eccezionale rifornimento del conto corrente permangono ancora, nè cesseranno tanto presto (stante il concorso, che sono chiamati dalla legge a dare i capitali della Cassa depositi nel pagamento delle spese occorrenti per provviste e lavori ferroviari, per cui non è dato di assicurare che non sarà oltrepassato detto limite), così, per corrispondere agli autorevoli voti di codesta onorevole Commissione parlamentare di vigilanza, dalla S. V. Onorevole con tanta competenza ed interessamento presieduta, e per conciliare ad un tempo gli interessi della Cassa nazionale degli operai con le esigenze del complesso servizio generale della Cassa depositi, ho disposto, sentito il Con-

siglio permanente di amministrazione, che, negli impieghi destinati a costituire l'interesse medio da accreditarsi ai capitali del risparmio postale, non siano calcolate le somme del conto corrente se non entro il limite massimo del trenta per cento dei capitali, che in ciascun anno si accumulano a quelli dell'anno precedente e che il di più venga considerato come impiego particolare della gestione propria della Cassa depositi e prestiti.

« Non mi sembra però opportuno dare a questo provvedimento di favore effetto retroattivo ai conti dell'anno 1905, come accenna la Signoria Vostra Onorevole, ma soltanto ai conti dell'anno 1906, giusta anche l'avviso del predetto Consiglio permanente ».

Ora pare alla Commissione di vigilanza che, se è equo e giusto che questo criterio di liquidazione si applichi alla contabilità del 1906, è altrettanto equo e giusto che sia applicato alla contabilità del 1905; anzi è ancor più necessario che lo si applichi alla contabilità del 1905, in quanto è appunto in quell'anno che la giacenza media del conto corrente del tesoro fu eccezionalmente elevata per le somme che il Tesoro ha fatto tenere a disposizione, sia in vista della conversione della rendita, sia per le liquidazioni ferroviarie. Per cui sarebbe una vera delusione se il metodo, che si trova conveniente di adottare per gli anni successivi, non venisse applicato a quello, in cui più è necessario e più è fruttifero per la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Io non ho altro da aggiungere, se non che esprimere la piena fiducia che l'onorevole ministro del tesoro, il quale ha sempre dimostrato tanto affetto per la Cassa nazionale di previdenza, vorrà accogliere benevolmente la nostra mozione. *(Bene! Bravo!)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ecco: la mia risposta sarà breve; ma nella sostanza sarà tale da obbligare, io credo, il collega Bergamasco a dichiararsi soddisfatto.

Ho esaminato la questione trattata da lui, con la stessa diligenza con la quale è stata esaminata dalla Commissione permanente di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, e con la stessa benevolenza con la quale poteva essere esaminata da un amministratore della Cassa nazionale di previdenza; ma non sono potuto venire alla stessa conclusione alla quale la detta Commissione è pervenuta.

Nella questione di diritto, io dovetti concludere in senso opposto. L'onorevole Bergamasco ha letto testè la decisione del mio onorevole predecessore, del nostro carissimo Angelo Majorana: quella decisione aveva il carattere quasi d'una transazione, liquidava, cioè, gli utili spettanti alla Cassa depositi e prestiti pel 1906, in una data somma, facendo ragione alle domande della Commissione di vigilanza; ma soggiungeva non potersi adottare lo stesso criterio per il 1905. Ora io, per un doppio ordine di ragioni, non ho potuto discostarmi da siffatta decisione. Per un doppio ordine di ragioni: per ragioni di merito e per una ragione d'ordine pregiudiziale: essendo sempre, per me, un dovere imprescindibile lo spirito di continuità nelle amministrazioni, il non disfare oggi quello che già è stato fatto e compiuto.

L'onorevole Bergamasco non sarà soddisfatto da quanto ho detto fin qui; ma adesso viene la parte buona.

Io ho studiato la questione sotto un altro profilo; ho considerato che, per l'operazione della conversione della rendita, si ebbe la cooperazione di molti istituti, che tennero a disposizione del tesoro grossi capitali, coi quali fronteggiare eventuali richieste di restituzione da parte di detentori della rendita. A codesti istituti fu data la corresponsione di una provvigione del mezzo per cento, sui capitali vincolati all'uopo. Ora a me è parso che, se tale provvigione è stata ritenuta equa, e fu corrisposta agli altri istituti, non vi fosse ragione di non usare lo stesso trattamento alla Cassa depositi e prestiti, che ha reso identico servizio, e di riflesso, alla Cassa nazionale di previdenza degli operai, compartecipe negli utili per sette decimi. Applicando questo criterio, corrispondendo il mezzo per cento sulle somme di spettanza della Cassa che si tennero giacenti allo scopo indicato, la sua ragione di credito non ammonta alla somma di 540,000 lire, indicata dall'onorevole Bergamasco, bensì a quella di 400 mila o poco più.

In questo senso ho preso la mia determinazione, ed ho anche già firmato il decreto che liquida a favore della Cassa la somma di 402,962.19.

Ed ora parmi di aver ragione di concludere, come ho cominciato: che l'onorevole Bergamasco deve dichiararsi soddisfatto.

BERGAMASCO. Chiedo di parlare.

FERRERO DI CAMBIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bergamasco.

BERGAMASCO. Mi compiaccio di prendere atto delle dichiarazioni del ministro del tesoro, e di ringraziarlo a nome mio ed a nome di tutti i firmatari della mozione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrero di Cambiano.

FERRERO DI CAMBIANO. Unisco a quelli dell'onorevole Bergamasco i ringraziamenti miei per quello che l'onorevole ministro del tesoro ha fatto a favore della Cassa nazionale di previdenza, di cui io sono presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Bergamasco, ritira la mozione?

BERGAMASCO. La ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli con l'intesa che si riterranno approvati quelli sui quali non sorgeranno osservazioni.

**Titolo I. Spesa ordinaria** — Categoria I. *Spese effettive*. — *Oneri dello Stato*. — *Debiti perpetui* — Capitolo 1. Rendita consolidata 3.75 per cento al netto (*Spesa obbligatoria*), lire 303,803,868.64.

Capitolo 2. Rendita consolidata 3 per cento (*Spesa obbligatoria*), lire 4,802,654.22.

Capitolo 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (*Spesa obbligatoria*), lire 32,481,217.17.

Capitolo 4. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (*Spesa obbligatoria*), lire 32,978,645.19.

Capitolo 5. Rendita per la Santa Sede, lire 3,225,000.

Capitolo 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia — Interessi (*Spesa obbligatoria*) lire 1,080,796.30

Capitolo 7. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia — Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 987,626.78.

Capitolo 8. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane (*Spesa obbligatoria*), lire 94,171.46.

Capitolo 9. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori* di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3<sup>a</sup> (*Spesa obbligatoria*), lire 593,245.66.

*Debiti redimibili*. — Capitolo 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran libro — Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 8,620,634.01.



Capitolo 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 9,673,288.53.

Capitolo 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (*Spesa obbligatoria*), lire 225,750.

Capitolo 13. Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875 modificato coll'articolo 1 dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi, lire 25,120,403.

Capitolo 14. Obbligazioni ferroviarie tre per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 27,367,875.

Capitolo 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 5,721,575.

Capitolo 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,524,075.

*Debiti variabili.* - Capitolo 17. Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (*Spese fisse*), lire 318,400.

Capitolo 18. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

Capitolo 19. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (*Spesa obbligatoria*), lire 6,200,000.

Capitolo 20. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione (*Spesa obbligatoria*), lire 1,195,425.

Capitolo 21. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*) lire 1,000,000.

Capitolo 23. Interessi dell'1.50 per cento

al netto sopra anticipazioni statutarie degli istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1393, n. 440, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9, (articolo 3 dell'allegato D) (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 24. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi - (*Spesa obbligatoria*), lire 18,979,796.30.

Capitolo 25. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto - (*Spesa obbligatoria*), lire 3,308,511.89.

Capitolo 26. Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'articolo 9 della legge 25 febbraio 1902, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitoli annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901 approvate colla legge 30 dicembre 1901, n. 530 (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Capitolo 27. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (*Spesa obbligatoria*), lire 17,174,000.

Capitolo 28. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (*Spesa obbligatoria*), lire 25,306.29.

Capitolo 29. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 31 dicembre 1966 per le linee di concessione anteriore al 1888 (art. 2, lettera A, modificato dalla convenzione approvata con l'articolo 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324), lire 30,000,000.

Capitolo 30. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee di cui alla convenzione 20 giugno 1888 (art. 2, lettera B, della convenzione approvata con l'articolo 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324), lire 9,053,689.90.

Capitolo 31. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550, lire 8,261,386.53.

Capitolo 32. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550, lire 4,911,013.

Capitolo 33. Annualità dovuta alla Ditta

Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125 (*Spesa obbligatoria*), lire 112,786.40.

Capitolo 34. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a forma dell'articolo 3 dell'allegato M, approvata con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1884, numero 339 - Interessi (Undecima annualità), lire 3,943,250.73.

*Debito vitalizio.* — Capitolo 35. Pensioni del Ministero del tesoro (*Spese fisse*), lire 2,650,000.

*Pensioni straordinarie.* — Capitolo 36. Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse, lire 670,000.

Capitolo 37. Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi delle leggi 4 marzo 1898, n. 46, e 18 dicembre 1898, n. 489, lire 1,365,000.

Capitolo 38. Assegni a favore di coloro che presero parte alle guerre per l'indipendenza d'Italia a cominciare da quella di Crimea (legge 8 luglio 1904, n. 341), lire 695,000.

Capitolo 39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 46,000.

Totale del debito vitalizio, lire 5,426,000.

*Dotazioni.* — Capitolo 40. Dotazioni della Casa Reale, lire 15,050,000.

Capitolo 41. Dovario a Sua Maestà la Regina Margherita di Savoia, vedova di Sua Maestà il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393), lire 1,000,000.

*Spese per le Camere legislative.* — Capitolo 42. Spese pel Senato del Regno, lire 525,000.

Capitolo 43. Spese per la Camera dei deputati, lire 1,030,000.

Capitolo 44. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato, e alle altre Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (*Spesa obbligatoria*), lire 882,000.

*Spese generali di amministrazione.* — Ministero. — Capitolo 45. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 2,526,598.07.

Capitolo 46. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 326,224.

Capitolo 47. Spese d'ufficio del Ministero, lire 80,240.

*Presidenza del Consiglio dei ministri.* —

Capitolo 48. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (*Spese fisse*), lire 6,800.

Capitolo 49. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 400.

Capitolo 50. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 18,000.

Capitolo 51. Personale straordinario dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 400.

Capitolo 52. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 10,000.

*Corte dei conti.* — Capitolo 53. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 1,853,719.15.

Capitolo 54. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 227,681.50.

Capitolo 55. Spese d'ufficio, lire 80,000.

Capitolo 56. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse, lire 43,000.

Capitolo 57. Personale straordinario della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 2,600.

*Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.* — Capitolo 58. Personale dell'Ispettorato generale (*Spese fisse*), lire 83,000.

Capitolo 59. Personale di ruolo dell'Ispettorato generale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 5,167.50.

Capitolo 60. Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 107 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373 e compenso al segretario della detta Commissione e spese diverse inerenti al servizio di vigilanza, lire 6,450.

*Avvocature erariali.* — Capitolo 61. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 895,978.31.

Capitolo 62. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 22,403.

Capitolo 63. Personale straordinario, lire 12,440.

Capitolo 64. Personale straordinario - In-

dennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 500.

Capitolo 65. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 41,500.

Capitolo 66. Fitto di locali non demaniali (*Spese fisse*), lire 25,750.

*Intendenze di finanza.* — Capitolo 67. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (*Spese fisse*), lire 2,130,642.52.

Capitolo 68. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 12,360.

Capitolo 69. Personale straordinario, lire 5,700.

Capitolo 70. Personale straordinario — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 350.

*Servizio del tesoro.* — Capitolo 71. Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo (*Spese fisse*), lire 1,252,172.34.

Capitolo 72. Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 30,380.

Capitolo 73. Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni, lire 15,670.

Capitolo 74. Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell'officina carte-valori e della tesoreria di Mas-saua, lire 12,665.

Capitolo 75. Personale straordinario delle delegazioni del tesoro (*Spese fisse*), lire 3,600.

Capitolo 76. Spese d'ufficio delle delegazioni del tesoro (*Spese fisse*), lire 16,500.

Capitolo 77. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione dei valori, lire 35,500.

Capitolo 78. Spese per i servizi del tesoro, lire 21,500.

Capitolo 79. Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, lire 1,500.

Capitolo 80. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro e del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (*Spesa obbligatoria*), lire 16,000.

*Regia zecca e monetazione.* — Capitolo 81. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 42,244.

Capitolo 82. Personale di ruolo — Inden-

nità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 5,941.

Capitolo 83. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 2,000.

Capitolo 84. Spese d'esercizio della zecca (*Spesa obbligatoria*), lire 113,000.

Capitolo 85. Assegni di valetudinariet  ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti — Premi per modelli di nuovi tipi di monete — Spese per la Commissione artistico-tecnico-monetaria istituita con regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per lavori straordinari, lire 18,000.

Capitolo 86. Retribuzione mensile al personale straordinario di segreteria e tecnico, lire 22,000.

Capitolo 87. Personale straordinario — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*) lire 700.

*Servizi diversi* — Capitolo 88. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (*Spese fisse*), lire 42,015.

Capitolo 89. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'amministrazione centrale e provinciale del tesoro per lavori e prestazioni straordinarie — Compensi alle Commissioni di esami e alla Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1886, n. 508, lire 108,795.

Capitolo 90. Spese di commissione e di cambio per i pagamenti all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 91. Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 92. Spese per i servizi delle delegazioni all'estero, per l'applicazione dell'*affidavit* e per telegrammi di borsa, lire 40,000.

Capitolo 93. Allestimento dei titoli del Debito pubblico — Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimit  della circolazione (*Spesa obbligatoria*), lire 51,615.

Capitolo 94. Spesa per i lavori straordinari per l'amministrazione del debito pubblico, lire 15,130.

Capitolo 95. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, lire 109,500.

Capitolo 96. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed a

personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio, lire 26,500.

Capitolo 97. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (*Spesa d'ordine*), lire 120,000.

Capitolo 98. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 99. Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi, lire 10,000.

Capitolo 100. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi, lire 71,000.

Capitolo 101. Telegrammi da spedire all'estero (*Spesa d'ordine*), lire 5,000.

Capitolo 102. Spese postali, lire 6,000.

Capitolo 103. Spese di stampa, 116,700 lire.

Capitolo 104. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri, lire 23,550.

Capitolo 105. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del tesoro (*Spesa d'ordine*), lire 300.

Capitolo 106. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*, per memoria).

Capitolo 107. Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran libro, lire 16,000.

Capitolo 108. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale, lire 44,000.

Capitolo 109. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti, lire 20,000.

Capitolo 110. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizootie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 175,000.

Capitolo 111. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67), lire 44,690.40.

Capitolo 112. Spese di ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato - Studi e la-

vori diversi inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato, lire 15,000.

Capitolo 113. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 225,800.

Capitolo 114. Spesa per il forno crematorio e per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato, lire 4,000.

Capitolo 115. Spese casuali, lire 18,000.

*Spese per servizi speciali. — Officina per la fabbricazione delle carte-valori.* — Capitolo 116. Personale (*Spese fisse*), lire 31,760.

Capitolo 117. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 maggio 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, e ad altri istituti congeneri (*Spesa d'ordine*), lire 652,570.

Capitolo 118. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese di acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti. (*Spesa d'ordine*), lire 1,784,950.

Capitolo 119. Pensioni agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori, lire 10,000.

*Fondi di riserva.* — Capitolo 120. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016), lire 3,500,000.

Capitolo 121. Fondo di riserva per le spese impreviste (Articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016), lire 1,000,000.

*Titolo II. Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Oneri dello Stato.* — (*Debiti variabili*). — Capitolo 122. Interessi del due per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883 n. 1483 (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 123. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889 n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro

nuovi disastri consimili (*Spesa obbligatoria*), lire 9,000.

Capitolo 124. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni ai comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'articolo 1 della legge 35 giugno 1906, n. 255 (articolo 12 della legge stessa ed articolo 1 regio decreto 29 luglio 1906, n. 403), *per memoria*.

Capitolo 125. Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e di ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per risanare i danni a loro causati dal terremoto (articolo 13, legge 25 giugno 1906, n. 255), *per memoria*.

Capitolo 126. Concorso dello Stato per costituire il patrimonio della Sezione temporanea per il servizio dei mutui ipotecari da concedersi ai privati allo scopo di procurare ad essi i mezzi per le ricostruzioni e riparazioni dei fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto (articoli 17 e 56 della legge 25 giugno 1906, n. 255), lire 1,000,000.

Capitolo 127. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a 6,000 lire destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate coll'articolo 46 della legge 25 giugno 1906, n. 255, lire 609,000.

Capitolo 128. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Potenza, di Napoli e della Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate coll'articolo 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383, lire 1,991,000.

Capitolo 129. Annualità comprensive di interessi e d'ammortamento a carico dello Stato per i primi due anni sui mutui di favore concessi dalla Cassa depositi e prestiti a comuni ed istituzioni di beneficenza, giu-

sta l'articolo 2 della legge 19 luglio 1906, n. 390 a favore dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio, *per memoria*.

Capitolo 130. Interessi 4 per cento compresi nelle annualità per estinzione entro 25 anni dei mutui fatti dalla Cassa depositi e prestiti al tesoro mediante anticipazioni versate alla Cassa provinciale di credito agrario istituita in ogni provincia dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo esclusa la provincia di Napoli, giusta l'articolo 6 della legge 15 luglio 1906, n. 383, *per memoria*.

Capitolo 131. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (*Spesa obbligatoria*), lire 358,294.56.

Capitolo 132. Indennità devute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni, *per memoria*.

Capitolo 133. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'articolo 1° della Convenzione 15 gennaio 1895 approvata coll'articolo 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, lire 2,500,000.

Capitolo 134. Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Sedicesima annualità), lire 162,838.26.

*Spese diverse.* — Capitolo 135. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (*Spese fisse e d'ordine*), lire 252,500.

Capitolo 136. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'articolo 8 della Convenzione A approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (*Spesa d'ordine*), lire 3,000.

Capitolo 137. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 8 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-

Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137, per memoria.

Capitolo 138. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (*Spesa obbligatoria*), lire 36,163.68.

Capitolo 139. Contributo del tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (articolo 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343), lire 330,000.

Capitolo 140. Contributo del tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli Ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48 e art. 3 della legge 3 luglio 1903, n. 321), lire 970,000.

Capitolo 141. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 142. Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (Legge 31 maggio 1900, n. 211) lire 300,000.

Capitolo 143. Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186), lire 500,000.

Capitolo 144. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'Amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 145. Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) lire 450,000.

Capitolo 146. Somma corrispondente alla quota d'imposta erariale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo

per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290), lire 540,000.

Capitolo 147. Spesa per la costruzione e l'impianto in Roma della nuova zecca di Stato, lire 125,000

Capitolo 148. Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari, lire 300,000.

Capitolo 149. Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'Amministrazione del fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, di che all'articolo 1, comma 2, della legge 4 giugno 1899, n. 191 (articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483), per memoria.

Categoria III. *Movimento di capitali.* — *Estinzione di debiti* — Capitolo 150. Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1º dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia — Ammortamento, lire 8,039,808.12.

Capitolo 151. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 2,362,175.

Capitolo 152. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 2,512,640.

Capitolo 153. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 1,720,000.

Capitolo 154. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali — Legge 27 aprile 1885, n. 3048 — Ammortamento, lire 4,000,000.

Capitolo 155. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, numero 5794 (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 156. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 155,500.

Capitolo 157. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo — Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*) lire 50,000.

Capitolo 158. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 159. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'articolo 3 dell'allegato *M*, approvata col l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 — Ammortamento (Undecima annualità), lire 1,056,749,27.

Capitolo 160. Quota d'ammortamento dei buoni del Tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323), lire 1,300,000.

Capitolo 161. Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di lire 25 milioni autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547 per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato (Terza rata), lire 310,000.

Capitolo 162. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1906, n. 211 — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 6,167,793.50.

Capitolo 163. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 943,998.31.

Capitolo 164. Quota di ammortamento compresa nelle annualità per estinzione entro 25 anni dei mutui fatti dalla Cassa depositi e prestiti al tesoro mediante anticipazioni versate alle casse provinciali di credito agrario istituite in ogni provincia dei compartimenti catastali, napoletano, siciliano e sardo esclusa la provincia di Napoli, giusta l'articolo 6 della legge 15 luglio 1906, n. 383, *per memoria*.

*Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato.* — Capitolo 165. Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provvista di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e per far fronte all'aumento del traffico del 1905-906 e 1906-907, lire 94,000,000.

Capitolo 166. Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (articolo 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261, e articoli 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 4048), *per memoria*.

*Anticipazioni a provincie e comuni.* — Capitolo 167. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi in-

dicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, lire 2,500,000.

*Partite che si compensano coll'entrata.* — Capitolo 168. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*), lire 170,000.

Capitolo 169. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa all'allegato *M* dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per i quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (*Spesa d'ordine*), lire 10,043,635.

Capitolo 170. Anticipazioni pel servizio di Cassa dei Corpi dell'esercito, lire 8,000,000.

Capitolo 171. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (*Spesa d'ordine*), (*per memoria*).

Capitolo 172. Annualità da corrispondersi dal tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino in base all'articolo 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446, lire 9,310.04.

Categoria IV. *Partite di giro.* — *Servizi diversi.* — Capitolo 173. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospenso, lire 5,172.

Capitolo 174. Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo, lire 15,236,25.

Capitolo 175. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori, lire 1,947,825.

Capitolo 176. Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti dello Stato e destinati a colmare la quota a ca-

rico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle Casse di pensioni e soccorso pel personale ferroviario (leggi 29 marzo 1900, n. 101, e 22 aprile 1905, n. 137, e 15 luglio 1906, n. 324) (*Spesa d'ordine*), lire 7,950,000.

Capitolo 177. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative, lire 517,584.54.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Oneri dello Stato*. — Debiti perpetui, lire 380,047,225.42.

Debiti redimibili, lire 78,253,600.54.

Debiti variabili, lire 105,703,566.04.

Debito vitalizio, lire 5,426,000.

Dotazioni, lire 16,050,000.

Spese per le Camere legislative, 2,437,000 lire.

*Spese generali di amministrazione*. — Ministero, lire 2,933,062.07.

Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 35,600

Corte dei conti, lire 2,207,000.65.

Vigilanza sugli istituti di emissione, sui servizi del Tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli, lire 94,617.50.

Avvocature erariali, lire 998,571.31.

Intendenze di finanza, lire 2,149,052.52.

Servizio del Tesoro, lire 1,405,477.34.

Regia zecca e monetazione, lire 203,885.

Servizi diversi, lire 1,653,595.40.

*Spese per servizi postali*. — Officina per la fabbricazione delle carte valori, lire 2,479,280.

Fondi di riserva, lire 4,500,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 606,577,533.79.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Oneri dello Stato*.

— Debiti variabili, lire 6,640,132.82.

Spese diverse, lire 4,106,663.68.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 10,746,796.50.

Categoria III. *Movimento di capitali*. — Estinzione di debiti, lire 28,688,564.20.

Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato, lire 94,000,000.

Anticipazione a provincie e comuni, lire 2,500,000.

Partite che si compensano coll'entrata, lire 18,222,945.04.

Totale della categoria terza della parte straordinaria, lire 143,411,509.24.

Totale del titolo II. — *Spesa straordinaria*, lire 154,158,395.74.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 760,735,839.53.

Categoria IV. — *Partite di giro*, lire 10,435,817.79.

*Riassunto per categorie*. — Categoria I. *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria), lire 617,324,330.29.

Categoria III. — *Movimento di capitali* (Parte straordinaria), lire 143,411,509.24.

Totale spese reali, lire 760,735,839.53.

Categoria IV. — *Partite di giro*, lire 10,435,817.79.

Totale generale, lire 771,171,657.32.

Verremo agli articoli.

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Pongo a partito questo articolo primo.

(È approvato).

#### Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

Si dà lettura dell'elenco A.



Elenco **A**

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

## Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n.**
1. Rendita consolidata 3.75 per cento al netto.
  - » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
  - » n. 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
  - » n. 4. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto.
  - » n. 6. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia — Interessi.
  - » n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia — Interessi.
  - » n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane.
  - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885 n. 3015; serie 3<sup>a</sup>.
  - » n. 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro — Interessi.
  - » n. 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro — Interessi e premi.
  - » n. 12. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
  - » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885 numero 3048) — Interessi.
  - » n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 — Interessi.
  - » n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) — Interessi.
  - » n. 18. Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164).
  - » n. 19. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.
  - » n. 20. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione.
  - » n. 21. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887 n. 4785.
  - » n. 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
  - » n. 23. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
  - » n. 24. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 — *Interessi*.
  - » n. 25. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 — *Interessi* 3.75 per cento netto.
  - » n. 27. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate.
  - » n. 28. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2<sup>a</sup>.

- CAPITOLO n. 33. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125).
- » n. 39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 383 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvate col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 44. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato e alle altre Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
  - » n. 80. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia ed altre spese accessorie.
  - » n. 84. Spese d'esercizio della zecca.
  - » n. 90. Spese di commissione e di cambio per i pagamenti all'estero.
  - » n. 91. Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese.
  - » n. 93. Allestimento dei titoli del Debito pubblico — Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'Officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione.
  - » n. 97. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.
  - » n. 98. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
  - » n. 101. Telegrammi da spedire all'estero.
  - » n. 105. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del Tesoro.
  - » n. 106. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 110. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, num. 272.
  - » n. 113. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato.
  - » n. 117. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, e ad altri Istituti congeneri.
  - » n. 118. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti.
  - » n. 122. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
  - » n. 123. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

- CAPITOLO n. 131.** Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
- » n. 135. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
  - » n. 136. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro- Ungarica, a termine dell'articolo 8 della Convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
  - » n. 138. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148.
  - » n. 141. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
  - » n. 144. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
  - » n. 151. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
  - » n. 152. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
  - » n. 153. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
  - » n. 155. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
  - » n. 156. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
  - » n. 157. Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.
  - » n. 158. Rimborsi di capitali dovuti al Tesoro dello Stato.
  - » n. 162. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento.
  - » n. 163. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento
  - » n. 168. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
  - » n. 169. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per i quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.
  - » n. 171. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.

**CAPITOLO n. 176.** Somma da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato e destinati a colmare la quota a carico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle Casse di pensioni e soccorso del personale ferroviario, (legge 29 marzo 1900, n. 101; 22 aprile 1905, n. 137 e 15 luglio 1906, n. 324).

### Ministero delle finanze.

- CAPITOLO n. 20.** Trasporto di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria.
- » n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.
  - » n. 24. Rimborso al Ministero del Tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
  - » n. 25. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
  - » n. 26. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
  - » n. 27. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 35. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 39. Retribuzioni del personale tecnico straordinario addetto alla formazione e conservazione del nuovo catasto e retribuzioni, mercedi, soprassoldi e rimborso spese di viaggio al personale subalterno straordinario ed agli inservienti pei lavori di campagna.
  - » n. 40. Indennità di missione al personale tecnico di ruolo e al personale tecnico straordinario del catasto.
  - » n. 41. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per gli impiegati tecnici straordinari del catasto e dei servizi tecnici.
  - » n. 42. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali.
  - » n. 57. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Demanio).
  - » n. 58. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486. (Idem).
  - » n. 60. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi demaniali ed altre missioni nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari.
  - » d. 61. Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del Demanio.
  - » n. 68. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori. (Idem).
  - » n. 71. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
  - » n. 72. Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
  - » n. 73. Restituzioni e rimborsi (Demanio).

- CAPITOLO n. 74. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse univ ersitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte agli insegnanti ufficiali ed ai privati docenti, giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
- » n. 75. Contribuzioni fondiari e sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
  - » n. 77. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio.
  - » n. 78. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
  - » n. 79. Spese di materiale, ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei veicoli ed automobili.
  - » n. 84. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour).
  - » n. 85. Spese di amministrazione, miglioramento e di manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).
  - » n. 86. Fitti, canoni ed annualità passive (Idem).
  - » n. 87. Spese per imposte e sovrimeposte (Idem).
  - » n. 88. Spese di coazioni e di liti (Idem).
  - » n. 89. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate. (Idem).
  - » n. 92. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico
  - » n. 93. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
  - » n. 94. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
  - » n. 95. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
  - » n. 96. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
  - » n. 99. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
  - » n. 107. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato col regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 62 del regolamento relativo (Imposte dirette).
  - » n. 108. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
  - » n. 110. Spese per la gestione delle esattorie.
  - » n. 111. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
  - » n. 112. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
  - » n. 113. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
  - » n. 114. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile.
  - » n. 115. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette.
  - » n. 116. Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).
  - » n. 117. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimeposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
  - » n. 118. Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in Provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia. — (Art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).
  - » n. 119. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nello esercizio 1906-907 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).

- CAPITOLO n. 129.** Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza. — Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
- » n. 132. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare. (Gabelle).
  - » n. 142. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (idem).
  - » n. 143. Spese di giustizia penale — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
  - » n. 147. Indennità di viaggio e di soggiorno, e competenze ai membri delle Commissioni (Tasse di fabbricazione).
  - » n. 149. Aggi agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
  - » n. 150. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
  - » n. 151. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite
  - » n. 164. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
  - » n. 168. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
  - » n. 169. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di repositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
  - » n. 173. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli — Art. 2 e 3 dell'allegato 14 alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
  - » n. 175. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
  - » n. 176. Metà dell' eccedenza dell' entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrispondersi al comune di Roma, giusta l'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320.
  - » n. 182. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
  - » n. 183. Spese di giustizia penale — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
  - » n. 190. Spese per provvista di carta, per la stampa, per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi.

**CAPITOLO n. 191.** Aggio d'esazione (Lotto).

- » n. 192. Vincite al lotto.
- » n. 199. Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercede di agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
- » n. 200. Pensioni agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.
- » n. 201. Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al personale suddetto e contributo dell'Amministrazione, da versarsi, a favore dello stesso personale, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
- » n. 205. Assegni ed indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative.
- » n. 206. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
- » n. 208. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi e facchinaggi interni nei tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privativa.
- » n. 209. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di mobili e materiali diversi, di ingredienti, di recipienti, combustibili ed altri articoli per uso delle agenzie di coltivazione, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni, ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture.
- » n. 215. Paghe agli agenti subalterni ed agli operai delle saline, mercede agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi ed indennizzi per infortuni sul lavoro; contributo dello Stato alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia del personale suddetto, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro.
- » n. 216. Pensioni agli operai delle saline.
- » n. 218. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
- » n. 220. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali; compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative.
- » n. 221. Compra dei sali.
- » n. 222. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione ed altre spese per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nelle saline e nei magazzini di deposito del sale.
- » n. 225. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
- » n. 226. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- » n. 227. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
- » n. 231. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
- » n. 235. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei gestori degli uffici suddetti.

- CAPITOLO n. 238. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato e valore a prezzo di vendita di quello dato per compenso ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.
- » n. 239. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
  - » n. 241. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.
  - » n. 242. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.
  - » n. 243. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.
  - » n. 244. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, art. 4, lettera D, della legge 19 maggio 1904, n. 209.
  - » n. 245. Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209).
  - » n. 252. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
  - » n. 257. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
  - » n. 259. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
  - » n. 261. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esecuzione dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
  - » n. 262. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge del 30 luglio 1896, n. 343.
  - n. 263. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
  - n. 264. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
  - n. 265. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
  - » n. 266. Spese diverse per il riappalto delle esattorie che resteranno vacanti allo spirare del primo quinquennio dell'appalto decennale 1903-1912 (art. 3 della legge 19 giugno 1902, n. 181).
  - » n. 285. Affrancazioni di annualità e restituzioni di capitali passivi - Asse ecclesiastico.
  - » n. 286. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
  - » n. 287. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dell'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
  - » n. 288. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc. eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
  - » n. 289. Prodotto netto dell'amministrazione e provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
  - » n. 290. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906).
  - » n. 291. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906).



- CAPITOLO n. 293. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298, e dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
- » n. 294. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
  - » n. 295. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio. (Idem).
  - » n. 296. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Idem).
  - » n. 297. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre. (Idem).
  - » n. 298. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
  - » n. 299. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
  - » n. 300. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
  - » n. 301. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (Idem).
  - » n. 302. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
  - » n. 303. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª) e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320.
  - » n. 304. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
  - » n. 305. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
  - » n. 306. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem). Indennità di residenza in Roma.
  - » n. 307. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma).
  - » n. 308. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre.
  - » n. 309. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
  - » n. 310. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (Idem).
  - » n. 311. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
  - » n. 312. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
  - » n. 313. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

### Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

- CAPITOLO n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno.
  - » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
  - » n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 31. Spese di giustizia.
  - » n. 33. Restituzioni di depositi giudiziari e spese di liti.

### Ministero degli affari esteri.

- CAPITOLO n. 7. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 9. Telegrammi da spedirsi all'estero.
  - » n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

- CAPITOLO n. 21.** Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 44. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno;aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero.

#### Ministero dell'istruzione pubblica.

- CAPITOLO n. 9.** Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 19. Spese di liti.
- » n. 23. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 105. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
- » n. 130. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.
- » n. 272. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
- » n. 275. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260.
- » n. 277. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie ed i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'articolo 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.

#### Ministero dell'interno.

- CAPITOLO n. 21.** Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 30. Spese di liti.
- » n. 33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 54. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3<sup>a</sup>, articolo 81, e Regio Decreto del 19 novembre 1889, n. 6535 articolo 24).

- CAPITOLO n. 96.** Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse
- » n. 157. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, articolo 2 e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2).
  - » n. 158. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti, o con altri enti qualsiasi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (Leggi 8 febbraio 1900, n. 50 e 28 dicembre 1902, n. 566).

### Ministero dei lavori pubblici.

- CAPITOLO n. 27.** Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 28. Spese di liti e per arbitraggi.
  - » n. 30. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 32. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 40. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
  - » n. 69. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.

### Ministero delle poste e dei telegrafi.

- CAPITOLO n. 21.** Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 22. Spese di liti.
  - » n. 30. Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 34. Spese per bollo straordinario di cambiali.
  - » n. 45. Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, effettuato sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti stabiliti dalle rispettive convenzioni.
  - » n. 46. Spese per trasbordo nei casi di interruzione di linee — Nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale — Retribuzione per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
  - » n. 47. Compensi alla Società di navigazione generale italiana per il trasporto dei pacchi ed alle altre società di navigazione per trasporti con carattere postale e commerciale in dipendenza di speciali contratti.
  - » n. 48. Trasporto della valigia australiana e indiana.
  - » n. 50. Spese eventuali per il trasposto delle corrispondenze e dei pacchi.
  - » n. 54. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2<sup>a</sup> e di 3<sup>a</sup> classe, alle collettorie ed ai rivenditori autorizzati (articolo 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120).
  - » n. 55. Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi.
  - » n. 56. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate ed assicurate.

- CAPITOLO n. 57.** Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi.
- » n. 58. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati o dal casiere centrale delle poste e dei telegrafi per i servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto dei terzi.
  - » n. 59. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'amministrazione.
  - » n. 60. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.
  - » n. 62. Retribuzioni ai fattorini del telegrafo.
  - » n. 69. Impianto di linee ed uffici ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi.
  - » n. 83. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza postale, dei pacchi e dei vaglia postali - Spese di cambio inerenti - Spese di cambio sulla moneta accettata dagli uffici postali italiani all'estero. - Assicurazione per trasporto gruppi.
  - » n. 84. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica e telefonica - Spese di cambio.
  - » n. 85. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi.
  - » n. 87. Bonificazioni e rimborsi diversi.
  - » n. 88 *bis*. Spese per il trasporto di materiale pel servizio delle poste. Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta, del telegrafo e del telefono. Spesa per la cernita della carta destinata al macero. Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo.
  - » n. 93. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni di altra natura, subiti dai titolari di libretti delle casse di risparmio postali.
  - » n. 104. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi, e di dichiarazioni di conferma.
  - » n. 106. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 109. Rimborso delle anticipazioni per l'accelerata costruzione di linee telefoniche comprese nella tabella annessa all'art. 26 del testo unico delle leggi sui telefoni (art. 89 del regolamento approvato col regio decreto 3 maggio 1903, n. 196).
  - » n. 110. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica, costruite con fondi anticipati (art. 29 del testo unico delle leggi sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302, e 89 del regolamento relativo).
  - » n. 118. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Legge 17 luglio 1898, n. 350).

### Ministero della guerra.

- CAPITOLO n. 9.** Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 15. Spese di liti e di arbitramenti.
  - » n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

- CAPITOLO n. 39. Quota spesa mantenimento degli allievi della scuola militare, e dell' accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
- » n. 54. Spese di giustizia penale militare.
  - » n. 56. Spese per risarcimento di danni.
  - » n. 57. Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry.

### Ministero della marina.

- CAPITOLO n. 13. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati.
- » n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 15. Spese di liti.
  - » n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 36. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
  - » n. 37. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª) 23 luglio 1896, n. 318, e legge 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.
  - » n. 47. Corpo reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.
  - » n. 69. Spese di giustizia.

### Ministero di agricoltura, industria e commercio.

- CAPITOLO n. 5. Ministero - Concorso dello Stato al fondo di previdenza per il trattamento di riposo al personale di servizio dell'Amministrazione centrale
- » n. 8. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
  - » n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
  - » n. 21. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 25. Spese di liti.
  - » n. 29. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 38. Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda
  - » n. 57. Spese per gli studi e la ricerca di mezzi diretti a combattere la diffusione della *Diaspis pentagona* (legge 24 marzo 1904, n. 139), della *Mosca olearia* e della *Brusca* ed altri insetti nocivi agli ulivi.
  - » n. 65. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
  - » n. 66. Spese per l'acquisto e la coltivazione di viti americane.
  - » n. 78. Bonificazione agrario dell'Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano approvato col regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati.
  - » n. 80. Prezzi delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano, indicate dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sull'Agro romano approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647.

- CAPITOLO n. 81. Spese di conduzione e di miglioramento del campo sperimentale di Sant'Alessio.
- » n. 87. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1894, n. 397. - Retribuzioni e compensi per studi e lavori compiuti da impiegati delle prefetture ed altre spese inerenti al servizio.
  - » n. 129. Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).
  - » n. 131. Spese per le inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio Decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.
  - » n. 150. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli officiali metrici per il giro di verificaione periodica ai sensi dell'articolo 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio Decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3<sup>a</sup>).
  - » n. 154. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
  - » n. 157. Spese di stampa, distribuzione e spedizione dei libretti di ammissione al lavoro, delle denunce di esercizio e degli altri stampati relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
  - » n. 168. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
  - » n. 182. Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (articolo 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Pongo a partito l'articolo secondo con questo elenco A.

(È approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Mini-

steri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Si dà lettura dell'elenco B.

Elenco **B**

**Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884 n. 2016.**

**Ministero del tesoro.**

- CAPITOLO n. 78. Spese per i servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti per il ramo « Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia » e per contributi idraulici e di bonificazione.
- » n. 80. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

**Ministero delle finanze.**

- CAPITOLO n. 57. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Demanio).
- » n. 58. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario. - Art. 6, alleg. G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
- » n. 68. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » n. 71. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata, e per retribuzione ai bollatori diurnisti per il servizio del bollo straordinario (Idem).
- » n. 73. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- » n. 74. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte agli insegnanti ufficiali ed ai privati docenti giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
- » n. 75. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
- » n. 87. Spese per imposte e sovrimposte. (Canali Cavour).
- » n. 88. Spese di coazioni e di liti. (Idem).
- » n. 89. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » n. 93. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 94. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- » n. 95. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 96. Spese relative alle eredità devolute allo Stato, apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
- » n. 108. Spese per il servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
- » n. 110. Spese per la gestione delle esattorie.
- » n. 111. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
- » n. 112. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette)

- CAPITOLO n. 113.** Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
- » n. 114. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali. — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
  - » n. 116. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
  - » n. 121. Soldi, soprassoldi ed indennità gionaliera d'ospedale per la guardia di finanza.
  - » n. 122. Personale degli ufficiali della guardia di finanza, commessi ed agenti subalterni - Indennità di residenza in Roma.
  - » n. 123. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Articolo 12 della legge 19 luglio 1906, n. 367.
  - » n. 124. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
  - » n. 125. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
  - » n. 128. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.
  - » n. 129. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
  - » n. 130. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione, di sistemazione e di ampliamento e spese di acquisto dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza.
  - » n. 131. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
  - » n. 136. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza. (Gabelle).
  - » n. 142. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
  - » n. 143. Spese di giustizia penale — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
  - » n. 149. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
  - » n. 150. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
  - » n. 151. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
  - » n. 164. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
  - » n. 168. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
  - » n. 169. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
  - » n. 180. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (Privative).



- CAPITOLO n. 182. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
- » n. 183. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Privative).
  - » n. 199. Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
  - » n. 201. Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi dell'amministrazione, da versarsi a favore dello stesso personale alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
  - » n. 206. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
  - » n. 209. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di mobili, e materiali diversi, di ingredienti, di recipienti, combustibili ed altri articoli per uso delle agenzie di coltivazione, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture.
  - » n. 218. Indennità ai rivenditori dei generi diprivativa per il trasporto dei sali.
  - » n. 225. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
  - » n. 226. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
  - » n. 227. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
  - » n. 231. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
  - » n. 234. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pei servizi di deposito e di vendita dei sali e tabacchi.
  - » n. 235. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi, indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.
  - » n. 239. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
  - » n. 243. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.
  - » n. 252. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
  - » n. 257. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
  - » n. 259. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

- CAPITOLO n. 261. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
- » n. 263. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
  - » n. 265. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1º marzo 1886, n. 3682, modificato col l'articolo 1º della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
  - » n. 288. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc. eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
  - » n. 295. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
  - » n. 296. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Idem).
  - » n. 297. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).
  - » n. 298. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali e altre spese per la guardia di finanza (Idem).
  - » n. 299. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
  - » n. 300. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
  - » n. 301. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
  - » n. 305. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
  - » n. 306. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
  - » n. 307. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
  - » n. 308. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante ed altre (Idem).
  - » n. 309. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
  - » n. 310. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre (Idem)
  - » n. 311. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
  - » n. 312. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

Pongo a partito l'articolo terzo con questo elenco B.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1907-1908 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168 ed all'articolo 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, è fissato in lire 500,000.

Pongo a partito questo articolo quarto (È approvato).

#### Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1907-908, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486,

nella somma di lire 451,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro . . . . .	L. 12,000
» delle finanze . . . . .	» 25,000
» di grazia, giustizia e dei culti . . . . .	» 20,000
» degli affari esteri . . . . .	» 10,000
» dell'istruzione pubblica . . . . .	» 12,000
» dell'interno . . . . .	» 48,000
» dei lavori pubblici . . . . .	» 20,000
» delle poste e dei telegrafi . . . . .	» 18,000
» della guerra . . . . .	» 240,000
» della marina . . . . .	» 40,000
» dell'agricoltura, industria e commercio . . . . .	» 6,000
	<u>L. 451,000</u>

Al conto consuntivo 1907-908 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante lo esercizio per le pensioni suddette.

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

### Discussione del disegno di legge: Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908».

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, segretario, dà lettura del disegno di legge. (Vedi *Stampato*, n. 568-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei singoli capitoli dello stato di previsione, con la solita avvertenza che, qualora non sorgano obiezioni, i capitoli stessi s'intenderanno approvati con la semplice lettura.

Titolo I. *Entrata ordinaria* — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Redditi patrimoniali dello Stato*. — Capitolo 1. Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico), lire 2,328,000.

Capitolo 2. Redditi del patrimonio mobiliare del demanio, lire 1,750,000.

Capitolo 3. Proventi dei beni del demanio pubblico, lire 2,750,000.

Capitolo 4. Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio, 830,000 lire.

Capitolo 5. Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico, lire 778,000.

Capitolo 6. Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato, lire 74,000.

Capitolo 7. Prodotto dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali, lire 3,450,000.

Capitolo 8. Fitti e prodotti dei beni in consegna all'amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita, da erogarsi per le spese di miglioramento e costruzione di fabbricati carcerari, a norma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31, *per memoria*.

Capitolo 9. Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro, lire 3,070,492.

Capitolo 10. Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato, 250,000 lire.

Capitolo 11. Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13 milioni spettanti allo Stato giusta l'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325, lire 469,620.25.

Capitolo 12. Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi, lire 194,000.

Capitolo 13. Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137), lire 47,782,000.

Capitolo 14. Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (art. 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406), lire 62,000.

Capitolo 15. Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza (art. 89 del capitolato di concessione annesso alla legge 23 luglio 1854, n. 83), lire 950,000.

Capitolo 16. Partecipazione dello Stato ai prodotti netti della ferrovia del Gottardo, al netto dalla quota spettante al municipio di Genova (art. 18 della convenzione internazionale 15 ottobre 1879, approvata con la legge 3 luglio 1871, n. 311, e articolo 1 della convenzione 26 settembre 1883 approvata con la legge 3 luglio 1884, n. 2519), *per memoria*.

Capitolo 17. Partecipazione dello Stato ai prodotti netti della ferrovia Monza-Carlazio (art. 285 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F), *per memoria*.

*Contributi. — Imposte dirette.* — Capitolo 18. Imposta sui fondi rustici, lire 83,751,000.

Capitolo 19. Imposta sui fabbricati, lire 92,600,000.

Capitolo 20. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 229,400,000.

*Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze.* — Capitolo 21. Tasse di successione, lire 39,000,000.

Capitolo 22. Tasse di manomorta, lire 5,500,000.

Capitolo 23. Tasse di registro, 77,000,000 di lire.

Capitolo 24. Tasse di bollo, 71,000,000 di lire.

Capitolo 25. Tasse in surrogazione del registro e del bollo, lire 22,500,000.

Capitolo 26. Tasse ipotecarie, 8,000,000 di lire.

Capitolo 27. Tasse sulle concessioni governative, lire 12,500,000.

*Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.* — Capitolo 28. Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie (Leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 agosto 1874, n. 1945), lire 31,285,000.

*Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri.* — Capitolo 29. Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero, lire 900,900.

*Tasse di consumo.* — Capitolo 30. Tasse di fabbricazione, lire 144,000,000.

Capitolo 31. Dogane e diritti marittimi, lire 257,500,000.

Capitolo 32. Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma, lire 49,501,570.48.

Capitolo 33. Dazio di consumo della città di Roma, lire 1,000,000.

*Privative.* — Capitolo 34. Tabacchi, lire 237,000,000.

Capitolo 35. Sali, lire 79,500,000.

Capitolo 36. Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori, lire 1,600,000.

Capitolo 37. Lotto e tassa sulle tombole, lire 72,500,000.

*Proventi di servizi pubblici.* — Capitolo 38. Poste, lire 86,000,000.

Capitolo 39. Corrispondenza telegrafica, lire 19,000,000.

Capitolo 40. Canoni, corrispondenza telefonica, lire 1,500,000.

Capitolo 41. Anticipazioni eseguite da provincie, da comuni, da camere di commercio, da società e da privati per la pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana e di nuove reti urbane (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni, approvato con regio decreto 3 maggio 1903, numero 196, modificato colla legge 1° luglio 1906, n. 302), *per memoria*.

Capitolo 42. Prodotti delle reti telefoniche urbane, lire 200,000.

Capitolo 43. Tasse di pubblico insegnamento, lire 11,200,000.

Capitolo 44. Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali, lire 5,850,000.

Capitolo 45. Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, lire 1,360,000.

Capitolo 46. Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1902, n. 185; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa, *per memoria*.

Capitolo 47. Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti, lire 800,000.

Capitolo 48. Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'istruzione pubblica, lire 90,000.

Capitolo 49. Prodotto della vendita di pubblicazioni ufficiali relative a collezioni di antichità e d'arte, o a monumenti, edite a cura del Ministero dell'istruzione pubblica (Legge 12 giugno 1902, n. 185), *per memoria*.

Capitolo 50. *Gazzetta ufficiale* del Regno e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari (Legge 30 giugno 1876, n. 3195), lire 866,500.

Capitolo 51. Proventi delle carceri, lire 5,900,000.

Capitolo 52. Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314), lire 22,000.

Capitolo 53. Proventi dagli stabilimenti di reclusione militare, *per memoria*.

Capitolo 54. Proventi eventuali delle zecche, lire 50,000.

Capitolo 55. Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo, lire 166,690.

*Rimborso e concorso nelle spese.* — Capitolo 56. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro, lire 3,977,966.31.

Capitolo 57. Rimborso al Ministero del tesoro dagli altri Ministeri e da enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino (Legge 11 maggio 1865, n. 2285, e regio decreto 19 agosto 1900, n. 332), lire 2,386,785.

Capitolo 58. Rimborso dall'amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi delle somme fornite dal Tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti (Legge 22 aprile 1905, n. 137, articoli 9 e 10) (Interessi 3.75 per cento), lire 3,308,511.89.

Capitolo 59. Rimborso dall'amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi a termini della legge 25 giugno 1905, n. 261, lire 18,979,796.30.

Capitolo 60. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa d'interessi corrisposti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 a termine dei contratti d'esercizio approvati con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'articolo 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901, approvate con la legge 30 dicembre 1901, n. 530, nonchè del contratto 22 novembre 1893, approvato con regio decreto 23 novembre 1893, lire 500,000.

Capitolo 61. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle finanze, lire 573,200.

Capitolo 62. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, lire 287,900.

Capitolo 63. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, lire 497,188.27.

Capitolo 64. Rimborsi e concorsi dovuti dai Comuni per le spese di mantenimento dei

regilicei, ginnasi e convitti (Legge 25 febbraio 1892, n. 71), lire 1,845,788.85.

Capitolo 65. Rimborsi e concorsi dovuti dai Comuni per le spese di mantenimento delle scuole tecniche governative (legge 12 luglio 1900, n. 256), lire 1,424,605.43.

Capitolo 66. Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici (Legge 12 luglio 1900, n. 256), lire 1,701,356.45.

Capitolo 67. Concorsi universitari e per istituti superiori (Legge 13 novembre 1859, n. 3725), lire 844,722.67.

Capitolo 68. Concorsi per le scuole normali (Legge 12 luglio 1896, n. 293), lire 197,293.

Capitolo 69. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno, lire 5,325,239.76.

Capitolo 70. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, lire 208,922.90.

Capitolo 71. Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 188 e seguenti), lire 904,600.

Capitolo 72. Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2<sup>a</sup> categoria (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905), lire 1,545,525.33.

Capitolo 73. Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2<sup>a</sup> categoria (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905), lire 647,318.72.

Capitolo 74. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, lire 4,007,000.

Capitolo 75. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra, lire 2,321,778.80.

Capitolo 76. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della marina, lire 90,000.

Capitolo 77. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, lire 2,301,427.67.

*Entrate diverse.* — Capitolo 78. Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle volture catastali, ecc., lire 725,000.

Capitolo 79. Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni, lire 5,700,000.

Capitolo 80. Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato, lire 1,800,000.

Capitolo 81. Quota devoluta al Tesoro

dello Stato sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio e della gestione dei depositi giudiziari, lire 680,000.

Capitolo 82. Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute, lire 3,200.

Capitolo 83. Somme iscritte sui libretti postali di risparmio e prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779, 17 luglio 1898, n. 350 e 3 luglio 1902, n. 280, da devolversi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, *per memoria*.

Capitolo 84. Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge, lire 3,786,749.76.

Capitolo 85. Proventi e ricuperi di portafoglio, lire 551,000.

Capitolo 85 bis. Interessi dovuti dall'amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito, giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638, *per memoria*.

Capitolo 86. Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca, *per memoria*.

Capitolo 87. Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486, *per memoria*.

Capitolo 88. Interessi sul fondo *Detenuti* e sul fondo *Massa guardie carcerarie* (vecchio ruolo) destinati alle spese di miglioramento e costruzione dei fabbricati carcerari a norma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31, *per memoria*.

Capitolo 89. Ricavo della vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli da reintegrarsi al capitolo *Rimonta* del bilancio del Ministero della guerra, *per memoria*.

Capitolo 90. Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (Legge 12 giugno 1902, n. 185), *per memoria*.

Capitolo 91. Diritti dovuti, giusta l'articolo 1° della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti)

che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima, lire 300,000.

Capitolo 92. Somme prelevate dal fondo di riserva, costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per epizoozie, agli effetti dell'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272, *per memoria*.

Capitolo 93. Diritti di segreteria nelle regie Università (articolo 68 del regolamento generale universitario approvato col regio decreto 21 agosto 1905, n. 638, *per memoria*.

Capitolo 94. Tassa speciale per sostenere le spese del corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali (Regio decreto 19 gennaio 1905, n. 29), *per memoria*.

Capitolo 95. Importo delle eredità vacanti devolute allo Stato in virtù degli articoli 721 e 758 del codice civile, ed aperte dal 26 agosto 1898, da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, lire 53,000.

Capitolo 96. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, lire 7,000.

Capitolo 97. Entrate diverse dei Ministeri, lire 1,000,000.

Capitolo 98. Entrate eventuali diverse dei Ministeri, lire 200,000.

Capitolo 99. Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso, lire 300,000.

Capitolo 100. Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale, 730,000 lire.

Capitolo 101. Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1<sup>a</sup> — *Spese effettive*, lire 1,675,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Rimborsi e concorsi nelle spese*. — Capitolo 102. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie, lire 492,913.65

Capitolo 103. Contributo delle tre provincie di Foggia, Bari e Lecce interessate nella costruzione dell'Acquedotto Pugliese a termini dell'articolo 3 della legge 26 giugno 1902, n. 245, lire 1,000,000.

Capitolo 104. Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016, lire 33,000.

Capitolo 105. Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate con la legge 14 luglio 1889, n. 6280, lire 527,670.

Capitolo 106. Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56, lire 408,400.

Capitolo 107. Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 102, 701,000 lire.

Capitolo 108. Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento e sistemazione del porto di Napoli (articolo 29 della legge 8 luglio 1904, n. 351), 200,000 lire.

Capitolo 109. Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento della banchina del porto di Torre Annunziata (legge 14 maggio 1906, n. 198), lire 45,000.

Capitolo 110. Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Articolo 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550), lire 23,620.93.

Capitolo 111. Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, *per memoria*.

Capitolo 112. Rimborsi diversi di spese straordinarie, lire 854,356.52.

Capitolo 113. Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) e 7 luglio 1902, n. 333, lire 3,299,633.78.

Capitolo 114. Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, ed altri introiti eventuali, *per memoria*.

Capitolo 115. Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione per rendite di terreni bonificati tuttora in amministrazione del demanio, lire 130,000.

Capitolo 116. Ricupero delle somme rimborsate dall'amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori d'imposte e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali: riscattati a forma dell'articolo 57 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236, lire 2,000.

Capitolo 117. Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, *per memoria*.

Capitolo 118. Concorso del comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337) *per memoria*.

*Entrate diverse.* — Capitolo 119. Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, lire 3,500.

Capitolo 120. Somma corrispondente alle quote d'aggio pagate in meno della misura massima ai distributori secondari dei valori di bollo e destinata alla costituzione di un fondo pel miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali (articolo 6 della legge 3 marzo 1904, n. 68, e articolo 14 del regolamento 16 luglio 1904, n. 458), *per memoria*.

Capitolo 121. Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero di agricoltura, industria e commercio saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del regio decreto 20 novembre 1905, n. 661), lire 43,605.87.

Capitolo 122. Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'Agro romano, da riscuotersi e da versarsi all'erario dagli esattori delle imposte dirette, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano e articolo 17 del relativo regolamento, approvati coi regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661), *per memoria*.

Capitolo 123. Ricavo della vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale Vittorio Emanuele in Roma, *per memoria*.

Capitolo 124. Ricavo della vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella regia biblioteca Palatina di Parma (Legge 9 luglio 1905, n. 388), *per memoria*.

Capitolo 125. Ricavo della vendita di duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato (Legge 12 giugno 1902, n. 185), *per memoria*.

Capitolo 126. Prodotto della vendita delle

riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca *Mediceo-Laurenziana* di Firenze, da destinarsi a lavori e ad acquisti per la biblioteca medesima (Legge 24 dicembre 1903, n. 490), *per memoria*.

Capitolo 127. Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate, lire 3,000,000.

Capitolo 128. Entrate eventuali per fitto di erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, per taglio di piantagioni, per reddito della pesca, per estaggi dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; per multe, ed ogni altro provento eventuale, in dipendenza delle opere di bonificazione (articolo 14 della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico), *per memoria*.

Capitolo 129. Quota di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di pertinenza della Società pel risanamento di Napoli, da versarsi dal ricevitore provinciale e dall'esattore per essere accreditate al fondo pel risanamento (Legge 7 luglio 1902, n. 290, articolo 3), lire 450,000.

Capitolo 130. Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6,000 delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria da destinarsi a termini dell'articolo 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255, lire 609,000.

Capitolo 131. Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6,000 nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza, Napoli e della Calabria da destinarsi a termini dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383, lire 1,991,000.

Capitolo 132. Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con regio decreto 22 marzo 1900, n. 195, *per memoria*.

Capitolo 133. Somma corrispondente alla economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritto nel bilancio dell'amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal tesoro per sopperire al *deficit* del bilancio del pio isti-

tuto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma (Legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186), *per memoria*.

Capitolo 134. Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma del contributo pagato dal Tesoro dello Stato a favore della beneficenza romana in conformità dell'articolo 9 comma 6° della legge 30 luglio 1896, n. 343, *per memoria*.

Capitolo 135. Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria I (*Spese effettive*), *per memoria*.

Categoria II. *Costruzione di strade ferrate*. — Capitolo 136. Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (Leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048), *per memoria*.

Capitolo 137. Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa iscritti nella categoria II. — *Costruzione di strade ferrate* — del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, *per memoria*.

Categoria III. *Movimento di capitali*. — *Vendita di beni ed affrancamento di canoni*. — Capitolo 138. Vendita di beni immobili esclusi quelli dell'asse ecclesiastico, lire 1,000,000.

Capitolo 139. Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili — *Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni* (Tavoliere di Puglia), lire 500,000.

Capitolo 140. Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico, lire 940,000.

Capitolo 141. Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi, lire 200,000.

Capitolo 142. Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica, lire 125,000.

Capitolo 143. Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (art. 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319, ed art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31), *per memoria*.

Capitolo 144. Ricavo dall'alienazione di navi e di materiali provenienti da residui della lavorazione o non utilizzabili nei regi arsenali destinato alla spesa straordinaria della riproduzione del naviglio (Leggi 13 giu-



gno 1901, n. 258, e 13 dicembre 1903, n. 473), *per memoria*.

Capitolo 145. Ricavo dalle alienazioni di opere fertilizzanti, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari, *per memoria*.

Capitolo 146. Prodotto della vendita dell'area già destinata alla costruzione del Policlinico in Roma, da erogarsi nelle spese di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1893, n. 458, *per memoria*.

Capitolo 147. Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro, lire 13,840.

Capitolo 148. Capitale corrispondente alle azioni della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza che saranno estratte per l'ammortamento fra quelle convertite in rendita consolidata 5 per cento e fra quelle di proprietà dello Stato ancora in circolazione. (Atto di cessione della linea allo Stato approvato col decreto luogotenenziale 12 luglio 1859), lire 140,000.

*Accensione di debiti.* — Capitolo 149. Somme da versarsi dalla Cassa depositi e prestiti per eseguire anticipatamente lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica, ai termini dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1902, n. 547, *per memoria*.

Capitolo 150. Somma da ricavarsi, nei modi previsti dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261, per far fronte a pagamenti da eseguirsi dallo Stato alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza della liquidazione delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (articoli 1 e 2 della legge 22 aprile 1905, n. 137 e leggi 15 luglio 1906, nn. 324 e 325), *per memoria*.

Capitolo 151. Somma da ricavarsi per far fronte alle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lavori e provviste di materiale rotabile occorrenti a sopprimere alle deficienze al 1° luglio 1905 ed al successivo aumento del traffico (Leggi 22 aprile 1905, n. 137, e 19 aprile e 15 luglio 1906, nn. 127 e 324), lire 94,000,000.

Capitolo 152. Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42 per l'acquisto e la

costruzione degli edifici occorrenti alle regie scuole all'estero, *per memoria*.

Capitolo 153. Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (articolo 58, lettera c, della legge 31 marzo 1904, n. 140), *per memoria*.

Capitolo 154. Anticipazioni fatte dal Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 (articolo 57 del regolamento approvato con regio decreto 20 novembre 1905, n. 661), *per memoria*.

Capitolo 155. Somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio a tenore dell'articolo 29 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, per mutui di favore ai proprietari che eseguono opere di bonificazione (articolo 16 del regolamento approvato con regio decreto 20 novembre 1905, n. 661), lire 2,000,000.

*Rimborsi di somme anticipate dal tesoro.* — Capitolo 156. Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per lo ammortamento delle obbligazioni per i lavori del Tevere, nonchè delle spese cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari del bilancio, lire 132,886.62.

Capitolo 157. Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per lo ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi, lire 217,774.98.

Capitolo 158. Rimborso di somme dovute da provincie, comuni e corpi morali per debiti al 30 giugno 1901 sistemati ai sensi della legge 8 dicembre 1901, numero 497, lire 1,590,719.56.

Capitolo 159. Annualità a carico della provincia di Potenza per contributo nelle spese dello Stato a termini della legge 31 marzo 1904, n. 140 sui provvedimenti a favore della Basilicata, lire 81,000.

Capitolo 160. Rimborso da parte dell'amministrazione degli ospedali di Roma in conto dell'anticipazione di lire 700,000 fatta dallo Stato per provvedere alla sistemazione del

servizio delle Casse (articolo 5 della legge 8 luglio 1903, n. 321), lire 140,000.

Capitolo 161. Rimborso dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi a termini della legge 25 giugno 1905, numero 261, lire 6,167,793.50.

Capitolo 162. Rimborso dall'amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento delle somme fornite dal tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti (legge 22 aprile 1905, numero 137, articoli 9 e 10), lire 943,898.31.

Capitolo 163. Riscossioni di anticipazioni varie, lire 99,075.04.

Capitolo 164. Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di 13,000,000 di lire spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, numero 325, *soppresso*.

*Anticipazioni al tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori.* — Capitolo 165. Anticipazioni delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (articolo 47 della legge 1º marzo 1886, n. 3682), *per memoria*.

Capitolo 166. Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280, *per memoria*.

*Partite che si compensano nella spesa.* — Capitolo 167. Rimborso dall'amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate, lire 3,500,000.

Capitolo 168. Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra per servizio di cassa dei corpi dell'esercito, lire 8,000,000.

Capitolo 169. Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali, lire 170,000.

Capitolo 170. Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati, lire 32,000.

Capitolo 171. Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali, lire 680,000.

Capitolo 172. Prodotto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-adempriabili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa adempriabile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382, *per memoria*.

Capitolo 173. Entrate proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906), lire 194,000.

Capitolo 174. Entrate proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione (articoli 9 e 16 della legge 22 luglio 1906), lire 60,000.

Capitolo 175. Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'articolo 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446), lire 9,310.04.

Capitolo 176. Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella A annessa all'allegato M, approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, lire 10,043,665.

Capitolo 177. Anticipazione dalla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze della somma occorrente per la esecuzione delle opere e dei lavori d'un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale in Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337), *per memoria*.

Capitolo 178. Ricupero delle anticipazioni fatte alla Cassa depositi e prestiti pel fondo di ammortamento stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, *per memoria*.

*Ricuperi diversi.* — Capitolo 179. Capitale corrispondente alle obbligazioni del Tirreno convertite in rendita consolidata 4.50 per cento netto e che avrebbero dovuto essere ammortizzate durante l'esercizio finanziario mediante acquisti a costo di borsa, lire 1,720,000.

Capitolo 179-bis. Capitale compreso nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, numero 325, lire 62,402.05.

Capitolo 180. Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della categoria III - Movimento di capitali, *per memoria*.

Categoria IV. *Partite di giro.* — Capitolo 181. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 16,524,729.61.

Capitolo 182. Interessi di titoli di debito

pubblico di proprietà del Tesoro, vincolati od in sospeso, lire 5.062.60.

Capitolo 183. Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo, lire 15,236.25.

Capitolo 184. Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento, per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori, 1,558,260 lire.

Capitolo 185. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo, lire 119.40.

Capitolo 186. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori, lire 389,565.

Capitolo 187. Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato, lire 10,000,000.

Capitolo 188. Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa, lire 4,738,447.50.

Capitolo 189. Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione, lire 16,389,817.50.

Capitolo 190. Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi per l'iscrizione degli operai nella Cassa nazionale di previdenza, lire 400,000.

Capitolo 191. Somme da prelevarsi dal conto corrente colla Cassa depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195), lire 10,744,657.14.

Capitolo 192. Aumento alle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e a piccola velocità sulle ferrovie dello Stato, da destinarsi a colmare la quota a carico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario (Leggi 29 marzo

1900, n. 101, e 22 aprile 1905, n. 137, 28 giugno e 15 luglio 1906, numeri 261 e 324), lire 7,950,000.

Capitolo 193. Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della categoria IV - Partite di giro, *per memoria*.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Redditi patrimoniali dello Stato, lire 64,738,112.25.

Contributi: Imposte dirette, lire 405 milioni 751,000.

Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze, lire 235,500,000.

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici, lire 31,285,000.

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri, lire 900,000.

Tasse di consumo, lire 452,001,570.48.

Privative, lire 390,600,000.

Proventi di servizi pubblici, lire 133,005,100.

Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 53,876,927.35.

Entrate diverse, lire 17,492,949.76.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 1,785,150,659.84.

Titolo II. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 7,717,594.88.

Entrate diverse, lire 6,097,105.87.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 13,814,700.75.

Categoria II. *Costruzione di strade ferrate*. ».

Categoria III. *Movimento di capitali*. — Vendita di beni ed affrancamento di canoni, lire 2,918,840.

Accensione di debiti, lire 96,000,000.

Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro, lire 9,373,148.01.

Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori. ».

Partite che si compensano nella spesa lire, 22,688,945.04.

Ricuperi diversi, lire 1,782,402.05.

Totale della categoria III, lire 132,763,335.10.

Totale del titolo II. *Entrata straordinaria*, lire 146,578,035.85.

Totale dell'entrata reale (*ordinaria e straordinaria*), lire 1,931,728,695.69.

Categoria IV. *Partite di giro*, lire 68,715,885.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Entrate effettive. *Parte ordinaria*, lire 1,785,150,659.84.

Categoria I. Entrate effettive. *Parte straordinaria*, lire 13,814,700.75.

Categoria II. Costruzione di strade ferrate (*Parte straordinaria*). ».

Categoria III. Movimento di capitali (*Parte straordinaria*), lire 132,763,330.10.

Totale della entrata reale, lire 1 miliardo 931,728,695.69.

Categoria IV. — Partite di giro, lire 68,715,885.

Totale generale, lire 2.000,444,580.69.

Passiamo alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(È approvato).

#### Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1908 l'aumento d'imposta sui fondi urbani: di cui all'articolo 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, numero 4513, è mantenuto, pel periodo suddetto, limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale, ai termini dell'articolo 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, articolo 1° della legge 10 luglio 1887, n. 4665, ed articolo 1°, ultimo capoverso, della legge 21 gennaio 1897, n. 23.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, pel periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'articolo 9 dell'allegato N alla legge suddetta.

(È approvato).

#### Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati, per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella misura stabilita dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

(È approvato).

#### Art. 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia e al Banco di Sicilia

(È approvato).

#### Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, cioè:

##### Entrata e spesa effettiva.

Entrata . . . . . L.	1,798,965,360.59
Spesa . . . . . »	1,718,853,343.12
Avanzo effettivo L.	+ 80,112,017.47

##### Costruzione di strade ferrate.

Entrata . . . . . L.	»
Spesa . . . . . »	10,200,000 »
Eccedenza passiva L.	— 10,200,000 »

##### Movimento di capitali.

Entrata . . . . . L.	132,763,335.10
Spesa . . . . . »	148,154,759.24
Eccedenza passiva L.	— 15,391,424.14

##### Partite di giro.

Entrata . . . . . L.	68,715,885 »
Spesa . . . . . »	68,715,885 »
	»

##### Riassunto generale.

Entrata . . . . . L.	2,000,444,580.69
Spesa . . . . . »	1,945,923,987.26
Differenza attiva L.	+ 54,520,593.33

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

#### Discussione del disegno di legge sul riposo festivo.

PRESIDENTE. Seguirebbe ora lo stato di previsione del fondo per l'emigrazione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non è presente l'onorevole ministro degli affari esteri; pregherei

perciò di rimettere a domani la discussione di questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni la discussione di questo disegno di legge è rimessa a domani. Segue allora nell'ordine del giorno il disegno di legge sul riposo settimanale. L'onorevole presidente del Consiglio e la Camera credono che se ne debba iniziare la discussione?

**GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Sì.

*Voci.* Sì, sì.

**PRESIDENTE.** Passiamo dunque alla discussione del disegno di legge sul riposo settimanale.

Si dia lettura del disegno di legge.

**VISOCCHI, segretario, legge:** (Vedi *Stampato*, n. 798-A).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

Gli imprenditori ed i direttori di aziende industriali e commerciali di qualunque genere debbono dare alle persone non appartenenti alla loro famiglia, comunque occupate nelle aziende stesse, un periodo di riposo non inferiore ad ore 24 consecutive per ogni settimana.

Nelle varie imprese sottoposte alla disposizione precedente non potranno venire aumentate, in seguito all'applicazione della presente legge, le ore di lavoro del personale nei giorni che precedono e seguono il giorno di riposo settimanale.

Sono escluse dall'applicazione della presente legge:

1° La navigazione fluviale, lacuale e marittima;

2° L'industria agricola, la caccia e la pesca;

3° I trasporti sulle ferrovie pubbliche e sulle tramvie concesse o comunque autorizzate dallo Stato;

4° I servizi pubblici e le aziende industriali esercitate dallo Stato.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Crespi. Ne ha facoltà.

**CRESPI.** Non ho chiesto di parlare nella discussione generale per affrettare l'approvazione di questo disegno di legge, che risponde ad un vivo desiderio di tutte le nostre popolazioni.

Mi compiaccio che la Camera, prima di

prendere le sue vacanze, lo approvi, sull'ultima relazione dell'egregio amico e collega, onorevole Pavia.

Chiederò, quindi, semplici spiegazioni, circa qualche articolo.

E su quest'articolo primo, mi limiterò ad una breve dichiarazione. Chiedo, cioè, se, quando si parla di direttori di aziende, i quali possono essere esclusi dall'obbligo del riposo settimanale, si debba intendere ogni persona, che abbia funzione direttiva nell'azienda stessa, per modo che possano essere esclusi non solamente il proprietario e il direttore, ma anche i vicedirettori e procuratori e, in genere, tutti quelli che hanno una partecipazione nella direzione.

Non vorrei si dessero contravvenzioni perchè, ad esempio, un procuratore venisse a ritirare la posta nello studio.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio,

Ne ha facoltà.

**COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Nel regolamento preciseremo il significato di questa parola direttore. Certamente secondo la disposizione di questo articolo, la qualifica di direttore non può attribuirsi tranne a quelli che hanno la rappresentanza, la direzione di un'azienda industriale o commerciale.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**PAVIA, relatore.** Credo di aver risposto alle osservazioni dell'onorevole Crespi nella relazione della Commissione, a cui pure questa domanda era stata fatta.

Riconfermo che il disegno ministeriale è indiscutibilmente redatto in modo migliore di quello che non fosse l'articolo del disegno precedente, perchè dicendo che gl'imprenditori ed i direttori di aziende industriali e commerciali, debbono dare il riposo settimanale, si sono parificati i direttori agli imprenditori; e certo nella parola direttori si comprendono tutti quelli, che hanno mansioni direttive, per cui il loro interesse di occuparsi di sorvegliare, di leggere la corrispondenza, anche di domenica, sia quasi pari a quello dell'imprenditore. Ma bisogna essere prudenti e non voler esagerare questa gerarchia, affinchè il salariato, dirò così, specifico, per un dato incarico, mantenga ed osservi il suo riposo.

**COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Il regolamento determinerà tutto questo.

CAVAGNARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAGNARI. Mi pare che così sia finita la discussione generale.

Voci. È già chiusa. Siamo all'articolo primo.

CAVAGNARI. Ed io prendo occasione dal passaggio della discussione generale agli articoli per pregare la Camera di consentire il differimento di questa discussione a domani. (*Interruzioni*). Si tratta di una legge, che non abbiamo ancora veduta, che ci viene dal Senato, e non mi pare che questa sia l'ora, in cui si possa discutere convenientemente. (*Interruzioni*).

Non ritardiamo nulla; ma è una legge che va discussa, ed a quest'ora non è possibile.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, ella non può dire che la Camera ignori questo disegno di legge, perchè la relazione fu presentata e distribuita da vari giorni: ne fu domandata la discussione e da parecchi giorni trovasi iscritta nell'ordine del giorno.

La discussione generale è stata chiusa, perchè nessuno ha chiesto di parlare. Ora siamo alla discussione dell'articolo 1 e ha parlato l'onorevole Crespi. Se ella vuol proporre la sospensiva sa come fare. Il regolamento non ammette una proposta sospensiva, quando la discussione è incominciata, se non è chiesta da quindici deputati.

CAVAGNARI. Mi consenta una parola.

PRESIDENTE. Parli.

CAVAGNARI. Sta bene che siano quindici giorni che la relazione è stata distribuita: ma non si può dire che la Camera sia stata oziosa in questi giorni, con questo avvicinarsi di discussioni: più d'una cosa per volta non possiamo studiare. Questo è il motivo, per cui ho domandato un poco di respiro, poichè precisamente si tratta della legge sul riposo festivo o settimanale che sia.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, non posso accettare queste sue osservazioni, perchè offendono anche la Camera. Tutti i colleghi sono disposti a discutere; se ella non è preparato, questa è questione che non riguarda affatto i suoi colleghi.

CAVAGNARI. Va bene; non insisto.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni metto a partito l'articolo primo.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'obbligo di 24 ore consecutive di riposo stabilito nell'articolo 1 non si avrà:

a) Per tutto il periodo di lavorazione,

nelle industrie esercitate soltanto durante un breve periodo dell'anno che debbono manipolare materia prima di facile deterioramento;

b) Per dieci settimane all'anno, negli opifici mossi direttamente dal vento o dall'acqua, purchè il riposo sia dato almeno ogni due settimane;

c) Per sei settimane all'anno, nelle industrie con periodi noti di eccezionale attività.

Un regolamento, da emanarsi per decreto reale, indicherà le condizioni e le modalità con le quali tali esenzioni saranno concesse.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni stabilite negli articoli seguenti.

Nondimeno potrà compiersi di domenica il lavoro:

a) di manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti, in quanto non possa compiersi nei giorni feriali senza danno per l'esercizio o pericolo per gli operai;

b) di riparazione delle macchine, cavi di trasmissione dell'energia elettrica, canali per la conduttura dell'acqua usata come forza motrice, così per conto proprio come per conto di terzi;

c) per la compilazione dell'inventario dell'anno;

d) per la custodia e la vigilanza degli opifici ed altre aziende sottoposte alla presente legge;

e) nei casi di forza maggiore e più specialmente quando il lavoro sia compiuto in seguito a provvedimenti delle autorità politiche, o sia indispensabile per la sicurezza delle persone e per l'incolumità pubblica. Ma del lavoro domenicale necessario per questa ragione dovrà darsi immediato avviso alle autorità preposte alla vigilanza esecutiva della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il riposo settimanale potrà darsi in giorno diverso dalla domenica [e mediante turno nei seguenti casi:

1° industrie a fuoco continuo e con forni elettrici il cui esercizio non può essere interrotto;

2° industrie con processi tecnici continui o con macchinario a lavoro continuativo, solo per quanto riguarda il personale ad essi addetto;

3° industrie di stagione, in quanto non siano comprese nelle disposizioni dell'articolo 2;

4° industria del caseificio;

5° trattorie, osterie, caffè, latterie, bigliardi, esercizi pubblici in genere;

6° lavoro di carico e scarico nei porti e di riparazione alle navi in corso di navigazione; trasporti terrestri, diversi dalle ferrovie; imprese di noleggio di sedie e di veicoli;

7° negozi di fiorai, stabilimenti fotografici;

8° case di salute, stabilimenti di bagni, farmacie;

9° imprese di pompe funebri;

10° imprese di giornali, di informazioni, di spettacoli e divertimenti pubblici;

11° rivendita di generi di privativa, anche se vi sia annessa la vendita di altri generi;

12° industrie che rispondono a necessità pubbliche.

La designazione dei rami di industria compresi nei nn. 1, 2, 3 e 12 del presente articolo sarà fatta con successivi decreti reali.

(È approvato).

#### Art. 5.

Il riposo settimanale potrà anche concedersi in giorno diverso dalla domenica a tutto il personale delle aziende che esercitano industrie all'aperto, e soggette ad interruzioni di lavoro per intemperie.

(È approvato).

#### Art. 6.

Il riposo incomincerà alle 12 della domenica, e sarà permesso il lavoro nelle ore antimeridiane, per non più di cinque ore, nelle imprese seguenti:

1° negozi di generi alimentari e di combustibili;

2° istituti di previdenza, di assicurazione, agenzie di emigrazione, di collocamento, di pubblicità, di pegno e simili;

3° laboratori di parrucchieri.

Per questi ultimi i Consigli comunali, su richiesta degli interessati, potranno spostare il riposo ad altro giorno della settimana.

PANIÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIÈ. La perspicua relazione dell'onorevole Pavia ha ricordato un caso speciale, che si verifica in parecchie città, fra le quali

Torino, ed è il caso di alcuni mercati, che lavorano specialmente alla domenica. A Torino abbiamo il mercato cosiddetto di Porta Palazzo, aperto bensì tutta la settimana, ma in cui il maggior concorso si ha specialmente alla domenica, accorrendovi non soltanto la popolazione rurale dei dintorni, ma soprattutto gli operai dei sobborghi, i quali approfittano della giornata di riposo per andar ivi a fare i loro acquisti. Io e gli onorevoli miei colleghi di Torino avevamo in animo di proporre un emendamento a questo articolo sesto e al settimo, per ben chiarire che il permesso eccezionale delle cinque ore di lavoro, stabilito dall'articolo sesto, era applicabile anche a quei mercati.

La relazione dell'onorevole Pavia si fa carico, come dissi, di questo caso, e spiega che non può essere né nella lettera né nello spirito della legge l'intenzione di nuocere ai bisogni consuetudinari delle classi lavoratrici, e che perciò quelle medesime ragioni, che suggerirono la disposizione dei mercati nei piccoli centri, dove s'affolla nei giorni di domenica la popolazione rurale, possono suffragare anche in certi specialissimi casi la concessione per determinate località anche nei grandi centri; che però non è possibile domandare che ciò si stabilisca in una legge, la quale per massima deve considerare i grandi centri come i luoghi, in cui il riposo deve essere la regola; che il giudizio su questi casi doveva riservarsi esclusivamente all'autorità comunale la quale caso per caso giudicherà sull'opportunità della concessione.

Con queste spiegazioni, che illustrano la legge e serviranno di norma nella sua applicazione, la questione da noi sollevata rimane risolta; perciò non abbiamo insistito nel proporre modificazioni alla legge, tanto più volentieri in quanto evitavamo così nuove remore alla legge.

Ora domando all'onorevole ministro se consenta, come non dubito, nelle dichiarazioni della Commissione parlamentare. Ed attendo la sua risposta con tanto maggiore interesse, in quanto che trattandosi di materia, che non ha da formare oggetto di dibattito avanti l'autorità giudiziaria, ma di esclusiva competenza dell'autorità amministrativa, il pensiero concorde della Commissione e del Governo sulla portata della legge sarà guida sicura per la sua applicazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crespi.

CRESPI. Poichè l'onorevole Paniè ha chiesto se l'onorevole ministro conferma

l'interpretazione data su questo punto dal relatore, mi permetto di chiedere se il ministro consente in tutti i concetti e in tutte le interpretazioni date sui diversi articoli dalla Commissione; perchè, in questo caso, potremo fare a meno di parlare su altri articoli, rendendo così più sollecita la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mira.

MIRA. Desidero un semplice chiarimento. L'articolo 6 dispone che il riposo comincerà alle 12 della domenica e sarà permesso il lavoro per non più di cinque ore nelle ore antimeridiane, nei negozi di generi alimentari e di combustibili, negli istituti di previdenza, di assicurazione, ecc. Ora la prescrizione generale della legge è questa: che vi deve essere un periodo di riposo settimanale, non inferiore a 24 ore consecutive. Domando quindi se la disposizione dell'articolo 6 vada a detrimento della disposizione generale del riposo di 24 ore, come è prescritto nell'articolo primo. Se così fosse non mi parrebbe giustificata questa disposizione. Le ragioni di criterio generale dicono che in alcune ore della domenica si possa lavorare in determinate industrie; ma non bisogna privare coloro, che sono messi in condizione inferiore, di godere del riposo settimanale di 24 ore.

Sta bene che, trattandosi di istituti di previdenza di emigrazione o di agenzie, è necessario che siano aperte la domenica; ma non deve essere permesso che il personale ad esse adibito non debba godere del riposo settimanale come gli altri. Occorre quindi provvedere nel regolamento perchè tali ore di lavoro siano effettivamente compensate con ore di riposo accordate durante l'orario, in cui altri lavorino.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non posso impegnarmi a dare un'interpretazione, quale la desidera l'onorevole Paniè, relativamente al caso singolo da lui accennato, mancandomi la nozione precisa delle condizioni di fatto. Ma posso dirgli che il sistema del nostro disegno di legge è preordinato in guisa che rende possibile di conciliare i principi in esso accolti con l'esercizio delle varie forme di attività produttrice e commerciale. In pari tempo è animato dallo spirito di rispettare e non perturbare nè contrariare le consuetudini, gli usi, gli interessi legittimi.

A questo concetto si ispirano le disposizioni degli articoli 6 e 7, integrate da quelle dell'articolo secondo. Questo, in modo speciale, dispone che la Giunta municipale avrà facoltà di stabilire che per determinati rami di commercio, quando la esigano peculiari condizioni locali, possano i proprietari tener aperti i negozi.

Quindi la Giunta, tenuto conto dei bisogni speciali dei luoghi, potrà dare quelle disposizioni, delle quali ha parlato l'onorevole Paniè. E con questo credo che egli sarà soddisfatto.

L'onorevole Crespi fa una domanda, che, a dir vero, mi pare inusitata. Egli desidera sapere se condivido l'interpretazione data dalla Commissione a vari articoli del disegno di legge.

Non saprei assumere un impegno tanto sconfinato ed assoluto; e per un esame analitico dovrei impegnarmi in una lunga discussione, che non sarebbe utile, anche se la consentisse l'ora del tempo. Spero si contenterà della dichiarazione mia, che nel regolamento e nell'applicazione della legge si terrà conto dei consigli e delle interpretazioni, che siano in armonia con lo spirito di essa e con i fini che si propone. Aggiungo che appunto per ciò il disegno di legge, sebbene ordinato con un sistema metodico di regole e di eccezioni, lascia una certa facoltà nella applicazione; così si eviteranno tutti quegli inconvenienti, che si sono avverati in altri paesi. Anzi posso aggiungere che esso era già concretato quando il riposo festivo si attuava in altri Stati vicini, dando luogo a non lievi perturbamenti. Da uno studio di raffronto, che mi affrettai a fare, ho avuto la soddisfazione di vedere che le disposizioni del nostro disegno di legge non avrebbero dato cagione a provarli o avrebbero dato il modo di evitarli.

All'onorevole Mira risponde la disposizione dell'articolo 9, il quale provvede in modo, che parmi chiaro e preciso, a regolare il riposo di compenso per i casi previsti negli articoli 6 e 7.

DE ANDREIS. Ma tornano al mezzogiorno del lunedì?

COCCO ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il dubbio sollevato dall'onorevole Mira sorse anche in Senato. Dichiarai allora, e ripeto, che il riposo di compenso non potrebbe normalmente darsi partendo da quando comincia la domenica e prolungandosi fino alle 12 del lunedì. Si andrebbe incontro all'inconveniente stesso, che vuoi evitare la domenica. Le 12 ore de-



vono darsi in un giorno della settimana per quei negozi..

DE ANDREIS. Ma non i negozi, gli istituti!

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. ...e anche per quegli istituti, che, secondo l'articolo 6, devono rimanere aperti durante cinque ore il mattino della domenica. Si avrà diritto al riposo di compenso di dodici ore.

PRESIDENTE. Desidera parlare, onorevole relatore?

PAVIA, *relatore*. Poichè l'onorevole Paniè ha voluto riferire ciò, che a suo avviso è detto nella mia relazione, e a quel referto sentii il mio vicino, onorevole Borsarelli, osservare che con questo sistema si manda facilmente all'aria la legge, desidero dir subito che non fui esattamente citato. Non ho inteso con le osservazioni della mia relazione accogliere completamente quanto si voleva dagli amici Paniè ed Albertini, che si sono fatti ambasciatori di queste domande. Ho detto, anzi, che lo scopo della legge doveva essere per la chiusura, nei grandi centri, di tutti i negozi, e che soltanto una eccezione poteva farsi per i piccoli centri, dove accorrono numerose le popolazioni rurali. Aggiungevo che normalmente nei grandi centri l'accorrere in un giorno determinato di tutta la popolazione rurale non esiste; ma che, ad ogni modo, il concetto di queste leggi sociali essendo quello di giovare sempre ai lavoratori, e non di nuocere, se anche nei grandi centri vi sono mercati specifici, consuetudinari, ai quali veramente accorra la popolazione rurale, allora le Giunte comunali per le facoltà loro conferite dalla legge, potranno esprimere in un senso o nell'altro il loro parere, e alla stregua di questo il prefetto vedrà se sia il caso di fare una eccezione. Quindi le mie parole non debbono essere interpretate come offesa al principio generale della legge, ma si riferiscono ad una eventuale eccezione, che sarà consigliata da circostanze affatto speciali.

All'onorevole Crespi dirò che sarei lieto si esaudisse alla sua domanda; perchè queste leggi, che alla prima prova sono piuttosto l'affermazione di un principio che non una casistica, che solo l'esperienza suggerisce, vogliono essere rapidamente discusse e votate, come manifestazione dell'interesse del Parlamento al popolo. Così hanno fatto gli altri Parlamenti; e noi potremmo, nelle condizioni di fatto, in cui ci troviamo oggi, imitare la Francia, ove appunto, alla vigilia

delle sue vacanze parlamentari, ha rinunciato, di fronte al disegno ministeriale, ad ogni discussione per giungere ad una soluzione favorevole e sollecita.

In base a questo dirò all'onorevole Mira che egli ha fatto osservazioni, che certo condurrebbero ad una lunga discussione. Mi pare perciò sia più opportuno rinunziarvi per ora, e accontentarsi di quello che la legge contiene. Certo tutti non potranno essere accontentati e per alcuni il riposo festivo ancora non sarà di tutte le 24 ore. È una prima prova, un primo esperimento che facciamo e che deve conciliare diverse abitudini.

In quanto alle eccezioni per l'apertura di certi negozi, per gli istituti di assicurazione e di previdenza, per i negozi di parucchiere, agenzie di emigrazione, eccetera, queste furono deliberate dopo molti studi e dopo sentiti molti voti. Ma ammetto anch'io che in avvenire si potranno rivedere per definire meglio, per correggere, per migliorare, insomma, queste disposizioni, frutto di una prima sistemazione, che non deve portare a troppe perturbazioni.

Indiscutibilmente non possiamo imitare l'Inghilterra, che ha un riposo completo alla domenica, una sincope di tutte le manifestazioni della vitalità.

Da noi si vuole un riposo settimanale, ma non per stare tutta la domenica in letto; si vuole anzi che il lavoratore trovi modo di passeggiare, di divertirsi, di mangiare fuori di casa, ecc.

Quindi giustamente la legge ha ammesso eccezioni, che rappresentano dei veri bisogni per molti di quelli, che riposeranno, e solo in quel giorno potranno pensare ai loro affari particolari; e quindi per questo fu stabilito che possano trovare aperte le agenzie di emigrazione, le società di assicurazione, gli uffici di previdenza per qualche ora della domenica.

Perciò pregherei l'onorevole Mira di desistere dal voler far la critica parziale di alcune particolari disposizioni, sacrificando tutto, in quest'ora, bruciata, al gran beneficio di essere compatti nell'approvazione del principio di massima. (*Bene!*)

MIRA. Non faccio per ritardare certamente l'approvazione della legge.

PAVIA, *relatore*. Il dubbio dell'onorevole Mira è questo: che quelli, che sono addetti ai negozi di generi alimentari, agli istituti di previdenza, e che debbono stare in ufficio la domenica per cinque ore, non possano poi avere un compenso per queste ore di lavoro. Ma, onorevole Mira, a questo provvede l'arti-

colo 9, il quale dice che il riposo settimanale, quando non possa aver luogo in tutto o in parte nella domenica secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovrà essere compensato: e v'è la enumerazione dei compensi nell'ultimo capoverso: « Per le categorie indicate negli articoli 6 e 7 il riposo di compenso dovrà avere una durata ininterrotta di 12 ore ».

Quindi che cosa vuol dire quest'articolo? Che quelli, i quali hanno lavorato oltre la metà della giornata, alla domenica, avranno diritto ad un compenso di dodici ore.

PRESIDENTE. Con queste osservazioni, dichiaro approvato l'articolo 6.

(È approvato).

#### Art. 7.

La disposizione di cui nell'articolo precedente potrà pure applicarsi a tutti i negozi od a rami speciali di commercio nei comuni dove la popolazione rurale si reca abitualmente la domenica per fare i suoi acquisti.

L'autorizzazione relativa sarà data con decreto prefettizio, sentita la Giunta comunale competente.

PANIE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

PANIE. Chiedo venia della mia insistenza. Convengo coll'onorevole relatore che le disposizioni degli articoli 6 e 7 sono la regola per i piccoli centri, e un'eccezione per i grandi centri.

Ma, ciò che desidero assodare, è che, sebbene l'articolo 7 parli di popolazione rurale, la disposizione non ha carattere tassativo, e si applica anche, semprechè ricorrano le stesse ragioni, alla popolazione operaia.

Non dimentichiamo che la legge è fatta a beneficio dei lavoratori. Ora, anzichè a vantaggio, si convertirebbe in lor danno, se impedisse ad essi di fare i loro acquisti proprio in quel giorno e in quel luogo, che risponde alla loro convenienza.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non saprei aggiungere in risposta all'onorevole Paniè spiegazioni maggiori di quelle, che gli ho or ora date. Dagli articoli 6, 7 e 11 apparisce chiaro il pensiero del legislatore relativamente al modo di disciplinare il riposo per alcuni speciali esercizi ed istituti. Molto si lascia al giudizio ed alle proposte delle Giunte comunali, le quali meglio di qualunque altro pos-

sono rendersi interpreti delle necessità locali. E quindi nulla osta a che sia preso in esame il caso speciale indicato dal nostro onorevole collega per vedere se e quali disposizioni di questi articoli possano e debbano applicarsi.

BORSARELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

BORSARELLI. Tralascio di rilevare la locuzione del secondo comma dell'articolo 7, nel quale si dice: « L'autorizzazione relativa sarà data con decreto prefettizio, sentita la Giunta comunale competente ». Veramente, capisco la Giunta comunale; ma quella competente non la capisco. Del resto, si tratta di una questione di forma. Ma rilevo che, quando questa autorizzazione sia lasciata in balia delle Giunte, noi deleghiamo a queste la facoltà di fare leggi e regolamenti, e non potremo impedire certi favori e certe persecuzioni, o, per lo meno, il sospetto dell'una cosa o dell'altra. Mi pare molto pericoloso di lasciare così larga libertà alle Giunte comunali di dare o negare siffatte autorizzazioni. È una vera e propria interpretazione della legge, che lasciamo alle Giunte comunali, e mi pare cosa molto pericolosa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi sarà facile, almeno lo spero, dissipare i timori dell'onorevole Borsarelli.

L'articolo 7 non lascia, come egli suppone, in balia della Giunta di estendere l'eccezione prevista nel precedente articolo 6. Il legislatore prevede il caso dei comuni, ai quali la popolazione rurale sparsa nel loro territorio o di piccoli centri abitati limitrofi suol recarsi nei giorni festivi per fornirsi di merci o altro.

Si doveva, in vista di questa condizione speciale di cose, provvedere per guisa da non costringere la popolazione stessa ad abbandonare per gli acquisti il lavoro nei giorni feriali.

Ecco la ragione e lo scopo della disposizione. Essa stabilisce la regola, ma non avrebbe potuto indicare quali comuni si trovino nelle condizioni previste. E a quali conseguentemente possa o debba applicarsi. Si tratta di uno stato di fatto, per cui bisognava rimettersi al parere ed al giudizio delle autorità locali, secondo pensò il Senato, dando al prefetto la facoltà di autorizzare gli esercenti a tenere aperti i negozi.

La Giunta municipale quindi non inter-

preta, non applica la legge, ma solamente è sentita per sapere se sia il caso di concedere la domandata limitazione.

Non lasciamo nulla in arbitrio delle Giunte. Ciascuna dirà: se nel suo comune, la popolazione della campagna deve andare la domenica a fare i suoi acquisti, il prefetto s'informerà se esista o meno l'affermata condizione di fatto, e darà o no la voluta autorizzazione.

Nel disegno da me presentato questa facoltà era riservata al Ministero d'agricoltura. Ma il Senato ha creduto che fosse meglio delegarla al prefetto, il quale è in condizione di aver sicure notizie e di provvedere più sollecitamente. Fu quindi la sola ragione di decentramento, che m'indusse ad accettare la proposta del Senato.

Quanto poi alle parole « Giunta competente », che non piacciono all'onorevole Borsarelli, si comprende benissimo che si riferiscono alla Giunta del comune, al quale si deve estendere la limitazione prevista negli articoli 6 e 7.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**PAVIA, relatore.** Mi permetto di fare osservare al collega Borsarelli che egli cade in gravissimo errore, quando crede che il disegno di legge lasci all'arbitrio dell'autorità comunale di decidere sulle eccezioni del riposo settimanale.

L'articolo 7 non riguarda, come ben disse l'onorevole ministro, che i piccoli mercati dei luoghi, ove accorre alla domenica la popolazione rurale.

Ora chiunque ha studiato questa questione importante del riposo settimanale, che interessò lungamente illustri giuristi, economisti e maestri di igiene, dando vita a quelle legislazioni, che vigono in quasi tutti gli Stati, sa che alla massima del riposo completo fu necessario fare delle eccezioni.

In questa questione del riposo vi sono due strade da percorrere: una è la tutela del riposo settimanale nelle industrie; e questa riguarda un fatto nazionale, per cui è giusto che il Governo sia l'unico osservatorio, da cui devono dipendere tutte le eccezioni e le deroghe possibili. L'altra è la tutela del piccolo commercio, che si svolge specialmente nei piccoli mercati; e qui si tratta di una questione locale, e proprio in tutte le leggi non vi è discrepanza in materia; ed allora è più conveniente lasciare alla Giunta comunale, la quale, come bene ha osservato l'onorevole

ministro, è il miglior giudice, la competenza di decidere se sia necessario per alcune ore della domenica di lasciare aperti alcuni negozi nei piccoli paesi.

Questo giudizio non può darlo il Governo, il quale non ha elementi sufficienti di esame. Invece si capisce, invece, che non si deve permettere ad altri enti di ammettere eccezioni nelle questioni, che riguardano le grandi industrie le quali, avendo campo di espansione tanto in Italia che all'estero, non possono avere trattamento diverso da luogo a luogo.

Quindi non si può permettere ad una industria il lavoro, mentre altre non lo esercitano, perchè si violerebbe la lealtà della concorrenza, e si creerebbe uno squilibrio nel mercato, favorendo gli uni a danno degli altri.

Dopo queste spiegazioni, spero che l'amico Borsarelli comprenderà che per questi piccoli mercati a servizio delle classi rurali diventa necessità l'interpretazione estensiva. Se lo scopo nostro è di giovare ai lavoratori, e non di nuocere loro, non sarà una offesa al principio del riposo per tutti il tener aperte alcune ore quei negozi, quegli esercizi, che devono servire ad agevolare i mezzi di godere questo riposo, che non può convertirsi in un'atonia di ogni funzione. *(Approvazioni).*

**PRESIDENTE.** Non essendovi alcuna proposta al riguardo, pongo a partito l'articolo 7.

*(È approvato).*

#### Art. 8.

Le disposizioni sul riposo domenicale potranno con decreto prefettizio essere sospese in determinate località per ragioni transitorie che creino un movimento di traffico di eccezionale intensità.

*(È approvato).*

#### Art. 9.

Il riposo settimanale, quando non possa aver luogo in tutto od in parte di domenica, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovrà essere concesso colle norme seguenti:

a) Per la parte di personale occupata in domenica nei lavori di riparazione, manutenzione, pulizia, custodia ed altri indicati alle lettere a, b, c e d dell'articolo 3 il riposo settimanale di compenso avrà durata uguale alle ore di lavoro fatte nella domenica, senza che possa essere inferiore a mezza giornata;

b) Per le categorie indicate negli articoli 4 e 5 il riposo sarà di 24 ore consecutive e dovrà cadere in domenica il più spesso possibile. È fatta eccezione per il personale occupato nell'industria siderurgica agli effetti del n. 1 dell'articolo 4, e per i fuochisti addetti alle officine del gas, purchè la durata dei turni non ecceda le ore otto di lavoro; in tali casi il riposo potrà essere di 36 ore ogni due settimane;

c) Per le categorie indicate negli articoli 6 e 7 il riposo di compenso dovrà avere una durata ininterrotta di 12 ore.

MIRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prima ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatto Arturo.

LUZZATTO ARTURO. Devo richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra il comma b) di questo articolo, il quale contiene una disposizione assolutamente inapplicabile. Ivi si dice: « È fatta eccezione per il personale occupato nell'industria siderurgica agli effetti del numero 1 dell'articolo 4, e per i fuochisti addetti alle officine del gas, purchè la durata dei turni non ecceda le ore otto di lavoro ».

Ora nell'industria siderurgica gli operai lavorano meno di otto ore, ma fanno turni nello stabilimento fino a dodici ore, lavorano un'ora e si riposano un'ora a turno.

Evidentemente, qui non è possibile il turno di otto ore; e perciò questa parte dell'articolo riesce inapplicabile agli operai di questa industria. Bisogna quindi correggere questo articolo, che non va assolutamente.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dice l'articolo: « che non ecceda le ore otto di lavoro »; e non dice lavoro continuativo.

LUZZATTO ARTURO. Ma io parlo della durata dei turni. Che cosa si intende per turno? L'operaio nell'industria siderurgica entra di mattina ed esce dopo 12 ore.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ma è sempre il turno di otto ore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mira.

MIRA. Prego il ministro di curare che nel regolamento sia posta una disposizione, la quale eviti che si possa eludere la prescrizione della lettera c) dell'articolo, che stiamo discutendo. Qui si dice che deve esservi un riposo di compenso per la durata non interrotta di dodici ore. Può avvenire

perciò che alla vigilia della domenica chiudano, dando semplicemente un riposo di otto o nove ore.

È dunque necessario che nel regolamento si dica che il compenso deve cadere nelle ore lavorative.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crespi.

CRESPI. Ho chiesto di parlare per raccomandare nel regolamento sia chiarita una questione, la quale diede luogo a dibattiti quando, or sono due anni, si discusse il disegno di legge, che articolo per articolo avevamo approvato, e che poi nelle urne ebbe la sorte infelice, che tutti ricordano.

Allora si era studiata una formula, per la quale era possibile fare il riposo settimanale non alla domenica, ma in giorno di compenso, non solamente per i lavori di riparazione, manutenzione, custodia ed altri, indicati nell'articolo, ma anche per quei lavori, che sono talvolta necessari negli stabilimenti per garantire la ripresa del lavoro nell'opificio nel giorno susseguente alla domenica, cioè al lunedì.

Ad esempio, nelle tessiture è talvolta necessario di far annodare i fili sui telai la mattina della domenica, quando l'aggruppamento dei fili è tale che fermerebbe telai di grande potenza o molti telai per l'intera giornata susseguente, e porterebbe l'irregolarità di marcia dell'intera tessitura.

In questo caso desidererei che potesse essere dato il riposo di compenso al lunedì.

Spero sarà facile trovare una formula nel regolamento, la quale vista la discussione, che si è fatta alla Camera or sono due anni, e visto il testo, che allora fu approvato, conglobasse anche questo genere speciale di lavori, che corrispondono alla formula seguente: lavori che servono a garantire la ripresa generale del lavoro negli opifici nel giorno successivo al giorno festivo.

Chiedo dunque che sia chiarito nel regolamento questo concetto, e sia chiarito non tanto all'articolo 9, ma piuttosto all'articolo 3.

Riconosco anzi che avrei dovuto fare la questione all'articolo 3; ma confesso che mi è sfuggita.

RUBINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Forse sarebbe meglio rimandare a domani il seguito della discussione.

RUBINI. Nessuno poteva immaginare che venisse a quest'ora una legge di tanta importanza.

PRESIDENTE. Parli.

RUBINI. L'onorevole Luzzatto Arturo

ha richiamato l'attenzione della Camera sul comma b) dell'articolo 9, in quanto riguarda l'industria siderurgica.

Non ho più l'onore di appartenere alla parte attiva di quella industria. Oramai sono a riposo; ma tuttavia conosco abbastanza le condizioni, in cui si svolge quel lavoro, per dire che effettivamente la disposizione del caso non è applicabile a quella industria, e, dirò di più, non è applicabile a tutte le industrie, che hanno fornaci a fuoco continuo.

Non la sola industria siderurgica ha bisogno di temperamenti speciali, ma tutte le industrie, per esempio, quella importantissima della vetreria, quella delle calce, dei laterizi, della ceramica, per tutte queste industrie non è possibile introdurre *ipso facto* il turno di otto ore. Il lavoro si svolge in modo diverso. Ricordo benissimo che di questa questione abbiamo trattato lungamente con l'onorevole Cabrini, che era il promotore di quel disegno di legge, il quale approvato articolo per articolo, venne poi respinto nell'urna; ed eravamo andati perfettamente d'accordo con lui sopra una formula, che assicurava un sufficiente riposo agli operai e nello stesso tempo assicurava le sorti delle dette industrie.

Il turno per queste industrie a fuoco continuo si fa per 24 ore o per 48; una squadra deve limitarsi al riposo quindicinale di 24 ore, mentre l'altra squadra ne ha 48, perchè si devono alternare le squadre di notte con quelle di giorno.

Inoltre si era stabilito, al fine di raggiungere un riposo medio di 24 ore per ogni settimana, a maggior garanzia, che per ogni trimestre questi riposi non dovessero rappresentare meno di 14 o 15 giornate, appunto perchè non succedesse il caso che si potesse approfittare delle disposizioni applicabili alle industrie, di cui si parla, che abbisogna di periodi di lavoro quindicinale, per pesare sulla mano d'opera, e non so perchè si sia mutato.

Dunque prego vivamente il Governo di occuparsi di questa condizione di cose, che non è di poca importanza ed involge la sorte non solo dell'industria siderurgica, ma, come dissi, di tutte le industrie a fuoco continuo; perchè così, come vorrebbe disciplinare il riposo il presente disegno di legge, le sorti di esse sarebbero irrimediabilmente compromesse, nè so come vi si potrebbe portare riparo col regolamento.

Noi certamente alla Camera siamo in maggioranza disposti ad approvare il riposo

festivo settimanale; anzi io fui da alcuno aspramente censurato l'altra volta, perchè sostenni appunto il disegno di legge sul riposo festivo; e perciò posso dire oggi con tutta sincerità che siamo qui appunto disposti a disciplinare il riposo conveniente all'operaio e nello stesso tempo per assicurare le sorti delle industrie a cui l'operaio attende; mi pare però, che con questo articolo, così concepito, non si raggiunga nè uno scopo nè l'altro, al riguardo delle industrie di cui ho parlato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Prima di rispondere alle osservazioni fatte sopra l'articolo in esame credo opportuna una dichiarazione o meglio in armonia con quanto è detto nelle relazioni del Ministero e della Commissione ed è che ad evitare le difficoltà incontrate dalle precedenti proposte legislative, si è voluto che questa fosse preceduta da un'indagine metodica e accurata sul riposo festivo.

Tale inchiesta, compiuta mediante appositi questionari, servì di norma per le linee fondamentali del disegno di legge, nel quale si tenne conto delle osservazioni, dei consigli, dei voti delle classi interessate nelle varie aziende industriali e commerciali, dei vari bisogni morali e materiali di esse, dell'esperienza delle leggi straniere.

Le disposizioni della nostra proposta conosciute da lunghi mesi, provocarono solo poche osservazioni, le quali furono accolte in opportuni emendamenti. Ciò basta ad allontanare i dubbi ed i timori manifestati dagli onorevoli Luzzatto e Rubini.

Detto questo vengo alle singole osservazioni.

All'onorevole Luzzatto sembra si pregiudichi l'industria siderurgica col sistema dei compensi regolati nella lettera b) dell'articolo 9. Il suo timore nasce da un equivoco: egli ha inteso la disposizione, di cui ci occupiamo, nel senso che la condizione della durata dei turni non inferiore a otto ore comprenda anche quell'industria.

Ora il testo della disposizione lo esclude. Essa è composta di due parti. Nella prima è detto: « fatta eccezione per il personale occupato nell'industria siderurgica agli effetti del numero 1 dell'articolo 4 ». La seconda parte dice: « e per i fuochisti addetti alle officine del gas, purchè la durata dei turni non ecceda le otto ore di lavoro ».

Quindi la disposizione dei turni riguarda soltanto le officine del gas. Questo inciso fu aggiunto per la condizione speciale in cui esse si trovano in due o tre grandi città, nelle quali sono impiegati centinaia di fuochisti. A questi non si potrebbe dare il riposo regolando i compensi in modo diverso di quello ora stabilito, senza compromettere il servizio d'illuminazione. La necessità dell'industria si concilia con l'interesse degli operai, che oltre il riposo di compenso ogni due settimane hanno un turno di lavoro giornaliero di otto ore soltanto.

Ad ogni modo assicuro l'onorevole Luzatto che ogni dubbio sarà chiarito dal regolamento in modo da eliminarlo, seppure ne sarà bisogno, perchè la disposizione da lui criticata, intesa nel senso da me spiegato, ebbe l'adesione della Società degli industriali metallurgici italiani.

L'onorevole Mira dubita che si possa fare una frode alla legge computando nelle dodici ore di compenso quelle d'interruzione del lavoro giornaliero.

Questo pericolo è escluso dalla disposizione dell'articolo primo, la quale espressamente vieta di aumentare le ore di lavoro del personale nei giorni, che precedono e susseguono quello del riposo. Data questa disposizione, il pericolo cui accenna l'onorevole Mira non esiste più.

E vengo all'onorevole Rubini, che si preoccupa delle condizioni fatte alle industrie a fuoco continuo o con forni elettrici. Di queste necessità tecniche si è tenuto conto in apposite eccezioni stabilite nell'articolo 4. Esso dispone:

« Il riposo settimanale potrà darsi in giorno diverso dalla domenica e mediante turno nei seguenti casi:

1° industrie a fuoco continuo e con forni elettrici il cui esercizio non può essere interrotto;

2° industrie con processi tecnici continui.

Vede dunque l'onorevole Rubini che si è provveduto; e se egli mette a raffronto queste disposizioni con quelle dei precedenti parlamentari da lui ricordati, vedrà che le nostre non perdono al confronto.

Quindi il pregiudizio, che si teme per quelle industrie, non esiste.

Nell'articolo, che ora esaminiamo, si stabilisce soltanto il periodo di compensazione. Queste disposizioni sono state concretate sentiti gli industriali, che le giudicarono favorevolmente, perchè hanno riconosciuto che corrispondono alle esigenze delle industrie alle quali si riferiscono.

All'onorevole Crespi dirò che lo spirito e la parola della legge consentono di tener conto di quelle che chiamerò necessità continuative di alcune industrie.

Quante volte si tratti del personale addetto a un lavoro che non ammette sosta o sostituzione di persone, si dovranno applicare le norme dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato l'articolo 9.

(È approvato)

#### Art. 10.

Quando nelle industrie indicate all'articolo 4 non sia possibile concedere agli operai il riposo settimanale per turno, in quanto ciò nuocerebbe alla buona riuscita delle lavorazioni, ed in quanto si ha una sola persona capace di compiere una determinata operazione, il riposo potrà ridursi ad una mezza giornata per settimana con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Gli albergatori saranno tenuti a consentire al personale da loro dipendente un periodo di uscita dall'albergo di almeno 10 ore ininterrotte per settimana e un periodo di riposo continuativo, entro l'albergo, di almeno 8 ore per ogni giornata di lavoro.

(È approvato).

#### Art. 11.

Nelle ore in cui è vietato il lavoro dei salariati, i negozi di vendita, magazzini e locali pubblici di qualunque genere dovranno restare chiusi all'esercizio pubblico.

Nondimeno la Giunta municipale avrà facoltà di stabilire che per determinati rami di commercio, quando lo esigano peculiari condizioni locali, possano i proprietari tenere aperti i negozi, fermo il divieto del lavoro dei salariati.

(È approvato).

#### Art. 12.

La Giunta provinciale amministrativa stabilirà all'occorrenza per il territorio dei diversi comuni i limiti per l'esercizio domenicale del traffico ambulante.

ALBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

ALBERTINI. La rapidità fulminea, con cui questo disegno di legge è venuto in discussione, non mi ha permesso di ascoltare la risposta data dall'onorevole ministro al collega Paniè. (Rumori).

Se non state zitti facciamo confusione e si sta qui più a lungo! L'articolo 12 prescrive che la Giunta provinciale ammini-

strativa stabilirà all'occorrenza per il territorio dei diversi comuni i limiti per l'esercizio domenicale del traffico ambulante.

Ora io chiedo al ministro se per traffico ambulante si potranno anche intendere le tende, i baracconi, e via discorrendo. (*Cenni di assenso dell'onorevole ministro*).

Questo desideravo di sapere; perchè il ministro sa di che cosa voglio parlare. Mi raccomando perchè nel regolamento sia bene stabilita questa interpretazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo a partito l'articolo 12.

(*È approvato*).

Art. 13.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata agli agenti comunali per le contravvenzioni alle norme stabilite dai comuni, nell'esercizio delle facoltà che ad essi concede la legge, e agli agenti di polizia giudiziaria per le altre disposizioni.

Nelle miniere e cave la vigilanza è particolarmente affidata all'Ispettorato delle miniere e negli stabilimenti industriali alle persone incaricate della vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sugli infortuni.

Le persone incaricate del servizio di vigilanza hanno libero accesso nei luoghi di lavoro ed accertano le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge.

I relativi verbali sono notificati, sotto pena di nullità, entro 48 ore, al contravventore e notificati all'autorità giudiziaria. Copia di essi viene trasmessa all'autorità comunale o alla prefettura, secondo i casi previsti dalla prima parte di questo articolo.

(*È approvato*).

Art. 14.

Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 6, 9, 10 e 11 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 5 a lire 10 per ogni persona impiegata nel lavoro a cui la contravvenzione si riferisce.

L'ammenda non può mai essere complessivamente superiore a lire mille.

Nel caso di recidiva e nel caso in cui le persone suddette abbiano posto ostacolo all'ispezione prevista dall'articolo precedente, la pena è aumentata da un terzo a una metà.

Ha luogo la recidiva quando, nei dodici mesi anteriori al fatto per cui si agisce, il contravventore ha già subito una contravvenzione alla presente legge.

Le ammende si devolvono alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, salvo un quinto da riservarsi agli agenti per le contravvenzioni da loro accertate.

(*È approvato*).

Art. 15.

La presente legge diverrà obbligatoria per i singoli rami di industria e di commercio o gruppi d'industrie affini nel novantesimo giorno dalla data del regolamento speciale da approvarsi con decreto reale che sarà emanato per ciascuno di essi a proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Per un periodo di due anni dall'attuazione della presente legge il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore del lavoro, può concedere facoltà di adottare il riposo per turno settimanale in quelle industrie alle quali, o per il grado nascente di sviluppo o per eccezionali condizioni, non si reputi applicabile il riposo festivo.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Risultamento di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento delle votazioni segrete sui seguenti progetti di legge:

Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private:

Presenti e votanti . . . . .	214
Maggioranza . . . . .	108
Voti favorevoli . . . . .	187
Voti contrari . . . . .	27

(*La Camera approva*).

Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella rete ferroviaria esercitata dallo Stato:

Presenti e votanti . . . . .	214
Maggioranza . . . . .	108
Voti favorevoli . . . . .	187
Voti contrari . . . . .	27

(*La Camera approva*).

Approvazione della convenzione addizionale (e dichiarazione annessa alla convenzione) di buon vicinato fra l'Italia e S. Marino del 28 giugno 1897 firmata in Roma il 14 giugno 1907:

Presenti e votanti . . . . .	214
Maggioranza . . . . .	108
Favorevoli . . . . .	196
Contrari . . . . .	18

(La Camera approva).

Abilitazione dell'insegnamento delle lingue straniere:

Presenti e votanti . . . . .	214
Maggioranza . . . . .	108
Voti favorevoli . . . . .	190
Voti contrari . . . . .	24

(La Camera approva).

Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casale Monferrato:

Presenti e votanti . . . . .	214
Maggioranza . . . . .	108
Voti favorevoli . . . . .	189
Voti contrari . . . . .	25

(La Camera approva).

### Interrogazioni ed interpellanza.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle domande d'interrogazioni e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

**RAVASENDA, segretario, legge:**

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio per conoscere se intenda provvedere perchè al personale di servizio delle Amministrazioni centrali, che è il più umile e più bisognoso, sia dato con tutta sollecitudine quel sollievo economico che si riconobbe doveroso per gli impiegati d'ordine.

« Pescetti ».

« Il sottoscritto interroga il ministro di grazia e giustizia per sapere se e come intenda provvedere al decoro della amministrazione della giustizia nel tribunale di Bologna di fronte alle accuse pubblicate da una parte della stampa le quali esplicitamente mettono in dubbio la imparzialità e la rettitudine di quella magistratura.

« Giacomo Ferri ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di grazia e giustizia, se creda conveniente la presenza di taluno dei magistrati inquirenti al tribunale di Genova, cui dovrebbero eventualmente affidarsi denunce riflettenti operazioni di borsa.

« Chiesa ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro degli affari esteri, per apprendere se i regi delegati italiani alla conferenza dell'Aja abbiano avuto istruzioni di presentare la proposta, intesa a governare e codificare l'uso delle armi subacquee.

« Santini ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di grazia e giustizia per sapere se, dopo la sentenza della Corte di cassazione che, dichiarando la incompetenza dell'autorità giudiziaria a giudicare dei reati attribuiti all'ex-ministro Nasi, non si occupava dei due capi d'imputazione (falso e peculato) riguardanti esclusivamente il commendator Ignazio Lombardo, la Procura generale abbia, come di dovere, ripreso gli atti contro costui relativamente ai detti due capi di imputazione nei quali, mancando la ragione della connessità, non potrebbe esservi giudizio da parte dell'Alta Corte.

« Bissolati ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno per sapere quali provvedimenti sono stati presi contro il tenente dei carabinieri Cozza, che ebbe tanta parte negli eccidi di Firmo il 13 febbraio ultimo scorso.

« Aroldi, Bissolati, Antolisei, Masini, Costa ».

« Il sottoscritto interroga i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere se e quali provvedimenti disciplinari furono presi contro quei funzionari di pubblica sicurezza e contro quei notai che in provincia di Mantova sono stati sottoposti a processo penale per falso in atti pubblici.

« Aroldi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno per sapere se non creda opportuno di presentare un disegno di legge per modificare l'articolo 208 della vigente legge comunale e provinciale, nel senso di elevare a 30 il numero dei consiglieri provinciali nelle provincie che



hanno una popolazione inferiore ai 200 mila abitanti.

« Nuvoloni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e telegrafi sulle ragioni che consigliarono l'infelice nuova forma di telegrammi.

« Pavia ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulle gravi condizioni di una parte del Ferrarese nella quale la pubblica sicurezza, calpestando ogni garanzia costituzionale commetteva atti di violenta repressione politica, arresti in massa, scioglimenti di leghe, perquisizioni di privati domicili.

« Masini, Costa, Morgari, Treves, Viazzi, Antolisei, Aroldi, Turati, Bissolati, De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio sui danni derivanti alla industria nazionale in genere e siciliane in specie dall'interpretazione delle tariffe doganali per l'introduzione dei sedili e spalliere di legno comune, pressato e ornamentato, che servono alla fabbricazione di sedie uso Vienna. E per sapere come intendano provvedere a togliere l'industria nazionale dall'attuale condizione di inferiorità doganale di fronte alla concorrenza austriaca.

« De Felice-Giuffrida ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Onorevole Presidente, desidero di rispondere all'interrogazione dell'onorevole Masini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. (*Segni di attenzione*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'interrogazione degli onorevoli Masini e colleghi è formulata così: « Chiedo di interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulle gravi condizioni di una parte del Ferrarese, nella quale la pubblica sicurezza, calpestando ogni garanzia costituzionale, commetteva atti di violenta repressione politica, arresti in massa, scioglimenti di leghe, perquisizioni di privati domicili ».

È un fatto che in una estesa parte della provincia di Ferrara è scoppiato uno sciopero il quale, di natura assolutamente di-

versa dagli altri precedentemente avutisi nella provincia stessa e nelle provincie finitime, ha assunto caratteri di violenza veramente deplorabili.

Vi fu il mancato omicidio di un funzionario, il ferimento grave di un altro, e finalmente l'assassinio di un operaio, che aveva lavorato. (*Senso — Commenti*).

L'organizzazione è stata fatta in modo, che non si poteva circolare in quei territori senza un lasciapassare rilasciato dagli organizzatori dello sciopero. (*Commenti*).

L'autorità di pubblica sicurezza ha eseguito alcuni arresti, ordinati dall'autorità giudiziaria, in seguito ai predetti gravi reati. Ha fatto anche alcune perquisizioni, ordinate dall'autorità giudiziaria. Non vi fu alcuno scioglimento di leghe (nell'interrogazione si accenna a scioglimenti di leghe); soltanto qualche direttore di leghe fu legato! (*ilarità*). Non vi fu poi assolutamente nulla, che avesse carattere politico.

Il Governo in questa circostanza, come in tutte le altre, si è limitato esclusivamente a mantenere rigorosamente l'ordine pubblico; non ha nè fatto lavorare soldati per conto dei proprietari, nè compiuto alcun atto, che possa allontanarsi dai consueti provvedimenti di pubblica sicurezza, che il Parlamento ha sempre, e costantemente, approvato. Vi sono stati arresti per un numero molto minore di quello annunziato dai giornali, che li hanno fatti ascendere a molte centinaia. Gli arrestati, come mi consterebbe dalle affermazioni che ho ricevuto finora, sono stati 63. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Non è a mia notizia che ne siano avvenuti altri in queste ultime ore: naturalmente mi riferisco alle informazioni, che mi sono giunte prima di venire alla Camera; perchè evidentemente non posso conoscere sull'istante tutto quello che avviene. Certo è che non è stato impartito alcun ordine di carattere politico, sotto qualsiasi forma: non vi è stata sostituzione dell'opera dei soldati a quella degli operai: non vi è stato alcun decreto di scioglimento di leghe.

Però, di fronte ad assassini, mancati omicidi e violenze gravissime, che impedivano in modo assoluto la libertà di circolazione agli operai, i quali volevano recarsi a lavorare, ed impedivano la mietitura ad operai, che erano pronti a mietere, e perfino a proprietari, che mietevano nei loro fondi, (*Commenti*) il Governo aveva il dovere di impedire che queste violenze si ripetessero. (*Approvazioni*). Del resto tutti gli arrestati

sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Quindi mi astengo da qualsiasi frase o parola, che possa alludere a persone, e aggravare la loro condizione. Sono sicuro che l'onorevole Masini comprenderà che il Governo ha il dovere doloroso, ma assoluto, di fare rispettare la libertà di coloro, che vogliono lavorare, e di reprimere energicamente delitti così gravi come quelli, che sono stati commessi in quella regione. (*Uitissime approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Masini, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto della risposta dell'onorevole presidente del Consiglio.

MASINI. L'onorevole presidente del Consiglio e la Camera, spero, vorranno prestarmi attenzione ed essere longanimi (in questo mi rivolgo al presidente) se dovrò parlare qualche minuto di più di quello che il regolamento consenta.

*Voci al centro.* No! no!

SANTINI. La legge è uguale per tutti!

PRESIDENTE. Non perdiamo tempo. Parli, onorevole Masini.

MASINI. La questione è così grave che mi ha consigliato a fare questa dichiarazione preliminare.

L'onorevole presidente del Consiglio ricorderà che sabato sera insieme coll'onorevole Montemartini mi sono recato da lui ad annunziargli che partivamo per i paesi dello sciopero con l'intendimento di portare una parola di pace. L'abbiamo pregato di invitare i funzionari di pubblica sicurezza ad aiutarci per quanto era possibile in questo nostro compito. Siamo arrivati a Copparo, la sede principale dello sciopero, nella persuasione di trovare un paese in disordine, un paese in ribellione, così com'era apparso dall'interrogazione dell'onorevole Niccolini e da quello che era stato scritto dai giornali. Fummo meravigliati di trovare un paese nella massima quiete. Alla stazione, dove arrivavano due deputati socialisti, non vi erano che tre o quattro persone, il sindaco e due assessori. Nulla, che accennasse a disordini, alla possibilità che disordini potessero avvenire, per quanto si fosse in presenza di uno sciopero esteso ad una plaga piuttosto vasta.

Arrivati alla sede del comune, fummo avvertiti che le trattative, che erano state cominciate per mezzo di una Commissione di scioperanti da una parte e dell'onorevole Melli per conto dei proprietari dall'altra, erano state rotte, perchè gli scioperanti avevano messo una pregiudiziale, e cioè che

anche la direzione della bonifica dovesse accettare i nuovi patti, che sarebbero stati fatti in seguito ad accordo fra le due Commissioni.

È da sapersi che i dirigenti della bonifica non avevano aderito agli inviti della Commissione, non avevano risposto al sindaco, e non si sapeva se intendessero d'intervenire alla riunione.

Non avendo i rappresentanti della associazione dei proprietari del Ferrarese voluto accettare questa pregiudiziale, le trattative furono rotte. Pure stando così le cose, credemmo, Montemartini ed io, che non fosse impossibile riprendere nuovamente le trattative. Epperò interessammo il sindaco perchè venisse con noi dal prefetto, per cominciare subito a mettere in pratica quello, che avevamo chiesto al presidente del Consiglio, cioè di metterci d'accordo con le autorità per riuscire alla pacificazione di quella regione.

Trovammo il prefetto dispostissimo ad aiutarci, che ci indirizzò al Melli; e trovammo il modo, o almeno credemmo di aver trovato il modo di riprendere le trattative. Allora consigliamo i capi-lega a riunirsi nella sera stessa alla sede del municipio di Copparo, ed essi vennero in numero di quaranta.

Risultato della riunione fu l'incarico, dato ad una Commissione con mandato assoluto di fiducia, perchè le trattative fossero riprese. Voi vedete che da questo punto di vista non vi era niente di rivoluzionario. I fatti accaduti precedentemente, le percosse date al delegato di pubblica sicurezza e ad agenti di polizia, non avevano più niente a che fare con la fase presente dello sciopero. (*Commenti — Si ride*). Era stato quello un incidente doloroso, di cui non mi nascondo la gravità. (*Rumori*).

Non sono qui affatto per difendere coloro, i quali possono avere violato la legge: per essi v'è l'autorità giudiziaria, la quale stabilirà le responsabilità e darà il giudizio, che crederà di dover dare. (*Bravo!*)

Sono solamente qui per difendere i contadini scioperanti, arrestati senza che nulla abbiano fatto, e desiderosi di riprendere le trattative.

Anzi vi voglio citare un episodio, che vale subito a dimostrare come le autorità di pubblica sicurezza non intesero affatto di cooperare con noi alla pacificazione degli animi.

Quella sera stessa, nella quale erano riuniti i rappresentanti delle leghe nel muni-

cipio di Copparo, la cavalleria manovrava sotto le nostre finestre; e questo non era certamente un buon indizio per dimostrare la tranquillità dell'animo di coloro, che vegliavano sull'ordine pubblico.

Avuto il mandato di fiducia, andammo dal prefetto e lo pregammo perchè, almeno durante le trattative, fossero sospesi questi arresti in massa, ormai non più giustificati dall'incidente del delegato, cosa della quale ha parlato l'onorevole Aroldi, e su cui non voglio ritornare.

In prefettura parlammo con l'onorevole Melli e la mattina successiva con gli onorevoli Chiozzi e Poggi. Anzi credo opportuno di chiamare in testimonianza l'onorevole Niccolini sulla verità delle cose, che affermo, e sulle esagerazioni della polizia del Copparese, perchè egli stesso ha ricevuto una lettera dall'onorevole Chiozzi, il quale non siede da questa parte della Camera, nella quale si parla di esagerazioni, che la polizia compie in quelle regioni, dove non si arrestano responsabili di atti criminali, ma si fanno arresti in massa pur di arrestare ed intimidire. (*Rumori — Interruzioni*).

Vi racconterò un episodio il quale dimostra... (*Interruzioni*).

Onorevoli colleghi, sono stato tre giorni nel Copparese credendo di compiere il mio dovere di cittadino; sono stato a vedere coi miei occhi, non lasciandomi suggestionare nè dal sentimento, nè dalle convinzioni politiche, lo stato di quelle campagne, deciso a portare l'opera mia, nel Ferrarese, non solo in questo momento, ma, se sarà necessario, anche dopo, per vedere di modificare profondamente lo stato d'animo di quella popolazione, che si trova in uno stato di anormalità. (*Commenti*). Ma, se ci si trova la popolazione, onorevole presidente del Consiglio, si ricordi che ci si trovano anche i funzionari di pubblica sicurezza. Ella farà bene a ricercare la responsabilità di quei funzionari; ed ho fiducia che prenderà quelle disposizioni, che saranno suggerite dall'esame concreto dei fatti.

Le trattative non poterono procedere per la ragione che i proprietari riuniti nella Confederazione non intesero di venire a nessun accordo con noi.

Non è vero, come è stato scritto dai giornali, che le trattative furono interrotte per l'intervento del segretario della Camera di lavoro Pasella. Egli non ebbe nessuna parte nella rottura, che avvenne solamente per una pregiudiziale, che i proprietari misero,

ed alla quale non vollero in nessun modo rinunciare.

Per quello, che riguarda la modificazione dei patti, la Commissione dei contadini era discesa fino a domandare una cosa economicamente così piccola, che pare impossibile che i proprietari non l'abbiano accettata: ci accontentavamo di portare al 12 per cento la parte di frumento che sarebbe spettata ai mietitori, sapendo che in una grande parte della località del Copparese si dà già presentemente fino ad 11 e 11.50; vale a dire, si trattava solamente di un mezzo per cento di aumento.

Era pure stata accettata la proposta dei proprietari di discutere a settembre il patto colonico per il 1908, non per il 1907, avendo noi fatto presente ai contadini che, avendo essi firmato un contratto, lo dovevano rispettare ed andare fino al termine prestabilito. Vi erano da parte nostra le migliori disposizioni per venire ad un qualunque accordo; se non che le tergiversazioni da parte dei proprietari pareva dimostrassero la premeditazione di non concludere niente.

Tanta era la nostra buona intenzione che, mentre io lavoravo nel Copparese per concretare qualche cosa di serio fra contadini e proprietari, l'onorevole Montemartini, insieme con Guido Marangoni, recatosi a Codigoro, era riuscito ad ottenere l'accordo, e quell'accordo dura ancora, per la ragione semplicissima che un telegramma inviato dall'Associazione dei proprietari nel Ferrarese non giunse in tempo per arrestare le trattative.

Se aveste sott'occhio la *Gazzetta Ferrarese* di questi ultimi giorni, trovereste appunto che i proprietari di Codigoro sono trattati come traditori dai proprietari della Associazione Ferrarese, per aver concluso un tale accordo.

E ora ritorno alla pregiudiziale, per la quale gli accordi non furono potuti fare.

Il dottore Spisani, presidente di quella confederazione, dichiarò che se non avessimo fatto cessare lo sciopero a Portomaggiore, che era scoppiato a mezzogiorno di quella giornata stessa, non sarebbe avvenuto ad alcuna trattativa. Quasi che io fossi il direttore degli scioperi del Ferrarese! (*Oh! — Rumori*).

Onorevoli signori, è così!

SANTINI. Marangoni, quello dello sciopero di Venezia, è uno specialista!

MASINI. Si capiva che quello era un pretesto per rompere le trattative.

Ad ogni modo, avuta conoscenza che a

Codigoro le trattative erano così bene avviate che la mattina successiva sarebbe stato ripreso il lavoro, incaricammo di nuovo Montemartini e Marangoni (che, devo riconoscerlo e dirlo francamente in questa Camera, in questa occasione fu preziosissimo per quanto fece per la riuscita delle trattative, poichè deve alla sua influenza ed a quella del capolega Ronconi, se si addivenne all'accordo di Codigoro) di continuare le trattative per il patto colonico, che a Codigoro fu accettato per il 1907. Quando la mattina di martedì, ieri mattina, uscendo dalla locanda, abbiamo appreso che erano stati arrestati tutti i dirigenti della Camera del lavoro, che erano stati arrestati quasi tutti i consiglieri comunali e gli assessori di Copparo, e che il sindaco, sotto la minaccia di arresto, era fuggito.

Rimanemmo sbalorditi in presenza di queste notizie, perchè per le otto dovevamo riunirci di nuovo coi proprietari per continuare le trattative.

Nel tempo che discutevamo in faccia al Castello di queste gravi condizioni, che ci venivano fatte per arrivare alla pacificazione, in mezzo all'onorevole Montemartini ed a me, senza nessunissimo riguardo veniva arrestato Guido Marangoni. (*Commenti*).

SANTINI. Che riguardo!

Una voce. Hanno fatto bene!

MASINI. Se abbiamo fatto bene lo vedremo in seguito, quando sarà possibile di pacificare la regione di Ferrara.

PRESIDENTE. Onorevole Masini, veda di concludere.

MASINI. Se il Presidente desidera che non parli...

PRESIDENTE. Non desidero che ella non parli. Ha parlato tanto! Ma usi un po' di discrezione; consideri che la sua non è una interpellanza nè una mozione. Veda di concludere.

MASINI. Ella comprende come io debba procedere metodicamente nella esposizione dei fatti. Tutti furono arrestati; la stessa Commissione dei contadini sapemmo che era in procinto di essere arrestata, e perciò non li facemmo venire in prefettura, che confina con la questura, poichè, naturalmente, non avrebbero loro fatto salire le scale. Ma siamo andati noi dal prefetto, ed abbiamo domandato le ragioni dell'arresto, se fosse stata l'autorità politica ad ordinarlo; il prefetto si è stretto nelle spalle ed ha detto non constargli che l'autorità di pubblica sicurezza lo avesse ordinato. (*Commenti*).

Poichè speravo che si potesse ancora concludere qualche cosa, e si potessero evitare gravi e peggiori mali a quella provincia, mi rivolsi al procuratore del Re, signor Mandruzzato, persona intelligente, leale, incapace di nascondere il proprio pensiero. Ed ebbi risposta che nè egli, nè il giudice istruttore, avevano avuto sentore di questi arresti. (*Commenti animati*).

SANTINI. Bel servizio che fate alla sua lealtà!

MASINI. Onorevole presidente del Consiglio, dalla gravità di questi fatti ho compreso che forse il prefetto della provincia di Ferrara non aveva quella autorità, che avrebbe dovuto avere per la carica, che rivestiva, e che gli ispettori inviati dal Ministero, facevano e disfacevano a loro talento senza neppure avvertire il capo della provincia. Altrimenti non mi sarei spiegato la ragione, per la quale gli arresti avvenivano, mentre nè l'autorità di pubblica sicurezza nè l'autorità giudiziaria, ne sapevano nulla.

Ma intanto, avvenuti gli arresti, le trattative non erano più possibili; non si sapeva più che cosa consigliare; ed io rimaneva nella impossibilità di esercitare una qualunque influenza sullo sciopero, che continuava.

Ero rimasto solo, tutti erano messi in prigione o minacciati di arresto, senza speranza di poter fare più nulla. Perciò, quando ricevetti una Commissione di contadini che avevano potuto sfuggire alle maglie della pubblica sicurezza, ed erano venuti a Ferrara ad informarmi degli arresti in massa e della assoluta impossibilità di potersi raccogliere e prendere una qualunque decisione, rifaccio la mia *via crucis* e tornai a pregare il prefetto di non fare arrestare almeno questi ultimi, e quelli invitati a trovarsi a Copparo nelle ore pomeridiane, per potere esaminare la situazione e riprendere il lavoro in tutta la regione scioperante.

Alla Commissione avevo già detto che oramai lo sciopero era stato vinto, e che non rimaneva se non riprendere immediatamente tutti il lavoro.

Sono partito col treno delle 16 per Copparo coll'assicurazione del prefetto che questi delegati, che avrebbero dovuto spingere tutti verso la pace, e fare riprendere il lavoro in tutto il Copparese, non sarebbero stati toccati.

Ebbene un quarto d'ora prima che arrivasse il treno, essi erano riuniti nella lega, precisamente in numero di 63, come ha accennato

l'onorevole Giolitti; ma ancor prima che arrivassi io, la sede della lega fu circondata dalla cavalleria e dai carabinieri, comandati dal delegato Pappalardi; e quelli, che erano dentro il locale, furono tutti arrestati.

Alla sede del municipio ho trovato il solo segretario comunale, il quale non aveva con sé nè assessori, nè sindaco, nè contadini. (*Commenti — Interruzioni*).

NUVOLONI. Sciopero non riuscito. (*Interruzioni*).

PANTANO. Già, è opportuna la barzelletta in questi casi!

MASINI. Onorevole Nuvoloni, questo sciopero non riuscito potrebbe avere gravi conseguenze per tutta la regione del Ferrarese; e se ella fosse studioso dei fenomeni sociali e conoscesse quella regione, non prenderebbe tanto alla leggera le cose che dico. (*Commenti*).

NUVOLONI. Ci sono gli agitatori di professione; questa è la verità. (*Interruzioni — Rumori*).

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Nuvoloni; altrimenti prolungheremo questa discussione all'infinito. Ed ella concluda, onorevole Masini.

MASINI. Concludendo mi rivolgerò al presidente del Consiglio anche per gli agitatori di professione, e così sentirà anche l'onorevole Nuvoloni.

Durante tutto il tempo della mia presenza a Copparo il Pasella, il Niccolai non fecero nulla, che fosse in opposizione al desiderio di tutti di venire ad accordi. Il Monicelli di Terni fu valido nostro aiuto.

Del resto non si diminuisce la popolarità di un agitatore quando gli si dà l'aureola del martirio, quando con quattro o cinque mesi di carcere, lo si innalza nella mente degli operai. (*Rumori*).

Eppure è così. La polizia continua ad errare, come ha errato sempre, senza aver mai nulla imparato dall'esperienza. Arrestare; ecco il suo compito. E con questi suoi metodi poco corretti eleva coloro che, se fossero lasciati tranquilli, si esaurirebbero lentamente; perchè credo, fra altre cose, che molti non abbiano neanche l'attitudine a fare gli agitatori. (*Interruzioni del deputato Nuvoloni — Commenti*).

L'onorevole presidente del Consiglio, per giustificare gli arresti fatti in massa e per dimostrare che lo stato d'assedio non esiste, mentre esiste di fatto, sebbene non sia stato pubblicato nelle cantonate, ha addotte le ragioni che poteva. Ma gli dirò che, volendo

andare alla stazione ferroviaria per partire, ho trovato chiuso il passaggio da un quadrato di soldati, e quando ho declinato il mio nome e le mie qualità al capitano di servizio, egli ha risposto che non aveva autorità per farmi passare. Si era preso ad esempio ciò, che avevano fatto i contadini, quando esigevano anch'essi il lasciapassare. (*Interruzioni — Clamori*).

PRESIDENTE. Veda di concludere, onorevole Masini. Guardi all'orologio.

MASINI. Concludo subito, dicendo che l'ufficiale, il quale non mi poteva far passare, dimostrava sulla faccia il dispiacere che provava trovandosi in quella posizione di fronte a me. (*Risa — Commenti*). Anzi, per avere lui la facoltà di lasciarmi passare, ha mandato a chiamare un delegato, che si trovava in stazione, perchè egli soltanto aveva la consegna.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. È naturale; questo è secondo la legge. (*Commenti*).

MASINI. Non dico se abbia fatto bene o fatto male, se sia, o no, secondo la legge; dico che quell'ufficiale mi parve a disagio pel compito a lui assegnato. (*Rumori — Commenti*).

Quest'impressione è tutta mia. (*Rumori*).

Sono tornato a Ferrara; mi sono reso esatto conto delle condizioni, in cui si trova il Copparese; e affermo senza timore di essere smentito, che i fatti, che ho narrato, non possono essere impugnati da alcuno. (*Commenti*).

Perchè coloro, che li raccontassero in modo differente da quello, che ho detto (e l'onorevole Niccolini ha in tasca una lettera dell'onorevole Chiozzi, che ne parla), affermerebbero cose non vere. Vi è stata una tale esagerazione nella repressione della pubblica sicurezza da far pensare che fosse un partito preso quello di non voler la composizione dello sciopero. (*Rumori*) per arrivare con questo mezzo o, almeno, con la supposizione di arrivare con questo mezzo allo sfasciamento delle leghe, alla distruzione completa della organizzazione del Ferrarese. Quei proprietari sono forse molto peggiori di quel che non siano gli operai: perchè, in una contingenza così grave, non hanno creduto opportuno, nell'interesse della pacificazione di una intera regione, di sacrificare un millesimo della loro proprietà. (*Commenti — Approvazioni all'estrema sinistra*).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Devo, per lealtà, dichiarare (perchè mi piace di rendere ad ognuno ciò che gli spetta) che le informazioni, che ho ricevuto, confermano che realmente l'onorevole Masini fece colà tutto quello, che era possibile per ottenere la pace. Ma, disgraziatamente, quelle organizzazioni (ed egli lo sa perchè è stato sul posto) non sono facili a persuadersi con buoni ragionamenti; e, quando giungono al punto, che egli stesso ha riconosciuto, di volere, cioè, stabilire i lasciapassare, e di organizzare così un altro Governo nel Governo, il quale perpetui contro i cittadini la più grave violenza, intimando loro: non potete camminare, non potete muovervi, se non avete il nostro consenso; vuol dire che arrivano a quella violazione della libertà individuale, al di là della quale credo non sia possibile andare. (*Vive approvazioni*). Quando poi con questi fatti si giunge al mancato omicidio del delegato di pubblica sicurezza e di altri funzionari e all'assassinio (così lo definì l'autorità giudiziaria) di un operaio galantuomo, che aveva la sola colpa di voler lavorare, non si può dire esagerata l'azione dell'autorità di pubblica sicurezza, se arrestò coloro, che erano colpevoli di simili violenze, e li consegnò all'autorità giudiziaria.

Questa è proprio la funzione della pubblica sicurezza. (*Interruzioni all'estrema sinistra. Approvazioni da destra e dal centro*).

Tutti costoro, adunque, furono arrestati dall'autorità di pubblica sicurezza, perchè ritenuti colpevoli di aver partecipato al mancato omicidio ed all'assassinio, o di aver partecipato alle violenze, impedendo ai cittadini di percorrere liberamente le strade. (*Vive approvazioni da destra e dal centro*).

MASINI. Ma scusi, onorevole presidente del Consiglio, ad Argenta... (*Rumori*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non discuto, nè faccio nomi, perchè non voglio sostituire il mio giudizio a quello dell'autorità giudiziaria. Dico che tutti costoro furono arrestati da funzionari di pubblica sicurezza, e consegnati all'autorità giudiziaria, la quale giudicherà. Ma è certo che, quando si arriva a voler imporre l'enorme violenza, cui ho accennato, contro la libertà di tutti gli abitanti d'una regione, qualsiasi azione, per quanto energica, dell'autorità di pubblica sicurezza, non può essere ritenuta mai eccessiva. D'altra parte non si tratta di arresti

in massa; ma di individui, che l'autorità di pubblica sicurezza riteneva colpevoli o del mancato omicidio o del commesso assassinio o della violazione della libertà. L'onorevole Masini dice: ma voi, arrestando questi capilega, create loro la popolarità. Ma, se dovessimo seguire questo ragionamento, domando: dove andremo a finire? Acquistarono popolarità? Ringrazieranno di averla acquistata; ma non è possibile che la legge non si applichi soltanto pel timore che agli occhi di qualche contadino ignorante quell'individuo possa apparire un martire! Questo è assolutamente impossibile!

Ripeto, del resto, che non intendo di pronunciare giudizi, perchè spetta all'autorità giudiziaria di profferirli. Dichiaro ancora una volta che non è stato compiuto alcun atto, che avesse carattere politico, in qualsiasi modo: non v'è stato scioglimento di leghe; v'è stata un'azione repressiva, entro i limiti della legge, e nient'altro. (*Bravo! — Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Così è esaurita questa interrogazione. Le altre saranno iscritte nell'ordine del giorno. Così pure la interpellanza quando i ministri, cui è diretta, mi dichiarino entro le ventiquattro ore di non poterla accettare.

#### Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Veniamo all'ordine del giorno per domani.

Pregherei la Camera (è facile comprenderlo) di sopprimere le interrogazioni. Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Propongo l'ordine del giorno per domani, che sarà poi quello di venerdì mattina, in questo modo: (*V. in fine*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Pregherei che l'ordine del giorno stabilito per la seduta antimeridiana di venerdì continuasse, qualora non fosse esaurito, nella seduta pomeridiana di venerdì stesso, per giungere al termine della discussione di tutti i disegni di legge indicati dal Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Vuol dire che l'ordine del giorno stabilito per la seduta

mattutina continuerebbe poi nella seduta pomeridiana per tutti quei disegni di legge che non fossero discussi nella mattina.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 20.40.

#### Ordine del giorno per la seduta di domani.

##### 1. Discussione dei disegni di legge:

Sugli assegni vitalizi a favore dei superstiti delle guerre della indipendenza nazionale (847).

##### 2. votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

Autorizzazione di spese per l'esecuzione di nuove opere marittime (543).

Sistemazione della condizione giuridica dei maestri provvisori (780).

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908 (569, 569 bis e 569-ter).

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-908 (568).

Riposo settimanale (*Approvato dal Senato*) (798).

##### Discussione dei disegni di legge:

3. Assetto giuridico delle cattedre ambulanti di agricoltura (695).

4. Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del Palazzo di giustizia in Roma (818).

5. Istituzione di due nuovi posti di direttore generale nel ruolo organico dell'Amministrazione centrale dell'istruzione pubblica. — Organico dell'Amministrazione provinciale e centrale dell'istruzione pubblica (622 e 740).

##### 6. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni concernenti le armi ed i pubblici esercizi (126-B).

##### 7. Seconda lettura del disegno di legge:

Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto di canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà (*Titoli II, V e VI*) (*Urgenza*) (116).

##### Discussione dei disegni di legge:

8. Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908 (658).

9. Modificazioni alla legge 14 luglio 1887, n. 4715, sulla emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari (450).

10. Agevolezze all'industria dell'escavazione e del trattamento delle ligniti e delle torbe (238).

11. Bonifica delle cave di sterro e di prestito che costeggiano le linee ferroviarie (124).

12. Domanda a procedere contro il deputato Scaglione per il delitto previsto dall'articolo 105 della legge elettorale politica (275).

13. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Vetroni per ingiurie (412).

14. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato De Felice-Giuffrida per diffamazione (470).

15. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 10 febbraio 1904 contro il deputato Enrico Ferri per diffamazione continuata e ingiurie a mezzo della stampa (471).

16. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Di Trabia per contravvenzione alla legge sugli infortuni del lavoro (366).

17. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Enrico Ferri per ingiurie (475).

18. Approvazione della convenzione per la proroga per un anno, a decorrere dal 1° luglio 1906, dell'esercizio provvisorio delle ferrovie secondarie romane da parte dello Stato (508).

19. Mutualità scolastiche (244).

##### Seguito della discussione sui disegni di legge:

20. Riordinamento ed affitto delle regie Terme di Montecatini (394).

21. Conversione in legge del regio decreto 31 dicembre 1905, n. 632, per la concessione di carte di libera circolazione e di biglietti per un solo viaggio, gratuito od a prezzo ridotto, per talune categorie di persone, sulle ferrovie dello Stato (350).

##### Discussione dei disegni di legge:

22. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Ravaschieri, per lesioni colpose (520).

23. Conversione in legge del regio decreto 5 luglio 1906 che approva le annesse convenzioni 30 giugno 1906, per la proroga

per un anno a decorrere dal 1° luglio 1906, dell'esercizio provvisorio da parte dello Stato delle linee Roma-Viterbo e diramazione Capranica-Ronciglione e Varese-Porto Ceresio (580).

24. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Morgari per istigazione a delinquere commessa per mezzo della stampa (472).

25. Aggiunta all'elenco dei comuni danneggiati, annesso alla legge a favore della Calabria (518).

26. Vendita al comune di San Pier d'Arena di alcuni immobili demaniali (642).

27. Modificazioni all'articolo 38 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni per il regio esercito (654).

28. Modificazioni al regolamento della Camera (Doc. IX-A).

29. Piantagioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali (171-B).

30. Per le antichità e le belle arti (584).

31. Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi 1903-904 e 1904-905 (7 e 277).

32. Per il miglioramento dei pascoli montani (539).

33. Ordinamento del Benadir (745).

34. Convalidazione del regio decreto 1° settembre 1906, n. 503, e modificazioni al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali (593).

35. Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali (445).

36. Modificazioni alla circoscrizione territoriale dei mandamenti VI, VII e IX di Milano (715).

37. Disposizioni sulla navigazione interna (542).

38. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Arigò per diffamazioni ed ingiurie a mezzo della stampa (367).

39. Rinsaldamento, rimboschimento e sistemazione dei bacini montani (538).

40. Modificazioni all'organico del corpo sanitario militare, al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni per il regio esercito ed alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito (654-A-bis).

41. Abolizione del lavoro notturno nell'industria del pane (744).

42. Tombola telegrafica nazionale a favore dell'erigendo ospedale di Pescara (696).

43. Proroga del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 19 dicembre 1901, n. 511, per la presentazione di un disegno di legge sul conto corrente fra il Ministero del tesoro e quello della guerra e sulle masse interne dei Corpi del regio esercito (844).

44. Provvedimenti relativi al Corpo del Genio civile (819).

45. Modificazioni ed aggiunte al disegno di legge sul riordinamento ed affitto delle Regie Terme di Montecatini (394-bis-A).

46. Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari (772).

47. Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli archivi notarili (826).

---

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

---

Roma, 1907 — Tip. della Camera dei Deputati.